



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 551

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di mercoledì 30 marzo 2016

## I N D I C E

### Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

*Plenaria* (\*)

### Commissioni congiunte

8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni-Senato) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici-Camera):

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 5

### Commissioni riunite

2<sup>a</sup> (Giustizia) e 3<sup>a</sup> (Affari esteri):

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 7

### Commissioni permanenti

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali:

*Sottocommissione per i pareri* . . . . . *Pag.* 30

*Plenaria (antimeridiana)* . . . . . » 31

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 99)* . . . . . » 34

*Plenaria (1<sup>a</sup> pomeridiana)* . . . . . » 34

*Plenaria (2<sup>a</sup> pomeridiana)* . . . . . » 37

2<sup>a</sup> - Giustizia:

*Plenaria* . . . . . » 39

4<sup>a</sup> - Difesa:

*Plenaria* . . . . . » 43

---

(\*) Il riassunto dei lavori della Commissione Giunta Elezioni verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 551° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 30 marzo 2016.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. – Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

5 <sup>a</sup> - Bilancio:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	49
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria (1<sup>a</sup> pomeridiana)</i> . . . . .	»	63
<i>Plenaria (2<sup>a</sup> pomeridiana)</i> . . . . .	»	69
7 <sup>a</sup> - Istruzione:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	72
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	86
10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	90
11 <sup>a</sup> - Lavoro:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 75)</i> . . . . .	»	102
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	102
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	105
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 188) (pomeridiana)</i> . . . . .	»	113
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 189) (notturna)</i> . . . . .	»	113
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 162)</i> . . . . .	»	114
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 163)</i> . . . . .	»	114
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	115
14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	»	124
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	»	135

### Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	171
Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	172
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	173
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	174
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	176
Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	177

## Inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro:

<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 178
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 178

---

<b>ERRATA CORRIGE</b> . . . . .	<i>Pag.</i> 180
---------------------------------	-----------------

## COMMISSIONI CONGIUNTE

### 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

### VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

della Camera dei deputati

Mercoledì 30 marzo 2016

### Plenaria

#### 2<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente della VIII Commissione della Camera*  
REALACCI

*Interviene il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Delrio.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il Presidente REALACCI avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera, nonché la trasmissione diretta sulla *web-tv*.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo n. 283, concernente lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi

**postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture**

Il presidente REALACCI, dopo un breve indirizzo di saluto, introduce l'audizione in titolo.

Prendono la parola per formulare quesiti e osservazioni i deputati Claudia MANNINO (M5S), MATARRESE (SCpI), DE MENECH (PD), MANFREDI (PD) e Serena PELLEGRINO (SI-SEL), i senatori FILIPPI (PD), CIOFFI (M5S), MARGIOTTA (PD) e Maurizio ROSSI (Misto-LC), nonché il presidente REALACCI (PD) e il presidente MATTEOLI (FI-PdL XVII).

Interviene quindi, per fornire chiarimenti ai quesiti sollevati, il ministro DELRIO.

Il presidente REALACCI ringrazia infine il Ministro per la sua presenza e dichiara conclusa la procedura in titolo.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

## COMMISSIONI 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> RIUNITE

2<sup>a</sup> (Giustizia)

3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione)

Mercoledì 30 marzo 2016

**Plenaria**

**12<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 2<sup>a</sup> Commissione*  
D'ASCOLA

*Intervengono il ministro della giustizia Orlando e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Migliore.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*PER L'INSERIMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2223*

Il presidente D'ASCOLA avverte che, a partire dalla prossima settimana, l'ordine del giorno delle Commissioni riunite potrà essere integrato con l'esame in sede referente del disegno di legge n. 2223 recante norme per il contrasto al terrorismo.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

*IN SEDE REFERENTE*

*(1949) Deputato VERINI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive, approvato dalla Camera dei deputati*

**(1168) TONINI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione**

**- e petizione n. 425 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 24 febbraio.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti presentati al disegno di legge n. 1949, pubblicati in allegato.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) si sofferma innanzitutto sugli emendamenti relativi all'articolo 3 di cui è primo firmatario, rilevando, con riferimento all'emendamento 3.1, come la soppressione delle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 3 del disegno di legge n. 1949 appaia giustificata sia per il carattere generico delle medesime, sia in considerazione del fatto che le stesse risultano pleonastiche potendo comunque il legislatore delegato effettuare tutti gli interventi necessari per l'adeguamento del quadro ordinamentale sulla base della più ampia delega contenuta nel successivo articolo 4. Con riferimento all'emendamento 3.2, il senatore Caliendo sottolinea come lo stesso, oltre a riscrivere in modo più comprensibile dal punto di vista letterale la previsione su cui si interviene, faccia altresì salva, nell'ipotesi di trasferimento di persone detenute a fini investigativi, il disposto di cui al comma 3 dell'articolo 723 del codice di procedura penale, ai sensi della quale, nei casi in cui la rogatoria ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito o di un imputato davanti all'autorità giudiziaria straniera, il Ministro della giustizia non dà corso alla rogatoria medesima quando lo Stato richiedente non offre idonea garanzia in ordine all'immunità della persona citata.

Per quanto riguarda poi l'emendamento 3.3, la proposta è volta a stabilire, in sede di esercizio della delega, l'obbligo per il legislatore delegato di applicare il principio di reciprocità ai sensi dell'ultimo periodo del paragrafo 3 dell'articolo 6 della Convenzione oggetto di ratifica nell'ipotesi ivi prevista, mentre l'emendamento 3.4 è diretto a definire i limiti entro i quali dare attuazione nell'ambito dell'ordinamento italiano alle previsioni in materia di consegne sorvegliate di cui all'articolo 12 della Convenzione.

Passando agli emendamenti all'articolo 4, il senatore Caliendo evidenzia come l'impostazione di fondo di tali proposte sia quella di fornire una definizione puntuale dei criteri di delega, così da consentire l'esercizio della stessa da parte del legislatore delegato in modo coerente coi principi costituzionali rilevanti nella materia in esame e con la finalità di assicurare più efficaci modalità di cooperazione giudiziaria a livello internazionale. Il senatore Caliendo si sofferma poi, in particolare, sull'emendamento 4.1, rilevando come il testo dell'articolo 4 del disegno di legge n. 1949 non contenga, quale principio e criterio direttivo per l'esercizio della delega dal medesimo prevista, una previsione analoga a quella di cui al



vigente articolo 696 del codice di procedura penale – corrispondente all'articolo 656 del precedente codice di procedura penale – in ordine alla prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale nella materia in questione. Tale omissione appare inspiegabile in quanto la prevalenza delle norme convenzionali e di diritto internazionale generale – nei termini indicati dalla formulazione del vigente articolo 696 del codice di procedura penale – costituisce un principio consolidato nella materia in esame, per cui la sua mancata riproposizione, da un lato, non si vede da cosa possa essere giustificata e, dall'altro, susciterebbe sul piano interpretativo incertezze e possibili difficoltà applicative, che sembrerebbe invece opportuno evitare.

Il successivo emendamento 4.2 si colloca nella prospettiva di prevedere in modo esplicito e con una portata di carattere generale l'operatività del principio di reciprocità, in una logica sostanzialmente coerente con la *ratio* ispiratrice anche di altre proposte emendative, quali in particolare l'emendamento 4.3 dei relatori e l'emendamento 4.5.

L'emendamento 4.6 sostituisce il numero 1 della lettera *a*), del comma 1 dell'articolo 4, stabilendo che il potere del Ministro della Giustizia di non dare corso alla domanda di assistenza giudiziaria, in caso di pericolo per la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato, venga previsto in modo esplicito e con una portata generale, evitando il riferimento agli atti del Consiglio europeo e alle convenzioni internazionali che nel caso specifico risulta fuorviante. In ordine all'emendamento 4.14, il senatore Caliendo evidenzia come la proposta si fondi sulla considerazione che la presenza di agenti stranieri sul territorio dello Stato e la loro presenza allo svolgimento di attività che costituiscono esercizio di funzioni sovrane è un atto che può avere rilievo nei rapporti fra lo Stato italiano e gli altri Stati della comunità internazionale, e cioè in un ambito – quello delle relazioni internazionali – in cui nel vigente assetto costituzionale sono esclusivi l'iniziativa e il ruolo negoziale del Governo, essendo riservate agli altri poteri dello Stato funzioni di controllo ovvero di ratifica. Per queste ragioni parebbe indispensabile che la predetta presenza sia previamente autorizzata, caso per caso, dal Ministro della giustizia quale autorità di Governo.

L'emendamento 4.22 è volto a subordinare la costituzione delle squadre investigative comuni alla previa autorizzazione del Ministro della giustizia. Dopo aver sottolineato che la soluzione proposta è identica a quella prevista dall'articolo 695-2 del codice di procedura penale francese, il senatore Caliendo evidenzia che rimettere la decisione da parte dell'Italia, sulla costituzione delle squadre investigative comuni, alle autorità requirenti in via esclusiva – tenuto conto della subordinazione alla direzione politica della funzione requirente nella quasi totalità degli Stati membri dell'Unione europea, nonché in quelli che non ne fanno parte – significa di fatto ammettere la possibilità di una strumentalizzazione, a fini politici, dell'esercizio delle funzioni requirenti da parte di autorità straniera, un esito palesemente assurdo, oltre che ovviamente in contrasto con i principi costituzionali.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) illustra l'emendamento 3.5, sottolineando come lo stesso sia volto a disciplinare le modalità e le procedure per le consegne sorvegliate, di cui all'articolo 12 della Convenzione oggetto di ratifica, richiamando l'impostazione dell'articolo 9 della legge n. 146 del 2006 in tema di disciplina delle operazioni sotto copertura.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*), nell'illustrare gli emendamenti di cui è primo firmatario relativi all'articolo 4 del disegno di legge in titolo, si sofferma, in particolare, sulla proposta contenuta nell'emendamento 4.5, evidenziando come un'affermazione in termini netti ed espliciti dell'operatività del principio di reciprocità nella materia in esame appaia irrinunciabile. È evidente, infatti, che le limitazioni di sovranità che vengono delineate nella definizione dei principi e criteri di delega in esame potranno ritenersi compatibili con il vigente quadro costituzionale solo se esse troveranno concreta applicazione in condizioni di parità con gli altri Stati e, a tale riguardo, il principio di reciprocità costituisce, a sua volta, strumento necessario e indispensabile per garantire tale parità.

Il senatore DI MAGGIO (*CoR*), nell'illustrare gli emendamenti di cui è primo firmatario, si sofferma, in particolare, sull'emendamento 4.21, evidenziando come la proposta soppressiva si fonda sulla convinzione che la scelta del disegno di legge – di attribuire al Procuratore della Repubblica la possibilità di concordare, in casi predeterminati, con le competenti degli altri Stati membri dell'Unione europea ovvero, se previsto da accordi internazionali, di altri Stati, la costituzione di squadre investigative comuni – rappresenti una soluzione che, per l'estromissione dell'Esecutivo dalla gestione di questi rapporti con gli altri Stati, risulta non solo ovviamente incompatibile con il quadro costituzionale, ma anche foriera di sicure disfunzionalità nella concreta gestione della cooperazione giudiziaria.

Il relatore CASSON (*PD*) sottolinea come la maggior parte delle proposte emendative presentate si muovano in una prospettiva di fondo sostanzialmente unitaria e coerente e come, in generale, gli sembri quindi possibile pervenire alla definizione di un testo sul quale potrà registrarsi un'ampia convergenza, fatta eccezione sui due punti sui quali è emerso un dissenso tra le forze politiche, che sono essenzialmente quelli relativi alle modalità con cui autorizzare la presenza di agenti stranieri allo svolgimento di attività giudiziarie e alle modalità di costituzione delle squadre investigative comuni.

Interviene quindi il senatore TREMONTI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*) che ricorda di aver già evidenziato criticamente come la Convenzione oggetto di ratifica risulti eccessivamente risalente e come il testo rischi di non essere aggiornato alle modifiche nel frattempo intervenute nella composizione della compagine dell'Unione europea, della quale, successivamente alla firma della Convenzione, sono entrati a far parte Stati il

cui ordinamento può presentare anche rilevanti differenze con quello italiano; tuttavia, tenuto conto delle emergenze in atto e del contenuto certamente positivo degli emendamenti presentati, in particolare in tema di reciprocità, si dichiara maggiormente soddisfatto del testo in via di definizione.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), pur esprimendo apprezzamento per l'impegno profuso dal Ministro a nome del Governo sul piano internazionale al fine di contribuire alla realizzazione dell'obiettivo della costituzione di una procura europea in materia di contrasto al terrorismo, manifesta però il suo scetticismo sulla effettiva praticabilità di questa soluzione e ritiene che un contributo efficace sul piano fattuale potrebbe piuttosto essere fornito direttamente dal Governo, e in particolare dal Ministro della Giustizia, ove il Ministro medesimo si facesse carico di una funzione di coordinamento informativo che dovrebbe consentire di veicolare in modo più funzionale, nel contesto europeo, le informazioni a disposizione dell'Esecutivo medesimo.

Il senatore LUMIA (*PD*) sottolinea come la spinta verso la realizzazione di una Procura europea per il contrasto al terrorismo, da costruirsi utilizzando come modello quello della Procura nazionale antimafia e anti-terrorismo, costituisca un passo avanti verso la strada dell'integrazione europea di fondamentale importanza.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) esprime perplessità non solo sulla praticabilità, ma anche sulla opportunità dell'istituzione di una Procura europea per il contrasto del terrorismo, ove ciò non faccia parte di un complessivo disegno riformatore che, muovendo dalla individuazione di ipotesi delittuose «federali», distinte dalle ipotesi delittuose previste dagli ordinamenti dei singoli Stati membri, definisca altresì un assetto organizzativo a livello europeo cui attribuire le funzioni requirenti e giudicanti riguardanti tali ipotesi delittuose.

Sotto un diverso profilo rileva peraltro come, in concreto, sia risultata difficile la veicolazione delle informazioni fra gli organi di polizia e giudiziari competenti in ambito europeo, come dimostrano, tra l'altro, anche vicende relative ai recenti gravi fatti di Bruxelles. Al riguardo va inoltre rammentato che, anche a livello nazionale, la stessa Procura nazionale antimafia non può avvalersi di un formale obbligo informativo, a suo favore, per l'acquisizione delle informazioni che vengono ad essa comunicate dalle procure distrettuali.

Il relatore CASSON (*PD*) convenendo con le osservazioni del senatore Palma, osserva che la diversità dei sistemi costituisce un reale problema per la lotta al terrorismo che non può essere condotta con successo se prima non viene definita la fattispecie di reato di terrorismo a livello europeo.

Il ministro ORLANDO, ringraziando innanzitutto i componenti delle Commissioni riunite per l'elevato contributo apportato alla trattazione della materia in esame attraverso la discussione che si sta proficuamente svolgendo, ritiene di dover fare alcune precisazioni. Replicando al senatore Palma, osserva che l'istituzione della Procura europea, o meglio l'estensione delle sue attribuzioni al contrasto dei reati di terrorismo, non costituirebbe la soluzione di tutti i problemi relativi alla cooperazione giudiziaria in materia penale, ma rappresenterebbe in ogni caso un passo avanti significativo. È peraltro innegabile che occorre senz'altro la costruzione di un quadro comune di diritto penale europeo. Tuttavia, il percorso che porta ad un simile risultato è molto difficile, non solo per le diversità dei sistemi giuridici dei Paesi membri, ma anche perché comporta la cessione di un pezzo di sovranità in capo a ciascuno Stato membro.

Quanto al rapporto tra la Procura nazionale antimafia e le procure distrettuali, va comunque ricordato che è stata introdotta una prassi di grande collaborazione che sopperisce al mancato obbligo legislativo cui ha fatto riferimento il senatore Palma.

Preannuncia infine che il Governo presenterà alcuni ulteriori emendamenti al disegno di legge n. 1949.

Il presidente D'ASCOLA avverte che, non appena saranno presentati gli emendamenti del Governo, sarà fissato un breve termine per la presentazione dei subemendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1949

### Art. 3.

#### 3.1

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO

*Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).*

---

#### 3.2

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO

*Al comma 1, alla lettera d), sostituire le parole: «previsione di forme specifiche di assistenza giudiziaria, quali le condizioni per la restituzione di cose pertinenti al reato conformemente a quanto previsto dall'articolo 8 della Convenzione; le procedure e l'autorità competente per consentire il trasferimento di persone detenute a fini investigativi, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione;» con le seguenti: «previsione di forme specifiche di assistenza giudiziaria relativamente alla disciplina delle condizioni per la restituzione di cose pertinenti al reato conformemente a quanto previsto dall'articolo 8 della Convenzione, nonché relativamente alla disciplina delle procedure per consentire il trasferimento di persone detenute a fini investigativi, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 723, comma 3, del codice di procedura penale;».*

---

#### 3.3

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO

*Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:*

*«d-bis) prevedere l'applicazione del principio di reciprocità, ai sensi dell'ultimo periodo del paragrafo 3 dell'articolo 6 della Convenzione, nei confronti del Regno Unito e dell'Irlanda, qualora tali Stati mem-*

bri si avvalgano della facoltà prevista dalla prima parte del medesimo paragrafo 3;».

---

### 3.4

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«*e-bis*) disciplinare le modalità e le procedure per le consegne sorvegliate secondo quanto previsto dall'articolo 12 della Convenzione, nei limiti previsti dall'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146; prevedere che previa autorizzazione del Ministro della giustizia sentita l'autorità giudiziaria competente, funzionari stranieri possano essere ammessi a partecipare sul territorio dello Stato alle consegne sorvegliate di cui all'articolo 12 della Convenzione, ferma restando l'attribuzione in via esclusiva alle competenti autorità italiane delle funzioni di iniziativa, direzione e controllo dell'operazione ai sensi del paragrafo 3 del medesimo articolo 12; prevedere la responsabilità civile e penale dei funzionari stranieri ammessi a partecipare sul territorio dello Stato alle consegne sorvegliate di cui all'articolo 12 della Convenzione per i danni causati nell'adempimento della missione conformemente al diritto italiano;».

---

### 3.5

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«*e-bis*) disciplina delle modalità e delle procedure per le consegne sorvegliate secondo quanto previsto dall'articolo 12 della Convenzione, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146».

---

## Art. 4.

### 4.1

I RELATORI

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) prevedere che:

1) nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea le estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché dagli atti normativi adottati in attuazione dei medesimi. Se tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e le norme di diritto internazionale generale. Se anche tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme del libro XI del codice di procedura penale;

2) nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea le estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale. Se tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme del libro XI del codice di procedura penale;».

---

## 4.2

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) prevedere il principio di prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale in materia di estradizione, di assistenza giudiziaria internazionale, di riconoscimento delle sentenze penali straniere, di esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane, nonché per tutto ciò che concerne gli altri rapporti con le autorità straniere relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale;».

---

## 4.3

I RELATORI

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) prevedere, in ogni caso, il potere del Ministro della giustizia di non dare corso alle domande di assistenza giudiziaria, alle richieste in materia di estradizione, nonché alle altre richieste riguardanti i rapporti con le autorità straniere relativi all'amministrazione della giustizia in ma-

teria penale, quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità;».

---

#### 4.4

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) prevedere, in ogni caso, il potere del Ministro della giustizia di rifiutare la cooperazione giudiziaria richiesta, quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità;».

---

#### 4.5

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) prevedere, in materia di estradizione, di assistenza giudiziaria internazionale, di riconoscimento delle sentenze penali straniere, di esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane, nonché per tutto ciò che concerne gli altri rapporti con le autorità straniere relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, il potere del Ministro della giustizia di rifiutare la cooperazione giudiziaria richiesta qualora lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità;».

---

#### 4.6

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO

*Al comma 1, alla lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) prevedere il potere del Ministro della giustizia di non dare corso alla domanda di assistenza giudiziaria in caso di pericolo per la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria;».

---



**4.7**

I RELATORI

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a), al numero 1), dopo le parole: «adottati dal Consiglio», inserire le seguenti: «e del Parlamento» e dopo le parole: «dello Stato», inserire le seguenti: «oppure in assenza di reciprocità, nel rispetto degli obblighi internazionali,»;*

b) *alla lettera b), al numero 1), dopo le parole: «dello Stato», inserire le seguenti: «oppure in assenza di reciprocità, nel rispetto degli obblighi internazionali,».*

---

**4.8**

DI MAGGIO, COMPAGNA

*Al comma 1, alla lettera a), al numero 1), dopo le parole: «, o altri interessi essenziali dello Stato,», inserire le seguenti: «tenuto conto del principio di reciprocità,».*

---

**4.9**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

*Al comma 1, alla lettera a), al numero 3), sostituire le parole: «dia senza ritardo esecuzione alla richiesta, con decreto motivato», con le seguenti: «provveda con decreto motivato senza ritardo».*

---

**4.10**

DI MAGGIO, COMPAGNA

*Al comma 1, alla lettera a), al numero 3), dopo le parole: «decreto motivato», aggiungere le seguenti: «ai sensi dell'articolo 724, comma 5, del codice di procedura penale».*

---

**4.11**

I RELATORI

*Al comma 1, alla lettera a), al numero 4), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «prevedere, qualora si tratti di attività che secondo la legge*

dello Stato non possono svolgersi senza l'autorizzazione del giudice, che, in caso di mancata risoluzione del conflitto, la Corte di cassazione decida secondo le forme previste dagli articoli 32, comma 1, e 127 del codice di procedura penale, in quanto compatibili. L'avviso di cui al citato articolo 127, comma 1, è comunicato soltanto al procuratore generale presso la Corte di cassazione. La Corte di cassazione trasmette gli atti all'autorità giudiziaria designata, comunicando la decisione al Ministero della giustizia; prevedere, qualora si tratti di attività per lo svolgimento delle quali non occorre l'intervento del giudice, che, in caso di mancata risoluzione del contrasto, si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 54, 54-*bis* e 54-*ter* del codice di procedura penale;».

---

#### 4.12

##### I RELATORI

*Al comma 1, alla lettera a), dopo il numero 4), inserire il seguente:*

«4-*bis*) prevedere che l'autorità giudiziaria non dia corso alla domanda di assistenza giudiziaria:

a) se gli atti richiesti sono vietati dalla legge e sono contrari a principi dell'ordinamento giuridico dello Stato;

b) se il fatto per cui procede l'autorità straniera non è previsto come reato dalla legge italiana e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla domanda di assistenza giudiziaria;

c) se vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire sullo svolgimento o sull'esito del processo e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla domanda di assistenza giudiziaria;

d) se l'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato».

---

#### 4.13

##### CALIENDO, PALMA, CARDIELLO

*Al comma 1, alla lettera a), dopo il numero 4), inserire il seguente:*

«4-*bis*) prevedere che l'autorità giudiziaria non dia corso alla domanda di assistenza giudiziaria:

a) qualora gli atti richiesti siano contrari a principi dell'ordinamento giuridico dello Stato;

b) qualora il fatto per cui procede l'autorità straniera non sia previsto come reato dalla legge italiana e non risulti che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla domanda di assistenza giudiziaria;

c) qualora l'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria possa pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato;

d) qualora vi siano fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire sullo svolgimento o sull'esito del processo e non risulti che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla domanda di assistenza giudiziaria».

---

#### 4.14

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO

*Al comma 1, alla lettera a), al numero 5), sostituire le parole: «che l'autorità giudiziaria possa autorizzare», con le seguenti: «che l'autorità giudiziaria possa ammettere», e sostituire le parole: «dandone comunicazione al Ministro della giustizia se la richiesta proviene da autorità diverse da quelle di Stati membri dell'Unione europea», con le seguenti: «previa autorizzazione del Ministro della giustizia».*

---

#### 4.15

DI MAGGIO, COMPAGNA

*Al comma 1, alla lettera a), al numero 5), dopo le parole: «, con decreto motivato» inserire le seguenti: «, tenuto conto del principio di reciprocità».*

---

#### 4.16

I RELATORI

*Al comma 1, alla lettera a), al numero 5), sopprimere le parole: «se la richiesta proviene da autorità diverse da quelle di Stati membri dell'Unione europea».*

---

**4.17**

DI MAGGIO, COMPAGNA

*Al comma 1, alla lettera a), al numero 6), dopo le parole: «e che questa possa presentare richieste complementari;» aggiungere il seguente periodo: «fatto salvo il principio di reciprocità, se la richiesta proviene da autorità diverse da quelle di Stati membri dell'Unione Europea;».*

---

**4.18**

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

*Al comma 1, alla lettera a), sopprimere il numero 7).*

---

**4.19**

DI MAGGIO, COMPAGNA

*Al comma 1, alla lettera a), al numero 7), dopo le parole: «, in quanto compatibili,» inserire le seguenti: «e fatto salvo il principio di reciprocità,».*

---

**4.20**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

*Al comma 1, alla lettera a), al numero 8), sostituire le parole: «disciplinandone le modalità e le condizioni di utilizzabilità» con le seguenti: «secondo le modalità di cui all'articolo 146-bis delle disposizioni attuative del codice di procedura penale».*

---

**4.21**

DI MAGGIO, COMPAGNA

*Al comma 1, alla lettera a), sopprimere i numeri 9), 10) e 11).*

---

**4.22**

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO

*Al comma 1, alla lettera a), sostituire il numero 9) con il seguente:*

«9) prevedere che, previa autorizzazione del Ministro della giustizia, il procuratore della Repubblica possa, in casi predeterminati, concordare con le competenti autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea, ovvero, se previsto da accordi internazionali in vigore per lo Stato, di altri Stati, la costituzione di squadre investigative comuni;».

*Conseguentemente, dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Previa autorizzazione del Ministro della giustizia, il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini relative ai delitti di cui agli articoli 51, commi 3-*bis*, 3-*quater* e 3-*quinq*ues, e 407, comma 2, lettera *a*), del codice di procedura penale o a delitti per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, può richiedere la costituzione di una o più squadre investigative comuni."

2. All'articolo 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'istituzione della squadra investigativa comune avviene con la sottoscrizione di un atto costitutivo, previa autorizzazione del Ministro della giustizia, ad opera del procuratore della Repubblica e dell'autorità competente dello Stato membro o degli Stati membri coinvolti."».

**4.23**

I RELATORI

*Al comma 1, alla lettera a), al numero 9), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, dando comunicazione al Ministro della giustizia dell'avvenuto accordo».*

**4.24**

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

*Al comma 1, alla lettera a), al numero 12), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo quanto previsto in materia di utilizzabilità degli atti dall'ordinamento processuale penale italiano».*

---

**4.25**

I RELATORI

*Al comma 1, alla lettera a), al numero 13), anteporre il seguente periodo: «prevedere che nei casi in cui la domanda di assistenza giudiziaria ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito o di un imputato davanti all'autorità giudiziaria straniera, il Ministro della giustizia non dia corso alla medesima qualora lo Stato richiedente non offra idonea garanzia in ordine all'immunità della persona citata;».*

---

**4.26**

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO

*Al comma 1, alla lettera b), sostituire il numero 2), con il seguente:*

*«2) prevedere il potere del Ministro della giustizia di subordinare a condizione la concessione dell'extradizione e di rifiutare in ogni caso l'extradizione per un reato politico oppure quando vi è ragione di ritenere che l'imputato o il condannato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero alla pena di morte o a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona».*

---

**4.27**

I RELATORI

*Al comma 1, alla lettera b), al numero 2), sopprimere le parole: «in casi predeterminati» e sostituire la parola: «prevista», con le seguenti: «, salvo quanto previsto».*

---

**4.28**

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO

*Al comma 1, alla lettera b), dopo il numero 2), inserire il seguente:*

«2-bis) prevedere, ai fini della garanzia giurisdizionale in materia di estradizione per l'estero, la competenza della Corte d'appello che decide su richiesta del Procuratore generale, nonché la disciplina del relativo procedimento, anche con riferimento all'applicazione delle misure cautelari, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, e 25 della legge 22 aprile 2005, n. 69, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, e fermo restando in ogni caso il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;».

---

**4.29**

I RELATORI

*Al comma 1, alla lettera b), dopo il numero 2), inserire il seguente:*

«2-bis) prevedere, ai fini della garanzia giurisdizionale in materia di estradizione per l'estero, la competenza della Corte d'appello che decide su richiesta del Procuratore generale;».

---

**4.30**

I RELATORI

*Al comma 1, alla lettera b), dopo il numero 4), inserire i seguenti:*

«4-bis) prevedere che, quando non esiste convenzione o questa non dispone diversamente, la corte di appello pronunci sentenza favorevole all'extradizione se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna e se, per lo stesso fatto, nei confronti della persona della quale è domandata l'extradizione, non è in corso procedimento penale né è stata pronunciata sentenza irrevocabile nello Stato;

4-ter) prevedere che, in ogni caso, la corte di appello pronunci sentenza contraria all'extradizione:

a) se per il fatto per il quale è domandata l'extradizione è prevista la pena di morte dalla legge dello Stato estero;

b) se per il reato per il quale l'extradizione è stata domandata, la persona è stata o sarà sottoposta a un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti fondamentali;

c) se la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata l'extradizione contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;

d) se vi è motivo di ritenere che la persona verrà sottoposta ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona;».

---

#### 4.31

I RELATORI

*Al comma 1, alla lettera b), dopo il numero 5), inserire il seguente:*

«5-bis) prevedere che il Ministro della giustizia sia competente a decidere in ordine all'accettazione delle condizioni eventualmente poste dallo Stato estero per concedere l'extradizione, purché non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, e che l'autorità giudiziaria sia vincolata al rispetto delle condizioni accettate;».

---

#### 4.32

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO

*Al comma 1, alla lettera c), dopo il numero 1) inserire i seguenti:*

«1-bis) prevedere che la trasmissione della sentenza di cui al n. 1) avvenga per il tramite del Ministro della giustizia;

1-ter) prevedere, ai fini di cui al n. 1), la competenza della Corte d'appello che decide su richiesta del Procuratore generale, nonché la disciplina del relativo procedimento, anche con riferimento all'applicazione delle misure cautelari, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, e fermo restando in ogni



caso il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;».

---

#### 4.33

##### I RELATORI

*Al comma 1, alla lettera c), dopo il numero 1), inserire i seguenti:*

«1-bis) prevedere, ai fini della garanzia giurisdizionale nelle ipotesi di cui al numero 1, la competenza della Corte di appello e che la sentenza straniera non possa essere riconosciuta se:

1-bis.1) la sentenza non è divenuta irrevocabile per le leggi dello Stato in cui è stata pronunciata;

1-bis.2) la sentenza contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;

1-bis.3) la sentenza non è stata pronunciata da un giudice indipendente e imparziale ovvero l'imputato non è stato citato a comparire in giudizio davanti all'autorità straniera ovvero non gli è stato riconosciuto il diritto a essere interrogato in una lingua a lui comprensibile e a essere assistito da un difensore;

1-bis.4) vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali abbiano influito sullo svolgimento o sull'esito del processo;

1-bis.5) il fatto per il quale è stata pronunciata la sentenza non è previsto come reato dalla legge italiana;

1-bis.6) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile;

1-bis.7) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è in corso nello Stato procedimento penale;

1-bis.8) la sentenza straniera, di cui è chiesto il riconoscimento ai fini dell'esecuzione di una confisca, ha per oggetto beni la cui confisca non sarebbe possibile secondo la legge italiana qualora per lo stesso fatto si procedesse nello Stato;

1-ter. La Corte di appello, quando pronuncia il riconoscimento ai fini dell'esecuzione di una sentenza straniera, determina la pena che deve essere eseguita nello Stato. A tal fine essa converte la pena stabilita nella sentenza straniera in una delle pene previste per lo stesso fatto dalla legge italiana. Tale pena, per quanto possibile, deve corrispondere per natura a quella inflitta con la sentenza straniera. La quantità della pena è determinata, tenendo eventualmente conto dei criteri di ragguaglio previsti dalla legge italiana, sulla base di quella fissata nella sentenza straniera; tuttavia tale quantità non può eccedere il limite massimo previsto per lo stesso fatto dalla legge italiana. Quando la quantità della pena non è stabilita

nella sentenza straniera, la Corte la determina sulla base dei criteri indicati negli articoli 133, 133-*bis* e 133-*ter* del codice penale. In nessun caso la pena così determinata può essere più grave di quella stabilita nella sentenza straniera. Se nello Stato estero nel quale fu pronunciata la sentenza l'esecuzione della pena è stata condizionalmente sospesa, la Corte dispone inoltre, con la sentenza di riconoscimento, la sospensione condizionale della pena a norma del codice penale; se in detto Stato il condannato è stato liberato sotto condizione, la Corte sostituisce alla misura straniera la liberazione condizionale e il magistrato di sorveglianza, nel determinare le prescrizioni relative alla libertà vigilata, non può aggravare il trattamento sanzionatorio complessivo stabilito nei provvedimenti stranieri».

---

#### 4.34

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO

*Al comma 1, alla lettera c), sopprimere il numero 2).*

---

#### 4.35

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO

*Al comma 1, alla lettera d), al numero 2), sostituire le parole: «prevedere che» con le seguenti: «prevedere, a condizione di reciprocità, che per gli Stati membri dell'Unione europea» e sostituire le parole: «prevedere che per gli Stati membri dell'Unione europea» con le seguenti: «prevedere, a condizione di reciprocità, che per gli Stati membri dell'Unione europea».*

---

#### 4.36

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO

*Al comma 1, alla lettera d), al numero 6), sopprimere le parole: «e che non possa essere sindacato il merito della decisione, il cui riconoscimento sia chiesto dall'autorità di altri Stati membri dell'Unione europea».*

---

**4.37**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

*Al comma 1, alla lettera d), al numero 6), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto di quanto previsto in materia di riconoscimento delle decisioni giudiziarie dall'ordinamento processuale penale italiano».*

---

**4.38**

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO

*Al comma 1, alla lettera d), sopprimere il numero 7).*

---

**4.0.1**

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. All'articolo 431 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, alla lettera *b)*, dopo le parole: "polizia giudiziaria" sono aggiunte le seguenti: "anche sul territorio di uno Stato membro dell'Unione Europea da squadre investigative comuni";

*b)* al comma 1, dopo la lettera *h)*, è aggiunta la seguente: "*h-bis*) l'atto costitutivo delle squadre investigative comuni al completo di tutti gli allegati e delle sue eventuali modificazioni".

2. All'articolo 6 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34, il comma 2 è abrogato».

---

**4.0.2**

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. All'articolo 4, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34, sono aggiunte le seguenti parole: ", fermo restando comunque il rispetto dei termini di durata massima delle indagini preliminari previsti dal codice di procedura penale"».

---

**4.0.3**

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art.4-bis.**

1. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34, dopo le parole: "gli atti compiuti all'estero dalla squadra investigativa comune" sono inserite le seguenti: ", non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano,"».

---

**Art. 5.****5.1**

I RELATORI

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla rubrica, dopo le parole: «per l'estero» inserire le seguenti: «a tutela dei diritti fondamentali»;*

b) *al comma 1 premettere il seguente:*

«01. All'articolo 698, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Se il fatto per il quale è domandata l'extradizione è punito con la pena di morte secondo la legge dello Stato estero, l'extradizione può es-

sere concessa solo quando l'autorità giudiziaria accerta che è stata adottata una decisione irrevocabile che commina una pena diversa dalla pena di morte o, se questa è stata inflitta, l'abbia commutata in una pena diversa, comunque nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1"».

---

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Mercoledì 30 marzo 2016

**Sottocommissione per i pareri****143<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente della Commissione*  
**TORRISI***La seduta inizia alle ore 9,50.*

**Schema di decreto ministeriale recante adozione di un'integrazione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e dell'aggiornamento della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (n. 284)**

(Osservazioni alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il relatore TORRISI (*AP (NCD-UDC)*), dopo aver illustrato lo schema di decreto ministeriale in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive.

La Sottocommissione concorda.

**(1949) Deputato VERINI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> riunite su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostantivo)

Il relatore COLLINA (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostantivo.

Conviene la Sottocommissione.

(2085) *Legge annuale per il mercato e la concorrenza*, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COLLINA (PD) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 10.*

## Plenaria

### 381<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)

*Presidenza della Presidente*  
FINOCCHIARO

*La seduta inizia alle ore 10,05.*

#### IN SEDE CONSULTIVA

(2298) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio*, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)

Il relatore COLLINA (PD) riferisce sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 18 del 14 febbraio 2016, per la valutazione circa la sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza. Ricorda che, sebbene la Camera dei deputati abbia apportato modifiche anche rilevanti al decreto-legge, l'esame, in questa fase, ha per oggetto il testo del provvedimento così come è stato emanato dal Governo.

Il decreto-legge, composto di 18 articoli divisi in 4 capi, reca misure concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.

Il capo I, composto dagli articoli 1 e 2, è volto a riformare il settore bancario cooperativo. In sintesi, si prevede che l'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo (BCC) sia consentito solo alle imprese bancarie cooperative che siano parte di un gruppo bancario cooperativo. Al fine del rafforzamento del patrimonio e del legame

con i soci di ogni BCC, sono innalzati i limiti al numero minimo di soci (da 200 a 500) e al valore nominale della partecipazione detenibile da ciascun socio (da 50.000 a 100 mila euro). Si stabilisce, inoltre, che la BCC esclusa da un gruppo bancario cooperativo possa continuare l'attività bancaria solo a seguito di un'autorizzazione della Banca d'Italia e trasformazione in società per azioni.

Il gruppo bancario cooperativo è composto dalla società per azioni capogruppo autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, dalle banche di credito cooperativo che aderiscono al contratto e hanno adottato le connesse clausole statutarie e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla capogruppo. Il contratto di coesione indica la banca capogruppo e i poteri ad essa attribuiti, i quali, nel rispetto delle finalità mutualistiche, devono contemplare l'individuazione e l'attuazione degli indirizzi strategici e obiettivi operativi del gruppo, nonché gli altri poteri necessari per l'attività di direzione e coordinamento. Si prevede l'obbligo di stabilire contrattualmente la garanzia in solido delle obbligazioni assunte dalla capogruppo e dalle altre banche aderenti; si consente alle BCC di emettere strumenti finanziari partecipativi e si prevede l'esenzione dall'obbligo di devolvere il patrimonio ai fondi mutualistici nei casi di fusione, trasformazione, scissione e cessione di rapporti giuridici in blocco, ove la banca interessata abbia un patrimonio netto superiore a 200 milioni di euro e versi all'erario il 20 per cento delle proprie riserve (cosiddetto *opting-out*); le BCC possono emettere azioni di finanziamento anche al di fuori di casi di inadeguatezza patrimoniale o amministrazione straordinaria, ove siano sottoscritte dalla capogruppo.

L'articolo 2 prevede un termine di 18 mesi dall'entrata in vigore del decreto attuativo del Ministro dell'economia e delle finanze per l'invio da parte della potenziale banca capogruppo alla Banca d'Italia della documentazione prevista e un termine per la stipula del contratto di coesione di 90 giorni dall'accertamento preventivo della Banca d'Italia dei requisiti previsti. Si prevede, inoltre, una clausola di *opting-in*, in virtù della quale, entro 90 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese di un nuovo gruppo bancario cooperativo, una BCC può chiedere di aderire al gruppo costituito.

Il capo II, composto dagli articoli da 3 a 13, definisce un meccanismo per smaltire i crediti in sofferenza presenti nei bilanci bancari, da attuare mediante la concessione di garanzie dello Stato, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione che abbiano ad oggetto crediti in sofferenza.

Si segnala che oggetto della garanzia dello Stato sono solo le cartolarizzazioni cosiddette *senior*, ossia quelle considerate più sicure in quanto sopportano per ultime le perdite derivanti da recuperi sui crediti inferiori alle attese. Non si procede al rimborso dei titoli più rischiosi se prima non sono integralmente rimborsate le *tranches* di titoli coperte dalle garanzie di Stato. Le garanzie possono essere chieste dalle società che cartolarizzano e cedono i crediti in sofferenza, a fronte del pagamento di una commissione periodica al Tesoro, calcolata come percentuale annua sull'ammontare garantito. Il prezzo della garanzia è di mercato – come anche ri-



badito dalla Commissione europea – al fine di non dar vita ad aiuti di Stato. Si prevede che il prezzo della garanzia sia crescente nel tempo, allo scopo di tener conto dei maggiori rischi connessi a una maggiore durata dei titoli e di introdurre nel meccanismo un incentivo a recuperare velocemente i crediti.

Il capo III, comprendente gli articoli da 14 a 17, reca disposizioni fiscali relative alle procedure di crisi. In particolare, l'articolo 14 consente di escludere da tassazione, in quanto non costituiscono sopravvenienze attive, i contributi ricevuti a titolo di liberalità dalle imprese soggette a procedure concorsuali – fallimento, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione del debito, liquidazione coatta amministrativa – e a procedure di amministrazione straordinaria ovvero di gestione di crisi per gli enti creditizi fino ai 24 mesi successivi alla chiusura della procedura.

L'articolo 15 disciplina il trattamento, ai fini delle imposte dirette, da applicare alle operazioni di cessione a un ente ponte dei diritti, delle attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione. In sostanza, il trattamento fiscale di tali cessioni è equiparato a quello attualmente previsto in caso di fusioni o di scissioni.

L'articolo 16 prevede l'applicazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa sui trasferimenti di immobili nell'ambito di vendite giudiziarie effettuati dalla data di entrata in vigore del provvedimento fino al 31 dicembre 2016.

Compreso nel capo IV, l'articolo 17 disciplina la procedura e le condizioni per la concessione diretta di crediti, a soggetti diversi da consumatori, da parte di fondi di investimento alternativi istituiti in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea.

L'articolo 18, infine, dispone in ordine all'entrata in vigore.

Considerate la necessità e l'urgenza di avviare il processo di riforma del settore bancario cooperativo, al fine di rafforzare la stabilità del sistema nel suo complesso, nonché di concedere, a titolo oneroso, una garanzia dello Stato sulle passività emesse nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione e, infine, di definire il regime fiscale della cessione di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a un ente ponte, propone alla Commissione un parere che riconosca sussistenti i presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

La PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno, a partire dalla seduta convocata per oggi alle ore 16, è integrato con l'esame per il parere sulla sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità ed urgenza del disegno di legge n. 2299 (Conversione in legge del decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca).

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 10,20.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 99**

*Presidenza della Presidente*  
**FINOCCHIARO**

*Orario: dalle ore 13,35 alle ore 14,45*

*AUDIZIONE INFORMALE SUL DDL 2092 E CONNESSI (DISPOSIZIONI IN MATERIA  
DI CITTADINANZA)*

**Plenaria**

**382<sup>a</sup> Seduta (1<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza della Presidente*  
**FINOCCHIARO**

*Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando  
e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca An-  
gela D'Onghia.*

*La seduta inizia alle ore 16.*

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE  
AUDIZIONI*

La PRESIDENTE comunica che, al termine della riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, che si è tenuta in data odierna, alcuni dei soggetti intervenuti in audizione informale sui ddl 2092 e connessi, recanti disposizioni in materia di cittadinanza, hanno depositato o comunque preannunciato la trasmissione di documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

## IN SEDE CONSULTIVA

**(2299) Conversione in legge del decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)

La presidente FINOCCHIARO (PD) riferisce sul decreto-legge n. 42 del 29 marzo 2016. Il provvedimento, che è composto di quattro articoli, introduce alcune disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca.

L'articolo 1 prevede il prolungamento del programma «Scuole Belle» dal 1° aprile al 30 novembre 2016, per assicurare la prosecuzione degli interventi di piccola manutenzione, decoro e ripristino funzionale degli edifici scolastici. Lo stanziamento previsto è di 64 milioni.

Il comma 2 del medesimo articolo reca modifiche al decreto-legge n. 58 del 2014. In particolare, si prevede che nella Regione Campania e nella Regione Sicilia, ove non è ancora attiva la convenzione-quadro Consip per l'affidamento dei servizi di pulizia e altri servizi ausiliari, sia prorogato dal 31 luglio al 31 dicembre 2016 il termine entro il quale le istituzioni scolastiche provvedono all'acquisto dei servizi di pulizia e ausiliari dai medesimi soggetti che li assicuravano alla data del 31 marzo 2014.

Inoltre, nelle Regioni ove le convenzioni Consip risultano scadute, le scuole possono acquistare il servizio di pulizia alle condizioni tecniche previste dalla convenzione Consip e alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle Regioni in cui è attiva la convenzione.

All'articolo 2 si prevede la stabilizzazione e il riconoscimento della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso *Science Institute* (GSSI) per consentire la prosecuzione delle attività, visti anche gli importanti risultati ottenuti per il rilancio dello sviluppo del sistema didattico e produttivo dei territori terremotati dell'Abruzzo. Per questo scopo è assegnato un contributo di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Inoltre, è previsto che la Scuola possa procedere al reclutamento del personale necessario per l'avvio delle attività e delle relative procedure di accreditamento, anche in deroga ai limiti posti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 dicembre 2014.

Infine, l'articolo 3 reca le coperture finanziarie degli oneri derivanti dalle disposizioni in esame, mentre l'articolo 4 dispone in ordine all'entrata in vigore.

Considerate la necessità e l'urgenza di garantire il mantenimento del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici e di assicurare la prosecuzione delle attività di alto contenuto scientifico e tecnologico della scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso *Science Institute*, propone alla Commissione un parere che riconosca sussistenti i presupposti di necessità e urgenza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(2298) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio*, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Ha inizio la discussione.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) evidenzia, in primo luogo, che una riforma complessa come quella del settore del credito cooperativo, che coinvolge un'alta percentuale degli sportelli bancari italiani, dovrebbe essere realizzata attraverso un disegno di legge ordinario. Del resto, anche la Corte costituzionale, con la sentenza n. 220 del 2013, ha escluso che una organica riforma ordinamentale possa essere integralmente realizzata mediante decreto-legge, strumento che – al contrario – dovrebbe contenere soltanto misure di immediata applicazione.

Peraltro, in considerazione della ristrettezza dei tempi a disposizione per la conversione del decreto, sarà impossibile per il Senato approfondire adeguatamente il tema e apportare eventuali modificazioni. Infatti, si prefigura l'ipotesi che – in occasione del voto in Assemblea – il Governo ponga la questione di fiducia, come del resto è già accaduto alla Camera dei deputati.

Dopo aver rilevato l'insussistenza dei presupposti di necessità e urgenza, annuncia il proprio voto contrario.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*) critica il ripetuto ricorso da parte del Governo alla decretazione d'urgenza, a prescindere dalla effettiva necessità e indifferibilità dell'intervento normativo, tanto più su un argomento così complesso come quello del credito cooperativo.

Pur convenendo sulla necessità di una riforma strutturale del settore, ritiene tuttavia assolutamente inopportuna l'adozione di un decreto-legge, non solo per i richiami della Corte costituzionale nella già citata sentenza n. 220, ma anche perché si rischierebbe di apportare modifiche né sistematiche né organiche al testo unico bancario e ai codici civile e di procedura civile, con gravi rischi per i risparmiatori italiani.

Assicura la più ampia disponibilità, da parte del suo Gruppo, ad affrontare le criticità delle banche di credito cooperativo, come anche di quelle popolari, sebbene si tratti ormai di misure intempestive, rispetto a quelle adottate da altri Paesi a tutela dei propri istituti bancari di prossimità. È opportuno, però, che si proceda con un disegno di legge ordinario, per consentire un dibattito approfondito e organico.

Peraltro, appare improprio che il provvedimento rechi norme di rango secondario a efficacia differita. Anche questo, a suo avviso, è suscettibile

di determinare un ulteriore vizio di legittimità costituzionale, che si aggiunge alla violazione dell'articolo 77 della Costituzione, per carenza dei presupposti di necessità e urgenza.

Infine, con riferimento al contenuto del provvedimento, nonostante le modifiche apportate in prima lettura abbiano effettivamente migliorato il testo, ritiene censurabile il tentativo di accorpare le banche di credito cooperativo in una sorta di *holding*, con il rischio di alterare la finalità mutualistica della cooperazione, prevista dall'articolo 45 della Costituzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

La PRESIDENTE comunica che è convocata un'ulteriore seduta per oggi alle ore 18,30 o comunque al termine dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

### Plenaria

#### 383<sup>a</sup> Seduta (2<sup>a</sup> pomeridiana)

*Presidenza della Presidente*  
FINOCCHIARO

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 19,45.*

#### IN SEDE CONSULTIVA

**(2298) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi.

Il senatore ENDRIZZI (M5S), nell'annunciare il voto contrario del suo Gruppo, segnala criticamente che il decreto-legge presenta un carat-

tere di spiccata eterogeneità, sintomo – come rilevato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale – della carenza dei presupposti di necessità e di urgenza.

Osserva, in particolare, che il provvedimento appare chiaramente privo del requisito dell'urgenza, considerando che molte misure ivi previste richiedono disposizioni attuative, mentre altre hanno effetti differiti nel tempo.

Inoltre, appare censurabile, a suo avviso, la scelta, compiuta dal Governo, di ricorrere allo strumento del decreto-legge per realizzare interventi di carattere ordinamentale, per i quali sarebbe invece necessario un disegno di legge ordinario, come ha affermato la stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 220 del 2013.

Rileva, in conclusione, che molte norme contenute nel decreto-legge, oltre ad essere censurabili circa il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 77 della Costituzione, presentano ulteriori, gravi profili di incostituzionalità, soprattutto in riferimento agli articoli della Carta relativi ai rapporti economici.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) dichiara il proprio voto contrario.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole, proposto dal relatore, sulla sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza.

*La seduta termina alle ore 20.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

Mercoledì 30 marzo 2016

**Plenaria****283<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
**D'ASCOLA**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiaroli.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1932) Doris LO MORO ed altri. – Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 marzo.

Il presidente D'ASCOLA ricorda che è ancora aperta la discussione generale e pertanto invita i senatori che abbiano intenzione di partecipare alla discussione ad intervenire nella seduta odierna. Per altro verso, in ordine alla difficile applicabilità dell'articolo 338 del codice penale e ai rilievi fatti a tale riguardo dal senatore Caliendo nella precedente seduta, alla luce delle indicazioni della giurisprudenza di legittimità, si sofferma su una recente sentenza della Corte di cassazione. In particolare ricorda che la seconda sezione della Cassazione penale, con la sentenza n. 5611 del 17 gennaio 2012, ha affermato che il delitto di cui all'articolo 338 del codice penale è configurabile anche nei casi in cui l'agente abbia minacciato un solo componente dell'organo collegiale (nella specie il sindaco), non in presenza dello stesso organo collegiale riunito, essendo sufficienti la coscienza e la volontà dell'agente di minacciare attraverso il singolo componente l'intero organo collegiale allo scopo di impedirne o turbarne l'attività.

Il relatore CUCCA (*PD*) quindi richiama l'attenzione sull'aumento dei casi di minacce ed intimidazioni agli amministratori locali dall'inizio dell'anno 2016. In particolare ricorda che, nelle ultime settimane, tutti i *media* hanno posto l'accento sul fenomeno in questione che sta dilagando da nord a sud della penisola. Ricorda, altresì, che da più parti si chiede al Governo di mettere in atto tutte le misure di sicurezza possibili, e al Parlamento di esaminare e di approvare rapidamente la proposta di legge in titolo, avanzata dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali, costituita all'inizio di questa legislatura. Auspica, pertanto, che la Commissione possa procedere rapidamente all'approvazione del disegno di legge in esame, al fine di dare una risposta concreta agli amministratori locali che, in questo momento, si sentono sotto assedio e alle collettività locali coinvolte in siffatti atti criminosi.

Il senatore LUMIA (*PD*) ribadisce ancora una volta l'importanza del provvedimento in titolo, chiedendo al Presidente D'Ascola che nella seduta odierna sia conclusa la discussione generale e sia fissato il termine per la presentazione degli emendamenti. Rinnova altresì la richiesta a che tutti i Gruppi parlamentari presenti in Commissione convengano sull'opportunità di domandare alla Presidenza del Senato la riassegnazione del disegno di legge in titolo in sede deliberante.

Il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*) osserva che la formulazione di cui all'articolo 3 del disegno di legge in esame sottende una norma che potrebbe essere fraintesa e risultare alquanto impopolare, poiché il nuovo articolo 339-*bis* del codice penale configura una circostanza aggravante ad effetto speciale in caso di atti intimidatori, tra l'altro, anche ai danni di un componente di un corpo politico.

Il presidente D'ASCOLA, replicando alla richiesta del senatore Lumia in ordine alla riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge in titolo, ricorda che non tutti i rappresentanti dei Gruppi parlamentari presenti in Commissione si sono espressi a favore di tale riassegnazione.

Fissa quindi il termine per la presentazione degli emendamenti per lunedì 11 aprile, alle ore 12.

Il senatore LUMIA (*PD*) osserva che il termine per la presentazione degli emendamenti potrebbe essere più breve, alla luce della rilevanza e dell'attualità della materia in esame.

Il presidente D'ASCOLA replica che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in esame deve comunque essere successivo a quello relativo al disegno di legge in materia di negazionismo (atto Senato n. 54-B), già fissato per il 6 aprile prossimo.



Il senatore LUMIA (*PD*) non è d'accordo, in quanto la Commissione ha già convenuto sulle modifiche da apportare al disegno di legge n. 54-B, che pertanto occuperanno un tempo minimo di lavoro in capo ai componenti della Commissione medesima.

Il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*) concorda con la decisione del presidente D'Ascola di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo per una data successiva a quella già prevista per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge sul negazionismo.

Resta quindi stabilito che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo è fissato per lunedì 11 aprile, alle ore 12.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

**(1627) Deputato BOLOGNESI ed altri. – Introduzione nel codice penale del reato di inquinamento processuale e depistaggio**, approvato dalla Camera dei deputati

**(984) LO GIUDICE ed altri. – Introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente il reato di depistaggio**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 marzo.

Il senatore LUMIA (*PD*) osserva che, con la modifica introdotta all'articolo 375 del codice penale, il disegno di legge n. 1627 introduce una nuova fattispecie delittuosa che prevede la punibilità della condotta volta dolosamente ad impedire e ad ostacolare un'indagine o un processo penale; si tratta di una riforma ordinamentale che può avere riflessi non trascurabili e senz'altro condivisibile. Auspica, pertanto, che anche su questo disegno di legge la Commissione possa rapidamente concludere i lavori, eventualmente anche con una riassegnazione in sede deliberante, ove sul punto vi sia il consenso necessario.

Il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*) osserva che le modifiche apportate alla normativa vigente dal disegno di legge n. 1627 sembrano non essere molto innovative, in quanto vengono, in sostanza, definite con un termine legislativo nuovo delle fattispecie di reato già contemplate dall'ordinamento.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SULLO SVOLGIMENTO DELLA DISCUSSIONE GENERALE DEI DISEGNI DI LEGGE  
N. 2067 E CONNESSI*

In ordine all'esame dei disegni di legge n. 2067 e connessi, sulla riforma del processo penale, il presidente D'Ascola ricorda che aveva invitato i componenti della Commissione ad iscriversi entro una certa data per intervenire in discussione generale; entro la predetta data è pervenuta peraltro solo l'iscrizione a parlare del senatore Caliendo. Avverte che, comunque, è sua intenzione destinare alla discussione generale dei predetti disegni di legge quattro sedute della Commissione. Invita quindi i senatori che intendano intervenire in discussione generale ad iscriversi in tempo utile e, in ogni caso, entro la conclusione della prima delle sedute in questione.

Il senatore LUMIA (*PD*) osserva che dedicare quattro sedute alla discussione generale dei predetti disegni di legge sul processo penale significa impegnare un gran numero di ore dell'attività della Commissione, quantunque la complessità della materia richieda un'attività istruttoria approfondita.

Si svolge quindi un breve dibattito sulle modalità di svolgimento della discussione generale in questione, al quale partecipano i senatori PAGLIARI (*PD*), GINETTI (*PD*) e MUSSINI (*Misto*).

*La seduta termina alle ore 15,50.*

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

Mercoledì 30 marzo 2016

**Plenaria****169<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
**LATORRE***Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giocchino Alfano.**La seduta inizia alle ore 15,05.**IN SEDE CONSULTIVA***Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (n. 264)**(Osservazioni alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive con rilievo)

Il relatore Luciano ROSSI (*AP (NCD-UDC)*) illustra il provvedimento, che completa l'attuazione della riforma della struttura del bilancio dello Stato secondo quanto stabilito dall'articolo 40, comma 1, della legge n. 196 del 2009.

Coerentemente con i principi fissati dalla legge delega, lo schema di decreto si pone i seguenti obiettivi: revisione dei programmi, delle missioni e della struttura del bilancio dello Stato, introduzione delle azioni quali unità elementari della gestione e della rendicontazione, modifica della struttura delle note integrative del disegno di legge di bilancio e di quelle allegate al rendiconto generale dello Stato, riordino delle appendici e degli allegati del bilancio dello Stato, aggiornamento delle modalità di programmazione delle risorse finanziarie dello Stato, introduzione della contabilità integrata e del piano dei conti integrato, modifica delle disposizioni relative alla disciplina delle contabilità speciali aperte a seguito del verificarsi di calamità naturali e, infine, introduzione del bilancio di genere.

Procede quindi alla disamina dell'articolato, rilevando che gli articoli da 1 a 3 recano numerose modifiche agli articoli della legge di contabilità n. 196 del 2009 che disciplinano il bilancio di previsione dello Stato (in particolare gli articoli 21 e 25) ai fini del completamento della riforma in senso funzionale della struttura del bilancio dello Stato, organizzata per missioni e programmi. Di specifico interesse per la Commissione risultano i commi da 3 a 6 dell'articolo 3, volti a scorporare dal disegno di legge di bilancio alcune relazioni che attualmente costituiscono allegati ai documenti di bilancio delle amministrazioni interessate, al fine di renderli documenti a sé stanti, da presentare annualmente in concomitanza con la presentazione del disegno di legge del bilancio. Rientrano infatti, tra le relazioni in questione, quelle sullo stato di attuazione dei programmi del Ministero della difesa, allegate allo stato di previsione del Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 54 del Codice dell'ordinamento militare.

Gli articoli da 4 a 6 introducono quindi innovazioni rilevanti in relazione alla programmazione delle risorse e al monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di spesa, ampliando al contempo i margini di flessibilità di bilancio, sia in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio che in fase gestionale, funzionali a consentire alle amministrazioni una migliore allocazione e programmazione delle risorse ed una maggiore tempestività nei pagamenti.

Spicca, al riguardo, l'intervento normativo di cui all'articolo 5, che consentirà variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie di ciascun programma nell'ambito di uno stesso stato di previsione da parte del Ministro competente, variazioni compensative nell'ambito degli stanziamenti di spesa di ciascuna azione, e variazioni compensative nell'ambito di ciascuno stato di previsione tra gli stanziamenti di bilancio iscritti nella categoria dei «consumi intermedi» e quelli iscritti nella categoria degli «investimenti fissi lordi».

L'articolo 7 aggiunge quindi alla legge di contabilità due ulteriori articoli volti al perfezionamento del raccordo tra le autorizzazioni di cassa del bilancio dello Stato e la gestione di tesoreria. In particolare, viene inserito il nuovo articolo 44-ter, prevedendo l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze per individuare le gestioni operanti su contabilità speciali e conto di tesoreria al fine di ricondurre le stesse a regime di contabilità ordinaria ovvero per sopprimerle, fatta eccezione per quelle escluse da tale processo dal comma 3 dello stesso articolo.

Al riguardo, l'oratore osserva che, poiché tra le gestioni escluse non figurano quelle facenti capo al Ministero della difesa, si pone il problema di tenere in dovuta considerazione le necessità funzionali operative delle Forze armate, per le quali risulta invece indispensabile gestire con procedure rapide le strutture organizzative dislocate sul territorio nazionale e all'estero.

L'articolo 8 reca disposizioni in materia di contabilità integrata, mentre l'articolo 9 prevede l'avvio di una sperimentazione dell'adozione di un bilancio di genere.

Da ultimo, l'articolo 10 abroga l'articolo 609 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (regio decreto 23 maggio 1924, n. 827), in virtù delle nuove disposizioni introdotte dall'articolo 7, mentre il successivo articolo 11 reca la copertura finanziaria del provvedimento.

Conclude proponendo alla Commissione uno schema di osservazioni non ostantive con rilievo (pubblicato in allegato).

Il presidente LATORRE consta che non vi sono iscritti a parlare in sede di discussione generale. Domanda quindi se qualcuno intenda intervenire per dichiarazione di voto.

Il senatore SANTANGELO (*M5S*) osserva che lo schema di decreto amplia a dismisura la discrezionalità del Governo nella assegnazione delle risorse, violando i principi e i criteri direttivi della delega, incidendo negativamente sulla trasparenza del bilancio dello Stato e mortificando, da ultimo, le prerogative parlamentari di controllo. Preannuncia quindi, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto contrario sullo schema di osservazioni predisposto dal relatore.

Preannuncia del pari il voto contrario, a nome della propria parte politica, il senatore Mario MAURO (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*), ponendo l'accento sull'eccessivo indebolimento dei poteri di controllo del Parlamento.

Interviene, da ultimo, il senatore DIVINA (*LN-Aut*): condividendo quanto poc'anzi osservato dal senatore Mario Mauro, rileva che il provvedimento si inserisce in un percorso sostanzialmente involutivo e connotato dall'eccessiva preminenza del potere esecutivo e preannuncia, pertanto, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto contrario.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone in votazione lo schema di osservazioni non ostantive con rilievo predisposto dal relatore, che risulta approvato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e n. 8 (n. 277)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 marzo.

Il presidente LATORRE, nel riepilogare brevemente l'*iter* del provvedimento, ricorda che, nella giornata di domani, avranno luogo, congiuntamente con la Commissione difesa della Camera dei deputati, le audizioni

informali rispettivamente dell'ispettore generale della Sanità militare e delle rappresentanze militari e civili del personale.

Informa quindi la Commissione che le successive audizioni del Capo di Stato maggiore della Difesa e dei responsabili per la valorizzazione e la dismissione degli immobili del Ministero della difesa, si terranno presumibilmente nella prossima settimana e che, in particolare, i Commissari possono già da ora far pervenire quesiti scritti che saranno tempestivamente inoltrati al Capo di Stato maggiore della difesa.

Si apre un dibattito sull'ordine dei lavori.

Ad avviso del senatore Mario MAURO (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*) sarebbe opportuno anche un confronto politico con il Ministro della difesa, nell'ambito di una specifica audizione.

Il PRESIDENTE, nel precisare che tale audizione non era stata programmata proprio al fine di evitare qualsiasi influenza governativa nella formazione dell'indirizzo parlamentare, assicura il senatore Mauro che la sua richiesta sarà tenuta in debita considerazione.

Il senatore PEGORER (*PD*) domanda se, nell'ambito dell'audizione dei responsabili per la valorizzazione degli immobili della Difesa, sarà affrontata anche la delicata tematica degli alloggi, specificatamente presa in considerazione dall'articolato dello schema di decreto.

Il PRESIDENTE fornisce assicurazione in tal senso.

Nel dichiarare concluso il dibattito, cede quindi la parola agli iscritti a parlare in sede di discussione generale.

Il senatore COMPAGNONE (*AL-A*) si pone problematicamente sulla riduzione del numero dei colonnelli (con collocamento in aspettativa per riduzione quadri), soprattutto per quanto attiene all'Arma dei carabinieri.

L'Arma, infatti, ha già dovuto richiamare in servizio attivo il 20 per cento degli ufficiali precedentemente posti in aspettativa al fine di far fronte alle proprie esigenze, e rischia di perdere importanti professionalità con conseguenze negative per la sua efficienza a fronte di risparmi assolutamente trascurabili.

Sarebbe allora opportuno, a suo avviso, valutare una sospensione dei provvedimenti volti a collocare i predetti ufficiali in aspettativa per riduzione quadri, ovvero provvedere, nell'ambito della collocazione all'interno dell'Arma del Corpo forestale dello Stato, ad una efficiente redistribuzione del personale.

Conclude preannunciando, sul punto, la presentazione di quesiti scritti da inoltrare al Capo di Stato maggiore della Difesa.

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*) pone l'accento sulle delicate problematiche sottese agli avanzamenti ed alle promozioni del personale,

rendendo noto di avere già fatto pervenire alla Presidenza degli spunti che ben potrebbero essere approfonditi nel corso delle audizioni delle rappresentanze militari e del Capo di Stato maggiore della Difesa.

Con riferimento alle problematiche evidenziate dal senatore Compagnone, il senatore GUALDANI (*AP (NCD-UDC)*) invita la Commissione a valutare la possibilità di prevedere un reinserimento presso altre amministrazioni dello Stato degli ufficiali collocati in aspettativa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 264**

La Commissione difesa,

esaminato l'atto in titolo,

considerato che l'articolo 7, inserendo un nuovo articolo 44-*ter* nella legge n. 196 del 2009, prevede l'emanazione di un DPCM, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze per individuare le gestioni operanti su contabilità speciali e conto di tesoreria al fine di ricondurre le stesse a regime di contabilità ordinaria ovvero per sopprimerle, fatta eccezione per quelle escluse da tale processo dal comma 3 dello stesso articolo,

esprime, per quanto di competenza,

osservazioni non ostantive,

rilevando che, nell'attuazione del citato articolo 44-*ter*, dovranno essere tenute in dovuta considerazione le necessità funzionali operative delle Forze armate, per le quali risulta indispensabile gestire con procedure rapide le strutture organizzative dislocate sul territorio nazionale e all'estero.



**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Mercoledì 30 marzo 2016

**Plenaria****550<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
TONINI

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(2228) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015**

(Parere alla 14<sup>a</sup> Commissione su ulteriori emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore DEL BARBA (PD) illustra l'ulteriore emendamento 19.0.3 (testo 2) riferito al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che sul testo originario dell'emendamento 19.0.3 la Commissione si era già espressa con un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Appare quindi indispensabile acquisire una relazione tecnica sulla riformulazione posto che, trattandosi di materia concernente indennizzi, occorre anzitutto acquisire dall'amministrazione competente certezza sulla quantificazione degli oneri. Si fa inoltre presente che la copertura è a valere sul bilancio 2015 anziché su quello in vigore nel 2016, che peraltro non reca le necessarie disponibilità nell'accantonamento del ministero della Giustizia.

Il vice ministro MORANDO riferisce di aver ricevuto una bozza di relazione tecnica dall'amministrazione competente che però non è stata ancora verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Auspica, pertanto, di poter produrre la relazione tecnica per la seduta di domani.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2085) *Legge annuale per il mercato e la concorrenza*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 2 marzo.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare le seguenti nuove formulazioni di emendamenti, sui quali era stato espresso parere contrario: 37.0.6 (testo 3), 48.72 (testo 2), 49.0.3 (testo 2), 49.0.5 (testo 2), 49.0.7 (testo 2) e 52.11 (testo 2). Occorre altresì valutare le proposte 29.5 (testo 2) e 52.0.46 (testo 2) [in relazione al comma 2§œ. Risulta necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 46.4 (testo 2).

Quanto agli emendamenti dei relatori trasmessi, occorre valutare le proposte 28.100 e 30.100; risulta necessario acquisire una relazione tecnica per valutare gli emendamenti 36.100 e 52.0.100, mentre non ci sono osservazioni sulle proposte 3.100 e 52.0.200.

Rispetto ai subemendamenti, occorre valutare, in particolare in relazione all'emendamento base, le proposte 28.100/2, 28.100/3, 28.100/6, 30.100/5, 30.100/6, 30.100/7, 30.100/10, 30.100/11, 30.100/13, 30.100/14, 30.100/15, 30.100/16, 30.100/17, 30.100/18, 36.100/1, 36.100/2, 52.0.100/1, 52.0.100/2, 52.0.100/4 e 52.0.100/5.

Non vi sono osservazioni sui restanti subemendamenti riferiti alle proposte dei relatori e sulle riformulazioni trasmesse fino al 16 marzo 2016.

Ricorda infine che sono sospese in attesa di relazione tecnica le proposte 36.0.3 e 36.0.4.

Il vice ministro MORANDO esprime un parere non ostativo sulla proposta 37.0.6 (testo 3). Quanto all'emendamento 48.72 (testo 2), fa presente che in assenza di una relazione tecnica non appare chiaro se risultino oneri in quanto potrebbe trattarsi di una riorganizzazione territoriale delle farmacie che non presenta profili finanziari. Poiché, tuttavia, il proponente dichiara l'emendamento oneroso prevedendo una copertura a valere sul fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, riferisce che il fondo medesimo non presenta le necessarie disponibilità ed esprime, pertanto, un parere contrario.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) segnala che gli oneri dell'emendamento derivano dagli adempimenti burocratici e dai controlli che devono essere espletati dalle aziende sanitarie locali sulle farmacie di nuova istituzione.

Il vice ministro MORANDO ribadisce che gli oneri della proposta non appaiono evidenti e in ogni caso il problema di natura finanziaria deriva dalla disposizione riguardante la copertura che, come detto, non risulta disponibile.

Esprime, quindi, parere contrario sulla proposta 49.0.3 (testo 2), specificando che la clausola di salvaguardia non consente di superare le perplessità già manifestate sul testo, così come l'emendamento 49.0.5 (testo 2) non consente di fugare i timori di infrazione della normativa comunitaria associabili alla proposta originaria. Svolge, quindi, considerazioni analoghe sull'emendamento 49.0.7 (testo 2). Il parere è, inoltre, non ostativo sull'emendamento 52.11 (testo 2), in quanto il costo della tenuta del registro è posto a carico del richiedente, nonché sull'emendamento 29.5 (testo 2) nel presupposto che il testo faccia riferimento ai piccoli consumatori, e sulla proposta 52.0.46 (testo 2). Quanto all'emendamento 46.4 (testo 2), riferisce di disporre di una relazione tecnica del Dipartimento delle finanze che asserisce la neutralità finanziaria della proposta, chiede pertanto un rinvio dell'esame in attesa di una verifica degli uffici della Ragioneria generale dello Stato. Esprime, quindi, un parere non ostativo sull'emendamento 28.100, in quanto l'onere finanziario a esso associabile è posto a carico degli utenti del servizio, e sull'emendamento 30.100. Quanto alla proposta 36.100, osserva che sarebbe necessario apportare numerose modifiche al testo per renderlo compatibile con le esigenze di bilancio ed esprime pertanto un parere contrario in assenza di un'adeguata relazione tecnica. Riferisce, quindi, in relazione all'emendamento 52.0.100, della disponibilità di una relazione tecnica predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su cui è necessario attendere una verifica della Ragioneria generale dello Stato e ne propone, pertanto, il rinvio dell'esame. Il parere sull'emendamento 3.100 è non ostativo a condizione che vengano accolte alcune modifiche suggerite dalla relazione tecnica predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato, peraltro positivamente verificata. Esprime, quindi, parere non ostativo sulla proposta 52.0.200 su cui dichiara di disporre di una relazione tecnica positivamente verificata. Il parere sul subemendamento 28.100/2 è altresì non ostativo a condizione che, ove esso fosse approvato, siano soppresse nel testo dell'emendamento 28.100 le seguenti parole: «, che può avvalersi per lo svolgimento di tali funzioni delle proprie società controllate», in quanto il gestore unico non ha società controllate. Ritiene invece necessario acquisire una relazione tecnica che confermi la possibilità di svolgere le attività previste dal subemendamento 28.100/6 con le risorse disponibili a legislazione vigente. Il parere è, inoltre, non ostativo sugli emendamenti 28.100/3, 30.100/5, 30.100/6, 30.100/7, 30.100/10, 30.100/11, 30.100/13, 30.100/14, 30.100/15, 30.100/16, 30.100/17 e 30.100/18. Propone, quindi, di rinviare l'esame dei subemendamenti 36.100/1, 36.100/2, 52.0.100/1, 52.0.100/2, 52.0.100/4 e 52.0.100/5, in attesa dell'espressione di un parere sui rispettivi emendamenti. Esprime, da ultimo, parere contrario sulle proposte 36.0.3 e 36.0.4, su cui non risulta ancora disponibile alcuna rela-

zione tecnica. Si riserva, infine, di consegnare le relazione tecniche richiamate non appena disponibili.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) propone, pertanto, l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 48.72 (testo 2), 49.0.3 (testo 2), 49.0.5 (testo 2), 49.0.7 (testo 2), 28.100/6, 36.100, 36.0.3 e 36.0.4. Sull'emendamento 3.100 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo il comma 4, del seguente: »4-bis. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica«. Sul subemendamento 28.100/2 il parere non ostativo è altresì condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: »GSE S.p.A.«, delle seguenti: », che può avvalersi per lo svolgimento di tali funzioni delle proprie società controllate«. Il parere è di nulla osta sulle proposte 37.0.6 (testo 3), 52.11 (testo 2), 29.5 (testo 2), 52.0.46 (testo 2), 28.100, 30.100 e relativi subemendamenti e 52.0.200 e relativi subemendamenti, nonché sui restanti subemendamenti riferiti alla proposta 28.100. Il parere è, altresì, di nulla osta su tutte le restanti proposte trasmesse fino al 16 marzo 2016. Il parere rimane sospeso sugli emendamenti 46.4 (testo 2), 52.0.100 e relativi subemendamenti, sui subemendamenti riferiti alla proposta 36.100, nonché su tutte le proposte inviate a partire dal 17 marzo 2016.».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (n. 264)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 23 giugno 2014, n. 89, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. Esame e rinvio)

Il presidente TONINI (*PD*), in qualità di relatore, fa presente anzitutto che sulla materia della riforma del bilancio e, in particolare, sulle questioni oggetto degli atti di Governo n. 264 e n. 265 in esame, sono state condotte approfondite audizioni dei rappresentanti delle principali istituzioni che si occupano di finanza pubblica e che pertanto il dibattito sui due schemi potrà essere condotto in maniera più agevole. Fa, inoltre, presente che le deleghe concesse al Governo dagli articoli 40 e 42 della legge n. 196 del 2009 sono state elaborate prima delle numerose e rile-

vanti modifiche dell'ordinamento in questa materia operate dalla legge n. 39 del 2010, dalla riscrittura dell'articolo 81 della Costituzione e dalla legge costituzionale n. 243 del 2012. Ritiene pertanto che gli schemi in esame debbano essere letti all'interno di questo mutato contesto. Le questioni rilevanti che i due schemi affrontano, sia nella riforma della struttura del bilancio dello Stato che nel rafforzamento del bilancio di cassa, hanno riguardo, da un lato, alla maggiore flessibilità che la gestione del bilancio dello Stato deve avere da parte del Governo per rendere efficiente l'allocazione delle risorse di una consistente fetta del prodotto interno lordo del Paese contenuta, per l'appunto, nel bilancio dello Stato. La seconda questione su cui la Commissione è chiamata a riflettere è il ruolo del Parlamento nel processo di approvazione del bilancio e nel suo rapporto con i poteri che la Costituzione attribuisce al Governo, questione che tocca uno degli elementi essenziali della democrazia di un ordinamento giuridico. Ritiene, pertanto, che la continua tensione tra l'esigenza di maggiore flessibilità nella gestione della politica di bilancio e quella di preservare il ruolo di controllo tipico del Parlamento costituiscano l'obiettivo perseguito dagli schemi di decreto in esame e debbano essere oggetto di attenta riflessione da parte della Commissione che deve rendere il parere su tali schemi.

Illustra, poi, lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento reca un consistente intervento normativo incentrato principalmente sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, cui, oltre a numerose modifiche ed integrazioni all'attuale testo, vengono aggiunti ulteriori dieci articoli. I principali obiettivi del provvedimento possono riassuntivamente ricondursi ad 8 ambiti: la revisione delle missioni, dei programmi e della struttura del bilancio dello Stato; l'introduzione, in sostituzione degli attuali capitoli, delle azioni quale ulteriore articolazione di dettaglio dei programmi di spesa ed unità elementari di bilancio; la modifica della struttura delle note integrative; il riordino delle appendici e degli allegati al bilancio dello Stato; l'ampliamento, rispetto a quanto attualmente previsto nella legge di contabilità, della flessibilità di bilancio; l'introduzione della contabilità integrata – vale a dire di un sistema di contabilità economico-patrimoniale – in affiancamento alla contabilità finanziaria; la modifica delle disposizioni inerenti la disciplina delle contabilità speciali ed infine, l'introduzione del bilancio di genere. Gli articoli da 1 a 3 dello schema in esame recano numerose modifiche agli articoli della legge di contabilità n. 196 del 2009. In particolare, l'articolo 1 interviene sulla definizione dei programmi di spesa del bilancio dello Stato, in attuazione dei principi di delega, al fine di rafforzare la funzione allocativa delle risorse in relazione alle funzioni principali e agli obiettivi generali perseguiti attraverso la spesa pubblica, sia nella fase di decisione sia in quella di rendicontazione del bilancio dello Stato, stabilendo altresì una piena corrispondenza tra le risorse e il livello amministrativo responsabile. A tal fine, modificando in più parti l'articolo 21 della legge n. 196 del 2009, l'articolo 1 opera tre interventi: integra la definizione di «programmi di spesa» – intesi quali aggregati

diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni; introduce norme volte ad assicurare l'affidamento di ciascun programma a un unico centro di responsabilità amministrativa, stabilendo che tale principio costituisce per le amministrazioni criterio di riferimento; interviene in materia di revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e delle relative autorizzazioni legislative, prevedendo che questa avvenga annualmente con il disegno di legge di bilancio anche tramite riallocazione dei programmi tra amministrazioni, sulla base delle rispettive competenze. Con l'articolo 1 si provvede inoltre a ridefinire la classificazione delle spese iscritte nell'ambito dei programmi in base alla loro natura – cui si collega il grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa – superandola attuale ripartizione delle spese in «rimodulabili» e «non rimodulabili», a loro volta ulteriormente ripartite al loro interno, introdotta dalla legge n. 196, in favore di una classificazione che distingue direttamente su un unico livello le spese in oneri inderogabili, fattori legislativi e spese di adeguamento al fabbisogno, a seconda della natura dell'autorizzazione di spesa sottostante, al fine di consentire – si legge nella relazione illustrativa – maggiore flessibilità alle amministrazioni. La nuova ripartizione delle spese definita nel comma 5, rispecchia, nella sostanza, i contenuti della attuale classificazione delle spese tra rimodulabili e non rimodulabili, posto che attualmente la spesa rimodulabile coincide in pratica con quella classificata come fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno e quella non rimodulabile con gli oneri inderogabili, in base alle definizioni contenute nei commi 6 e 7 dell'articolo 21, di cui si propone la soppressione. Viene riformulato altresì il comma 4 dell'articolo 21, al fine di prevedere che in appositi allegati agli stati di previsione della spesa venga data indicazione, per ciascun programma, azione, natura economica e – nelle more dell'adozione delle azioni quali unità gestionali di bilancio – capitolo, non più della quota rimodulabile o non rimodulabile delle spese del programma bensì della sola quota delle spese di fattore legislativo di cui al comma 5, lettera *b*). L'articolo 2 dello schema disciplina l'introduzione delle azioni, quale ulteriore articolazione di dettaglio dei programmi di spesa, destinate a costituire, in prospettiva, le unità elementari del bilancio dello Stato anche ai fini gestionali e di rendicontazione, in sostituzione degli attuali capitoli. In relazione alla nuova struttura del bilancio e all'introduzione delle azioni, si rivede altresì la struttura della Nota integrativa al bilancio di previsione e al rendiconto dello Stato. Nella sostanza, in base alla suddetta nuova articolazione delle voci di spesa di bilancio, il termine «macroaggregati», quale elemento rappresentativo di aggregazioni di spese all'interno del programma, viene sostituito con il termine «azioni» in coerenza con il modo in cui le azioni stesse sono definite quali componenti del programma. Soltanto in un secondo momento, le azioni costituiranno le unità elementari di riferimento ai fini della gestione e della rendicontazione. Il definitivo passaggio all'adozione delle azioni sarà valutato in relazione ad una relazione predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato, con riferimento all'efficacia delle azioni nell'esercizio 2017, che sarà presentata al Parlamento in sede di rendiconto. In

considerazione della rilevanza del decreto in esame, che mette a regime la struttura delle azioni quali unità di gestione e rendicontazione del bilancio, si potrebbe valutare l'opportunità che decreto medesimo sia sottoposto a parere parlamentare. L'articolo 3 è volto a semplificare i documenti di bilancio e di rendiconto, ristrutturandone la composizione con riferimento ai numerosi allegati e appendici che costituiscono attualmente parte integrante dei relativi disegni di legge. Con riguardo all'intervento contenuto nell'articolo, la Relazione illustrativa non indica espressamente la disposizione di delega di riferimento, a differenza di quanto riscontrabile per gli altri articoli (salvo che per l'articolo 6, per il quale vale quanto qui si osserva). Pur considerando come l'intervento in esame vada considerato nell'ambito della complessiva operazione di riforma cui è finalizzato l'articolo 40 della legge n. 196 del 2009, risulterebbero comunque opportune ulteriori indicazioni in tal senso. Sempre nell'ottica dello snellimento e della semplificazione, i successivi commi da 3 a 6 dell'articolo 3 sono volti a scorporare dal disegno di legge di bilancio alcune relazioni che attualmente costituiscono allegati ai documenti di bilancio delle Amministrazioni interessate, al fine di renderli documenti a se stanti, da presentare annualmente in concomitanza con la presentazione del disegno di legge del bilancio. Gli articoli da 4 a 6 introducono innovazioni rilevanti in relazione alla programmazione delle risorse e al monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di spesa, ampliando al contempo i margini di flessibilità di bilancio, sia in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio che in fase gestionale, funzionali a consentire alle amministrazioni una migliore allocazione e programmazione delle risorse ed una maggiore tempestività nei pagamenti. In particolare, l'articolo 4 dello schema di decreto introduce nella legge di contabilità, mediante il nuovo articolo 22-bis, misure in materia di programmazione delle risorse finanziarie e di accordi tra Ministeri, in attuazione di alcuni dei principi e criteri direttivi della delega. La finalità dell'articolo è ravvisabile in quella di avviare un progressivo superamento di una delle criticità dell'attuale processo di formazione del disegno di legge di bilancio, costituito dal criterio cosiddetto della «spesa storica». Con riferimento al comma 1 dell'articolo 22-bis, nel quale si stabilisce che gli obiettivi di spesa di ciascun Ministero vengono definiti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, segnala l'opportunità di coordinare tale disposizione con quanto disposto dal vigente articolo 23 comma 1, relativo alla formulazione degli schemi degli stati di previsione del bilancio dello Stato, il quale dispone che siano i Ministri ad indicare, in tale sede, gli obiettivi di ciascun Dicastero nonché a quantificare le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi medesimi. In relazione al vincolo degli obiettivi di spesa posto dai primi due commi dell'articolo, il comma 3 prevede un'attività di analisi e valutazione della spesa volta a consentirne un monitoraggio dei risultati. Il comma dispone a tal fine che dopo l'approvazione della legge di bilancio tra il Ministro dell'economia e ciascun ministro di spesa debbano intervenire appositi accordi che stabiliscano modalità e termini del monitoraggio del conseguimento degli obiettivi che,

viene precisato, deve concernere anche »quantità e qualità« dei beni e servizi erogati. Il comma 6 sopprime il Rapporto sulla spesa delle amministrazioni centrali dello Stato previsto dall'articolo 41 della legge di contabilità n. 196 del 2009. La soppressione è dovuta alla circostanza, secondo quanto precisa la relazione illustrativa, che tale rapporto è sostituito dalle Relazioni sull'esito degli accordi previste dai commi 4 e 5. Al riguardo si segnala come, pur dovendosi considerare che il Rapporto ha anche esso, come gli accordi di cui all'articolo 4 in commento, la finalità di consentire la verifica degli obiettivi di spesa delle amministrazioni dello Stato nell'ambito degli obiettivi programmatici di finanza pubblica e di contribuire, sulla base della verifica dei risultati raggiunti, alla programmazione triennale delle risorse, va altresì rilevato come lo stesso rechi anche ulteriori contenuti – ad esempio in ordine alla complessiva composizione ed evoluzione della spesa ed agli indicatori di risultato – sulla cui riconducibilità agli accordi suddetti apparirebbe opportuno un chiarimento. L'articolo 5 dispone misure volte ad ampliare l'ambito applicativo della flessibilità di bilancio sia in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio che in fase gestionale. In particolare, si elimina il vincolo della compensatività all'interno di una stessa missione per le rimodulazioni che il Ministro può effettuare, in sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione, ai fini della programmazione delle risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi del Dicastero, laddove il vigente testo dell'articolo 23, comma 1, riconosce tale facoltà solo fra programmi della stessa missione di spesa (comma 1). Analogamente, si dispone per le rimodulazioni delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi che possono essere disposte con il disegno di legge di bilancio per motivate esigenze, di cui al comma 3 dell'articolo 23, per le quali pure l'articolo 5 elimina l'obbligo della compensazione all'interno di un programma o tra programmi di una medesima missione (comma 2). Il comma 5 introduce inoltre maggiori ambiti di flessibilità anche nella fase gestionale, con l'obiettivo di assicurare una maggiore tempestività nell'erogazione delle risorse e di velocizzare i pagamenti in linea con i tempi previsti dalle norme vigenti. Il comma 4-ter precisa che le variazioni compensative sono effettuate »in termini di competenza e cassa«, mentre i commi 4 a 4-bis non recano tale specificazione, benché, sembra da presumere, si tratti di variazioni compensative di analogo carattere. Sembrerebbe pertanto opportuno uniformare il testo di tali commi. L'articolo 6 reca un intervento che appare finalizzato a consentire una più agevole gestione da parte dei Ministeri interessati delle poste di bilancio derivanti da proventi prodotti da entrate finalizzate per legge a specifiche finalità, ovvero correlate a versamenti all'entrata autorizzati da specifiche norme legislative. L'articolo 7 aggiunge alla legge di contabilità due ulteriori articoli (44-bis e 44-ter) le cui disposizioni sono volte al perfezionamento del raccordo tra le autorizzazioni di cassa del bilancio dello Stato e la gestione di tesoreria, da attuarsi da un lato attraverso il rafforzamento del contenuto informativo delle informazioni contabili e l'integrazione dei due sistemi, e dall'altro tramite la riconduzione all'interno del bilancio dello Stato delle gestioni



contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, che verranno ridotte nel numero e nell'entità complessiva. I commi 2 e 3 riguardano l'integrazione contabile, tra bilancio e tesoreria, in quanto stabiliscono che il Conto riassuntivo del Tesoro costituisce la rendicontazione mensile delle riscossioni e dei pagamenti relativi al servizio di tesoreria statale, riguardante sia la gestione del bilancio dello Stato che quella della tesoreria statale. La norma precisa inoltre che le informazioni sull'integrazione tra le gestioni di bilancio e di tesoreria sono fornite tramite apposite tabelle. In relazione a tale disposizione, va valutata l'opportunità di specificare meglio le modalità di emanazione di tali tabelle di raccordo, anche con riguardo al soggetto (verosimilmente il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze) che vi è tenuto. L'articolo 44-ter prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, per individuare le gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria da ricondurre al regime di contabilità ordinaria ovvero da sopprimere in via definitiva. In proposito va segnalato che tale operazione avrebbe dovuto essere attuata con lo stesso decreto legislativo in esame poiché la legge delega, all'articolo 40, comma 2, lettera p) demanda a tale strumento la progressiva eliminazione delle contabilità speciali. Peraltro, la modifica dello strumento da decreto legislativo a fonte secondaria appare rilevante anche per la differente procedura che si seguirà che non prevede il parere delle Commissioni parlamentari. Il comma 3 elenca le gestioni contabili escluse dal processo di progressiva eliminazione previsto dalla norma. Il comma 4 dispone la chiusura dei conti correnti di tesoreria centrale inattivi. I commi 10 e 11 modificano la disciplina delle contabilità speciali aperte a seguito di calamità naturali per le quali sia stato deliberato lo stato d'emergenza, sempre con l'obiettivo di favorire la riconduzione alla gestione ordinaria di bilancio di risorse giacenti presso la tesoreria dello Stato. L'articolo 8 tratta la tematica della contabilità integrata introducendo 5 articoli aggiuntivi dopo l'articolo 38 della legge 196. Con il primo, si dispone, al comma 1, che le Amministrazioni centrali dello Stato adottano la contabilità economico-patrimoniale in affiancamento alla contabilità finanziaria mediante l'adozione di un sistema integrato di scritture contabili che consenta la registrazione di ciascun evento gestionale contabilmente rilevante e che assicuri l'integrazione e la coerenza delle rilevazioni di natura finanziaria con quelle di natura economica e patrimoniale. Il comma 2 stabilisce che le amministrazioni centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche, utilizzeranno per le scritture di contabilità integrata finanziaria ed economico-patrimoniale analitica il sistema informativo SICOGE. Viene poi disposto (comma 3) che l'ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni centrali dello Stato si conformi ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 del provvedimento. Si tratta di ventiquattro principi contabili, definiti in conformità ai medesimi principi come riportati nel decreto legislativo n. 91 del 2011 di armonizzazione dei bilanci delle amministrazioni pubbliche. Eventuali aggiornamenti degli stessi sono adottati con decreto del

Presidente della Repubblica in relazione all'eventualità di tener conto delle disposizioni europee in materia di sistemi contabili e di bilancio, nonché a seguito della sperimentazione. Con l'articolo 38-*ter* si provvede a disciplinare il piano dei conti integrato, costituito, precisa il comma 1, »da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria e da conti economico-patrimoniali redatti secondo comuni criteri di contabilizzazione«, che le amministrazioni centrali dello Stato dovranno adottare tenuto conto del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2013. Sul rinvio al suddetto regolamento sembrerebbero opportuni chiarimenti, atteso che lo stesso (emanato ai sensi del decreto legislativo n. 91 del 2011 in tema di armonizzazione dei sistemi contabili), disciplina le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, piano che potrebbe ritenersi disciplinato *ex-novo* dalle norme ora in esame. L'articolo 38-*quater* introduce nella contabilità integrata in esame la transazione contabile elementare. In proposito, attesa l'importanza dell'operazione di codifica, andrebbe valutata l'opportunità di precisare anche in norma il ricorso alla codifica provvisoria, che risulta ora espresso nella sola relazione illustrativa. L'articolo 9 integra la legge n. 196 del 2009 con l'articolo 38-*septies*, che prevede l'avvio di una sperimentazione dell'adozione di un bilancio di genere, ai fini della valutazione del diverso impatto delle politiche di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito. L'articolo 10 abroga l'articolo 609 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato. L'articolo 11 quantifica gli oneri derivanti dallo schema di decreto. In proposito fa rinvio alla apposita nota di lettura del Servizio del bilancio.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (n. 265)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 23 giugno 2014, n. 89, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. Esame e rinvio)

Il presidente TONINI (*PD*), in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non appare attuata la lettera *h*) della delega volta alla redazione del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche.

L'articolo 1 al comma 1 integra l'articolo 23 della legge n. 196, inserendo il comma 1-*ter* in cui si stabilisce che, ai fini della predisposizione delle proposte da parte dei responsabili della gestione dei programmi, le previsioni pluriennali di competenza e di cassa iscritte nel bilancio dello Stato, siano formulate mediante la predisposizione di un apposito piano finanziario dei pagamenti (detto Cronoprogramma). Tale pre-

visione si pone come un complemento teso a corrispondere piena significatività alle previsioni di cassa del bilancio. L'innovazione proposta rappresenta dunque una svolta innanzitutto sul piano amministrativo, in ordine alla stessa tecnica logico-contabile che d'ora innanzi dovrà essere posta alla base della costruzione delle previsioni di spesa da iscrivere nel bilancio dello Stato. Proprio in merito a quest'ultima previsione, sul piano tecnico-contabile, va sottolineato che l'innovazione sembrerebbe incidere su contenuto e dimensione della disponibilità «effettiva» iscritta, per una data annualità, in relazione ad una certa autorizzazione legislativa di spesa, rispetto ai fabbisogni per essa attesi, distintamente, in conto competenza ed in conto residui: dato, questo, che invece, nella logica «classica», dovrebbe per la prima componente almeno a riferirsi al solo fattore normativo. Va sottolineato che la coerenza della norma richiamata con l'assetto vigente dei poteri che si svolgono attorno al bilancio, potrebbe ritenersi salvaguardata dalla norma indicata al comma 4, che condiziona comunque la definitiva validità delle evidenze riportate nel piano cronologico dei pagamenti previsti, all'aggiornamento dei dati di spesa, con quelli rilevabili dagli stanziamenti di cassa approvati dal Parlamento nella legge di bilancio.

All'articolo 2, il comma 1 sostituisce le norme concernenti leggi pluriennali di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 30 della legge di contabilità, prevedendo, al comma 1 novellato, che le leggi pluriennali di spesa in conto capitale quantificano la spesa complessiva e l'onere per competenza relativo a ciascun anno interessato e che ai sensi dell'articolo 23, comma 1-ter, con la legge di bilancio, le suddette quote possono essere rimodulate nel triennio in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti. In apposito allegato al disegno di legge di bilancio è data apposita evidenza delle rimodulazioni proposte. Con la nuova formulazione del comma 2 dell'articolo 30, le Amministrazioni potranno adeguare gli stanziamenti di competenza alle corrispondenti autorizzazioni di cassa in relazione ai pagamenti programmati, avvicinando il momento dell'effettiva assunzione dell'obbligazione di spesa e il pagamento della stessa, scongiurando il verificarsi di non volute economie di bilancio o perenzioni amministrative di somme impegnate e non pagate ed i conseguenti lunghi tempi per la reiscrizione dei residui passivi perenti.

Il comma 2 provvede alla abrogazione del comma 11 dell'articolo 30 della legge di contabilità con il quale era possibile prorogare, su proposta motivata dei Ministri competenti, di un ulteriore anno il termine di conservazione dei residui passivi relativi a spese in conto capitale; tale facoltà era esercitabile nei tre esercizi finanziari successivi alla data di entrata in vigore della legge n.196 del 2009 e risulta, quindi, superata. Nel metodo contabile, la norma risponde chiaramente all'obiettivo di corrispondere agli stanziamenti di competenza maggior flessibilità e aderenza ai fabbisogni effettivi di cassa, conferendo la facoltà di uniformarli a questi ultimi, relativamente ai valori riferibili al piano dei pagamenti previsto per il medesimo anno.

L'articolo 3 riscrive in parte e sostituisce l'articolo 34 della legge di contabilità, recante norme relative alla definizione delle nozioni di impegno, ivi aggiungendovi anche le definizioni concernenti la nozione di pagamento. In particolare, al comma 1 dell'articolo 34 è eliminata la necessità che sia la legge a definire le attribuzioni dei dirigenti. Il comma 2 dell'articolo 34 è integralmente riscritto, prevedendo che con riferimento alle somme dovute dallo Stato in relazione all'adempimento di obbligazioni giuridiche perfezionate vengono assunti gli impegni di spesa nei limiti dei pertinenti stanziamenti iscritti in bilancio, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili.

Il comma 3 dell'articolo 34 è riscritto e stabilisce che per le spese afferenti all'acquisto di beni e servizi, sia di parte corrente che in conto capitale, l'assunzione dell'impegno sia subordinata alla preventiva registrazione, sul sistema informativo per la gestione integrata delle scritture contabili, degli ordini o contratti che ne costituiscono il presupposto.

I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 34 ricalcano le norme vigenti, mentre il comma 7 stabilisce che al fine di consentire la programmazione dei pagamenti in coerenza con le complessive autorizzazioni di cassa del bilancio statale, il dirigente responsabile della gestione, in relazione a ciascun impegno assunto sui capitoli di bilancio di propria pertinenza, con esclusione delle spese relative alle competenze fisse e accessorie da corrispondere al personale e al rimborso del debito pubblico, ivi inclusi gli interessi passivi, ha l'obbligo di predisporre ed aggiornare, contestualmente all'assunzione del medesimo impegno, un apposito piano finanziario pluriennale dei pagamenti sulla base del quale ordina e paga le spese.

All'articolo 4, il comma 1 stabilisce che con regolamento siano individuati gli interventi da realizzare e le modalità da seguire per la razionalizzazione delle procedure contabili e per il miglioramento della rappresentazione delle risultanze gestionali di entrata iscritte nel rendiconto generale dello Stato.

Il comma 2 prevede che con i decreti correttivi ed integrativi previsti dall'articolo 1, comma 7, della legge 23 giugno 2014, n. 89 relativamente alla delega in esame, siano apportate le necessarie modifiche alla normativa contabile per il perseguimento delle finalità in esame. L'articolo 5 prevede modifiche agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

In particolare, la lettera *a*), modifica la lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 6, estendendo la possibilità di dare corso agli atti di spesa pur se pervenuti dopo il termine perentorio del 31 dicembre dell'esercizio finanziario, oltre che nel caso di atti direttamente conseguenti all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno, anche nel caso di quelli relativi a: risorse iscritte in bilancio a seguito dell'adozione di decreti di riassegnazione di entrate di scopo, attribuzione delle risorse dei fondi da ripartire disposti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nell'ultimo mese dell'anno. Si tratta di una modifica analoga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 6 dello schema in esame con riferimento all'articolo 34, comma 6 della legge

di contabilità. Alla lettera *b*) si aggiunge, sempre all'articolo 6, comma 2 la lettera *e-bis*) al fine di prevedere che gli atti di spesa non possono avere corso quando i relativi provvedimenti di impegno non risultino conformi a quanto stabilito dall'articolo 34, comma 2, della legge di contabilità, come riformulato dall'articolo 3 dello schema in esame, ovvero, nel caso in cui dispongano l'utilizzo di risorse destinate ad altre finalità, i corrispondenti decreti di variazione di bilancio non risultino registrati dalla Corte dei conti. La lettera *c*) provvede poi ad integrare l'articolo 7 del decreto legislativo n. 123 del 2011, dedicato al controllo amministrativo «preventivo» sugli atti di spesa, ivi stabilendosi che debbano formare oggetti di riscontro e controllo contabile da parte della Ragioneria generale dello Stato tutti gli atti di spesa ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto, anche in relazione alla conformità dei relativi effetti rispetto il piano dei pagamenti previsto per l'anno in corso.

L'articolo 6 interviene sulla disciplina di mantenimento e accertamento in bilancio dei residui passivi. Il comma 2 stabilisce che alla legge di contabilità, dopo l'articolo 34 siano inseriti gli articoli 34-*bis* e 34-*ter*.

Il nuovo articolo 34-*bis* della legge di contabilità, conferma, al comma 1, la norma generale per cui, al termine dell'esercizio, in presenza di risorse di parte corrente sprovviste di formale impegno contabile, le stesse debbano contribuire a formare in linea di principio oggetto di «economie» di bilancio, a meno che non sia disposto diversamente da specifiche disposizioni normative. Il comma 2 dell'articolo 34-*bis* riproduce, integrandola, la norma di cui al comma 1 dell'articolo 36 del Regio decreto n. 2440 del 1923, proponendo alcune eccezioni alla regola ivi prevista: stanziamenti che per loro natura registrano notevoli ritardi come i trasferimenti ad altri enti pubblici; casi in cui l'amministrazione dimostri con adeguata motivazione la permanenza delle ragioni della sussistenza del debito. Si tratta di due eccezioni importanti rispetto alla regola attuale, più rigida e maggiormente legata al decorso del termine per il mantenimento dei residui. Le somme che risultano non riaccertate costituiranno automaticamente economie di bilancio. Con il comma 3 si riproducono, pressoché identiche, le norme ad oggi previste dall'articolo 36, comma 2, del Regio decreto n. 2440 del 1923, ivi stabilendosi i tassativi termini previsti per il mantenimento in bilancio per gli stanziamenti anche di parte capitale, qualora non corredati di impegno (cosiddetti residui di stanziamento o «impropri»). Il comma 4 disciplina invece la «perenzione» amministrativa. I commi 6 e 7 prevedono, infine, che ciascun dicastero debba tenere una contabilità separata dei residui al 31 dicembre.

Al comma 1 del nuovo articolo 47-*bis*, ferme restando le informazioni rese disponibili nel disegno di legge di bilancio ai sensi dell'articolo 31-*bis*, comma 2, è stabilito che in apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato siano fornite, ai soli fini conoscitivi, indicazioni quantitative circa l'intermediazione operata dalla tesoreria dello Stato sulle somme erogate dal bilancio statale. Il comma 2 del nuovo articolo 47-*bis* prevede poi che le tabelle di cui al comma precedente siano predisposte secondo lo schema riportato in allegato al presente decreto. Si segnala che la tabella 1

allegata elenca soltanto le prime tre missioni del bilancio, per cui andrebbe chiarito se si tratti di elencazione soltanto esemplificativa ovvero tassativa. A tale proposito va segnalato che le posizioni contabili registrate nei conti di tesoreria per conto di altre amministrazioni statali – altre rispetto a quelle incluse nella tabella 1 – sembrerebbero numerose, per cui andrebbero anch'esse meglio specificate nel prospetto, sia pure per categorie omogenee di riferimento. L'articolo 8 definisce la copertura degli oneri derivanti dal presente decreto.

All'articolo 9, il comma 1 prevede che il presente decreto si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017 salvo quanto disposto dall'articolo 3. Il comma 2 stabilisce che ai fini dell'attuazione dell'articolo 3 (Impegno e Pagamento), il Ministero dell'economia avvia a partire dal 1° ottobre 2016 una apposita sperimentazione della durata massima di un esercizio finanziario. Per i profili di quantificazione fa rinvio alla apposita nota di lettura del Servizio del bilancio.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede se l'esame dei due provvedimenti appena illustrati consentirà a tutti i membri della Commissione di esprimere delle osservazioni che possano poi confluire nel parere finale.

Il PRESIDENTE sottolinea che le osservazioni, anche in forma scritta, saranno importanti proprio al fine di rendere un parere esaustivo e utile per il miglioramento dei due schemi.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

Mercoledì 30 marzo 2016

**Plenaria**

**338<sup>a</sup> Seduta (1<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
Mauro Maria MARINO

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

*(2298) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)*

Il presidente Mauro Maria MARINO rammenta che, come già comunicato a tutti i commissari il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno è posto alle ore 12 di domani, mentre l'inizio della discussione in Assemblea come confermato dalla Conferenza dei Capigruppo di oggi, è previsto nel pomeriggio del 5 aprile. Ciò considerato conferma il calendario diramato, specificando che la Commissione procederà alla votazione degli emendamenti nelle sedute pomeridiane di domani.

La Commissione conviene sul termine degli emendamenti.

Il senatore TOSATO (*LN-Aut*) ritiene che a causa dei tempi estremamente ristretti di cui dispone il Senato per la trattazione del provvedimento in titolo non sussista alcuna possibilità effettiva di apportare modifiche al testo.

Il PRESIDENTE fa presente di avere già segnalato la questione nelle sedi appropriate, come già avvenuto in passato in circostanze analoghe, in difesa delle prerogative della Commissione e del Senato.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) chiede che il Governo si esprima sulla possibilità di approvare o meno emendamenti al decreto-legge in esame, peraltro già modificato in maniera significativa dall'altro ramo del Parlamento: in assenza di tale chiarimento preliminare il lavoro rischia di essere vanificato.

Il senatore PETROCELLI (*M5S*) segnala l'interesse a intervenire nel dibattito di componenti del proprio Gruppo, il quale valuta la possibilità di presentare proposte emendative di contenuto analogo ad altre già esaminate dalla Camera dei deputati. Stante la necessità di migliorare il testo del decreto-legge in esame, rileva la carenza sul piano della qualità democratica del procedimento legislativo nel caso di totale rigetto degli emendamenti presentati dalla principale forza di opposizione.

Il PRESIDENTE rileva che le numerose sedute convocate riflettono la volontà di consentire la maggiore ampiezza possibile al dibattito, posto che la Commissione deve conciliare i propri lavori con il programma dell'Assemblea definito dalla Conferenza dei Capogruppo.

Il senatore Gianluca ROSSI (*PD*) osserva la correttezza istituzionale della Presidenza, la quale ha inteso garantire la più ampia possibilità di dibattito e ha ricercato l'intesa con i Gruppi allo scopo della definizione del termine per la presentazione degli emendamenti, restando legittime le considerazioni di carattere politico espresse dai rappresentanti dei Gruppi di opposizione.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) rimarca l'assenza di contenuto sostanziale dell'esame da parte del Senato sul decreto-legge in titolo a causa dei tempi che gli sono stati riservati, come già avvenuto nei recenti casi delle disposizioni in materia di riforma del sistema delle banche popolari e di salvataggio delle banche in crisi. Considera positiva la scelta del Governo di intervenire nella materia del credito cooperativo, tuttavia rammaricandosi dell'impossibilità concreta di contribuire all'esame del decreto-legge n. 18. In ragione dell'esiguità dei tempi disponibili qualsiasi intervento in Commissione potrà avere una valenza esclusivamente teorica, priva di rilevanza di carattere legislativo. Preannuncia pertanto la propria intenzione di non partecipare al seguito della discussione generale.

Riferisce quindi sul provvedimento il senatore MOSCARDELLI (*PD*), il quale rileva innanzitutto che l'articolo 1, ai commi da 1 a 4, reca modifiche agli articoli da 33 a 36 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), prevedendo che l'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo (BCC) è consentito



solo alle BCC appartenenti ad un gruppo bancario cooperativo; parallelamente vengono innalzati i limiti al numero minimo di soci (500) e al valore nominale della partecipazione detenibile da ciascun socio (100 mila euro) in una BCC. Si stabilisce, inoltre, che la BCC esclusa da un gruppo bancario cooperativo può continuare l'attività bancaria solo a seguito di autorizzazione della Banca d'Italia e trasformazione in società per azioni.

Il comma 5 introduce l'articolo 37-*bis*, che disciplina la composizione del gruppo bancario cooperativo, e l'articolo 37-*ter*, che descrive il procedimento per la costituzione del gruppo bancario cooperativo. Il nuovo articolo 37-*bis* disciplina, tra l'altro, la composizione del gruppo bancario cooperativo, il contenuto dello statuto e del contratto di coesione, il sistema delle garanzie, il regime di autorizzazione da parte della Banca d'Italia, il contenuto del decreto del MEF in materia di garanzia, requisiti minimi e numero minimo di BCC appartenenti a un gruppo, nonché le competenze della Banca d'Italia. In particolare, il comma 1-*bis* dell'articolo 37-*bis*, consente alle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e Bolzano di costituire autonomi gruppi bancari cooperativi composti solo da banche aventi sede e operanti esclusivamente nella medesima provincia autonoma, tra cui la corrispondente banca capogruppo, la quale adotta la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata. Il requisito minimo di patrimonio netto è stabilito dalla Banca d'Italia.

Il comma 6, interviene sull'articolo 150-*bis* del TUB, recante disposizioni in tema di banche cooperative: in primo luogo si amplia il novero delle disposizioni del codice civile che si potranno applicare alle BCC, consentendo alle stesse di emettere strumenti finanziari partecipativi e alle assemblee di nominare gli amministratori.

Il comma 7 modifica l'articolo 150-*ter* del TUB, recante disposizioni in tema di partecipazione a banche di credito cooperativo, per consentire alle BCC di emettere azioni di finanziamento anche al di fuori di casi di inadeguatezza patrimoniale o amministrazione straordinaria, ove siano sottoscritte dalla capogruppo. Si introduce inoltre la possibilità che lo statuto moduli i diritti di voto anche in deroga al principio del voto capitolario.

L'articolo 2 disciplina la fase di prima applicazione delle innovazioni normative introdotte dall'articolo 1, prevedendo un termine di 18 mesi dall'entrata in vigore delle norme attuative del Ministro dell'economia e delle finanze e della Banca d'Italia per l'invio da parte della potenziale banca capogruppo alla Banca d'Italia della documentazione prevista e un termine per la stipula del contratto di coesione di 90 giorni dall'accertamento preventivo della Banca d'Italia dei requisiti previsti. Si prevede inoltre una clausola di *opting-in*, in virtù della quale, entro 90 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese di un nuovo Gruppo bancario cooperativo, una BCC può chiedere di aderire al gruppo costituito.

I commi da 3-*bis* a 3-*quater* recano la disciplina della cosiddetta *wayout*, ovvero la possibilità di escludere l'effetto devolutivo del patrimonio ai fondi mutualistici nel caso di operazioni straordinarie relative a BCC da cui risulti una banca costituita in forma di società per azioni.

L'effetto devolutivo è tenuto fermo dall'articolo 150-*bis* del TUB, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettera *b*), primo periodo del provvedimento in esame.

L'articolo 2-*bis* reca norme transitorie operanti durante la fase di costituzione di gruppi bancari cooperativi: si consente alle BCC di aderire temporaneamente ad un Fondo, promosso dall'associazione di categoria, che in sostanza coadiuvi il processo di adeguamento alle riforme introdotte col provvedimento in esame.

Il Capo II del decreto-legge in esame reca misure volte a definire un meccanismo per smaltire i crediti in sofferenza presenti nei bilanci di banche e intermediari da attuare mediante la concessione di garanzie dello Stato nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione che abbiano come sottostante crediti in sofferenza (Garanzia cartolarizzazione crediti in sofferenza – GACS).

L'articolo 3 definisce l'ambito di applicazione della misura, che è temporanea (fino al 16 agosto 2017 con possibilità di proroga previo parere positivo dell'Unione europea) e consiste nella concessione della garanzia statale su titoli cartolarizzati aventi come sottostanti i crediti in sofferenza delle banche e degli intermediari con sede in Italia. La misura in esame viene sottoposta a una valutazione della Commissione europea, all'esito positivo della quale sarà individuato un soggetto qualificato e indipendente, avente il compito di verificare la conformità del rilascio della garanzia alle norme italiane ed al parere dell'Unione europea. In particolare, al comma 1 si autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, fino al 16 agosto 2017, a concedere la garanzia statale sulle passività emesse nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi come sottostante crediti in sofferenza delle banche aventi sede legale in Italia.

L'articolo 4 disciplina le modalità con cui è strutturata l'operazione di cartolarizzazione il cui sottostante sono le sofferenze bancarie e degli intermediari finanziari; essa presenta infatti specifiche caratteristiche, fermo restando quanto stabilito dalla disciplina generale in materia.

L'articolo 5 disciplina il *rating* cui devono essere sottoposti i titoli *senior* per ottenere la garanzia statale, che non può essere inferiore all'ultimo gradino della scala di valutazione del merito di credito *investment grade*, attribuito da una agenzia esterna di valutazione del merito di credito accettata dalla BCE al 1° gennaio 2016. Tale criterio vale anche qualora vi sia necessità di un secondo *rating*.

L'articolo 6 chiarisce quali sono le caratteristiche dei titoli *senior* ammessi alla GACS e, ove emessi, dei titoli *mezzanine*.

L'articolo 7 individua l'ordine di priorità dei pagamenti da effettuarsi attraverso le somme realizzate dalle operazioni di cartolarizzazione e gestione dei crediti in sofferenza.

Il comma 1-*bis* permette di stabilire che i pagamenti delle somme dovute ai prestatori di servizi e di quelle dovute alle controparti di contratti di copertura finanziaria siano condizionati a obiettivi di *performance* nella riscossione o nel recupero, in relazione ai portafogli di credi ceduti, ov-

vero siano – a determinate condizioni –postergati al completo rimborso del capitale dei titoli *senior*.

L'articolo 8 definisce le caratteristiche essenziali della garanzia dello Stato sui titoli *senior*.

L'articolo 9 individua il corrispettivo per la garanzia dello Stato sui titoli *senior*. Essa ha un prezzo di mercato, comprende una remunerazione in linea con quella di mercato per i rischi assunti dallo Stato e dipende dalla durata dei titoli garantiti.

L'articolo 10 chiarisce che la garanzia è concessa con decreto del Ministro dell'economia e finanze su istanza documentata della società cedente.

L'articolo 11 disciplina le modalità di escussione della GACS.

L'articolo 12 destina le risorse finanziarie per l'attuazione della disciplina in esame. L'articolo 13 reca le disposizioni relative all'attuazione delle norme in esame. In particolare si consente al Ministero dell'economia e delle finanze di avvalersi di una società a capitale interamente pubblico per la gestione dell'intervento in esame, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78.

L'articolo 13-*bis* apporta alcune modifiche alla disciplina degli attivi posti a garanzia di obbligazioni bancarie garantite (*covered bonds*). In sostanza la Banca d'Italia può emanare disposizioni di vigilanza anche con riferimento all'emissione di *covered bonds* la cui garanzia è costituita da obbligazioni, titoli similari, cambiali finanziarie e altre tipologie di attivi creditizi indicate all'articolo 7-*quater* della legge n. 130 del 1999.

L'articolo 14 consente di escludere da tassazione, in quanto non costituiscono sopravvenienze attive, i contributi ricevuti a titolo di liberalità dalle imprese soggette a procedure concorsuali e a procedure di amministrazione straordinaria ovvero di gestione di crisi per gli enti creditizi fino ai 24 mesi successivi alla chiusura della procedura.

L'articolo 15 disciplina il trattamento ai fini Ires e Irap da applicare alle operazioni di cessione di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a un ente ponte.

L'articolo 16 prevede l'applicazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa sui trasferimenti di immobili nell'ambito di vendite giudiziarie, effettuati dalla data di entrata in vigore del provvedimento al 31 dicembre 2016.

L'articolo 17 disciplina la procedura e le condizioni per la concessione diretta di crediti, a soggetti diversi da consumatori, da parte di fondi di investimento alternativi istituiti in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea. A tal fine è modificato ed integrato il Testo unico dell'intermediazione finanziaria (TUF).

L'articolo 17-*bis* modifica la norma del TUB (articolo 120) che assegna al CICR il compito di stabilire le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, al fine di vietare il meccanismo di capitalizzazione degli interessi. In primo luogo si chiarisce che la periodicità nel conteggio degli interessi non può essere inferiore ad un anno: gli interessi sono conteggiati il 31

dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti. Tale norma si applica non solo nei rapporti di conto corrente, ma anche in quelli relativi al conto di pagamento. La norma, in sostanza, dispone il divieto della capitalizzazione infrannuale degli interessi, in armonia con quanto previsto dalla proposta di delibera CICR avanzata dalla Banca d'Italia e con quanto statuito dalla giurisprudenza. In secondo luogo si prevede che gli interessi debitori maturati, compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre ulteriori interessi, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.

L'articolo 17-*ter* reca disposizioni in materia di assegni bancari, consentendo che il rifiuto di pagamento di un assegno possa essere constatato con dichiarazione della Banca d'Italia, richiesta da un banchiere che si avvale dei sistemi di pagamento da essa gestiti, per tutte le tipologie di assegni bancari e non soltanto, come attualmente previsto dalla legge, per il solo assegno elettronico.

L'articolo 17-*quater* reca disposizioni in materia di remunerazione del conto corrente di Tesoreria relativo alla Cassa Depositi e Prestiti.

L'articolo 17-*quinquies* reca una norma di interpretazione autentica di alcune disposizioni del Codice della strada in materia di pagamenti delle sanzioni amministrative pecuniarie in misura ridotta.

Il presidente Mauro Maria MARINO dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) giudica apprezzabile la fase di avvio del processo di riforma del sistema del credito cooperativo, in quanto caratterizzata dal dialogo con gli esponenti del settore medesimo. Esprime quindi riserve in relazione al merito del decreto-legge n. 18 del 2016, rilevando che è in atto la tendenza, sostenuta dal Governo, di pervenire a un sistema nel quale è presente un modello unico di banca, in forma di società per azioni, mentre la varietà dei modelli bancari costituisce un fattore di solidità, in ragione della maggiore possibilità di resistenza nelle varie fasi di difficoltà, come dimostrato dall'esperienza italiana. Circa le disposizioni concernenti la cartolarizzazione dei crediti deteriorati e alla relativa garanzia dello Stato sugli stessi ritiene difficile che il mercato possa attribuire valore a titoli il cui sottostante ne è riconosciuto privo. Si potrà pertanto sviluppare un mercato solamente per i titoli *senior* ed esclusivamente in forza della garanzia pubblica. Si riserva di proporre emendamenti articolo 17-*bis*, che non risolve i problemi, finora affrontati solo in sede giurisprudenziale in relazione alla questione dell'anatocismo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che nell'odierna seduta notturna sono previsti il seguito dell'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1328-B, con presentazione dello schema di parere e sua successiva votazione, e il seguito della discussione generale sul disegno di legge n. 2298, che potrà proseguire nella seduta antimeridiana di domani.

Propone quindi alla Commissione di anticipare la seduta notturna, dieci minuti dopo il termine della seduta dell'Assemblea.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

**Plenaria****339<sup>a</sup> Seduta (2<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
Mauro Maria MARINO

*La seduta inizia alle ore 19,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1328-B) Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 marzo.

Il relatore SUSTA (PD) illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato al resoconto.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente Mauro Maria MARINO, verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone ai voti la proposta di parere favorevole che risulta approvata.

*IN SEDE REFERENTE*

(2298) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio*, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana.

Il presidente Mauro Maria MARINO fa presente che gli iscritti a parlare in discussione generale del Movimento 5 Stelle hanno chiesto di poter intervenire nella seduta antimeridiana di domani. Analoga richiesta viene avanzata dal senatore TOSATO (*LN-Aut*).

Interviene quindi in discussione generale il senatore MOLINARI (*Misto*), a giudizio del quale gli argomenti e i temi affrontati dal decreto-legge assumono grande rilevanza per il sistema bancario e economico italiano e tale considerazione rende evidente l'affievolimento delle prerogative della Commissione per i tempi di esame particolarmente ridotti e la chiusura della maggioranza ad apportare modifiche migliorative. In particolare, le disposizioni relative alla cartolarizzazione delle sofferenze bancarie, se da un lato affrontano una problematica sistemica per il settore, allo stesso tempo rischiano di facilitare la diffusione di titoli rischiosi soprattutto tra i risparmiatori più deboli. Per quanto riguarda, invece la riforma delle banche di credito cooperativo, rimarca come occorra salvaguardare la pluralità di ordinamenti e di modelli societari nel settore bancario, quale fattore di maggiore stabilità e resistenza. D'altro canto, la possibilità di costituire una *holding* in grado di mettere a fattore comune esperienze e risorse non è esente dal rischio che tale soggetto prevarichi le singole banche di credito cooperativo anche in merito alle scelte di erogazione del credito. Conclude preannunciando la presentazione di proposte emendative mirate pur nella consapevolezza dell'orientamento contrario della maggioranza e del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 19,50.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1328-B**

La Commissione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge n. 1328-B,

considerati, in particolare:

*a)* l'integrazione dell'articolo 1, lettera *b)* della legge n. 348 del 1982, la quale prevede la possibilità che la cauzione ivi prevista possa essere rilasciata anche da consorzi di garanzia collettiva dei fidi;

*b)* il riassetto delle modalità di finanziamento e di gestione delle attività di sviluppo e promozione del settore ippico in riferimento all'organizzazione di giochi e scommesse, con la previsione delle modalità di individuazione del soggetto incaricato di costituire un organismo, vigilato dal competente Ministero, con compiti di organizzazione degli eventi sportivi di settore;

*c)* l'attribuzione al soggetto di cui al punto *b)* della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai giochi pubblici e della quota parte assegnata al settore ippico del prelievo erariale unico su apparecchi e congegni per il gioco;

rilevato che quanto previsto nel presente disegno di legge è altresì coerente con l'articolo 14 della legge n. 23 del 2014 (recante disposizioni di delega in materia di giochi)

esprime

parere favorevole.

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

Mercoledì 30 marzo 2016

**Plenaria****263<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

MARCUCCI

*indi del Vice Presidente*

CONTE

*Intervengono il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Stefania Giannini e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Cesaro.*

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale relativo all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, con riferimento agli istituti di cui all'articolo 30, commi da 1 a 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171 (n. 282)**

(Parere al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il PRESIDENTE ricorda che la scorsa settimana il relatore si era riservato di esporre la propria relazione in una successiva seduta, stante la ristrettezza dei tempi. Cede quindi la parola al relatore.

Il relatore MARTINI (PD) rende noto che l'atto in esame ha lo scopo di armonizzare i sistemi contabili e di bilancio delle Amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alle «unità locali» del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. La legge di contabilità pubblica, la n. 196 del 2009 e il relativo decreto legislativo attuativo, il n. 91 del 2011, stabiliscono infatti che le Amministrazioni pubbliche sono



tenute ad adottare un comune piano dei conti integrato e una rappresentazione dei dati di bilancio che evidenzi le finalità della spesa secondo l'articolazione in missioni e programmi, come per il bilancio dello Stato. Ciò al fine di consentire la confrontabilità dei dati di bilancio e la trasparenza nel processo di allocazione delle risorse. Dopo aver ricordato le definizioni di missione, programma e macroaggregato, segnala che è all'esame della 5<sup>a</sup> Commissione quale sede di merito l'atto n. 264, recante lo schema di decreto legislativo in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, che modifica alcune voci della classificazione del bilancio, tra cui appunto quella di macroaggregato, sostituita dal nuovo concetto di «azione», quale componente del programma, a partire dal 1° gennaio 2017. Occorrerebbe dunque a suo avviso che il provvedimento in esame tenesse conto anche di tale imminente modifica normativa.

A livello operativo, riferisce che il Ministero dell'economia e delle finanze ha adottato diverse circolari nel 2013 e nel 2015, con le quali ha disposto che le Amministrazioni si avvalgono anzitutto della missione maggiormente rappresentativa delle finalità istituzionali dell'ente cui appartengono, oltre ad utilizzare anche le missioni comuni a tutte le Amministrazioni, quali «Servizi istituzionali e generali», «Fondi da ripartire» e «Servizi per conto terzi e partite di giro». Il programma invece sarà individuato secondo le attività svolte dall'Amministrazione vigilante.

Inoltre, il decreto legislativo n. 91 del 2011 prevede che anche per le unità locali delle Amministrazioni pubbliche si provveda ad uniformare gli schemi di bilancio, attraverso un decreto da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni competenti e di quelle per i profili finanziari.

Sottolinea quindi che gli istituti del Dicastero dei beni culturali ritenuti «unità locali» sono individuati dall'articolo 30, commi da 1 a 4, del decreto del Presidente del Consiglio n. 171 del 2014 e che rientrano nell'applicazione del presente provvedimento anche eventuali altri organismi istituiti come autonomi e individuati con decreti ministeriali di natura non regolamentare. Tali organismi, secondo l'atto in titolo, devono adottare la classificazione del bilancio allineata con le missioni, i programmi e i macroaggregati utilizzati dalla Direzione generale vigilante, in base all'allegato contenuto nello schema di decreto stesso. Si tratta delle missioni 17, Ricerca e innovazioni, 21, Tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, 31, Turismo, 21, Servizi istituzionali e generali, 33, Fondi da ripartire.

Avviandosi alla conclusione, segnala che gli istituti possono richiedere una modifica o integrazione della classificazione allegata, che può riguardare però solo i programmi – se non risultano adeguatamente rappresentativi delle attività svolte – e non le missioni. Tale richiesta di modifica viene trasmessa prima alla Direzione generale bilancio del Ministero dei beni culturali, e poi al Ministero dell'economia e delle finanze, che si esprime tenendo conto del parere reso dai Beni culturali.

Non chiedendo nessuno di intervenire nella discussione generale, il PRESIDENTE dichiara conclusa questa fase procedurale.

Il relatore MARTINI (*PD*) passa ad illustrare uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*) chiede chiarimenti sulla seconda osservazione introdotta nel parere.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) chiede perché sia assente nell'allegato allo schema di decreto ministeriale il riferimento al programma 21.17, previsto invece in una specifica pubblicazione della Ragioneria generale dello Stato cui si rinvia, e relativo alla fruibilità del patrimonio culturale da parte dei giovani.

Il PRESIDENTE si impegna ad un approfondimento sulla richiesta della senatrice Montevocchi. Quanto al quesito del senatore Bocchino, rileva che si tratta di una correzione meramente formale, in quanto nel provvedimento in esame non sono citati i pareri delle Commissioni Istruzione e cultura ma solo quello delle Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento.

Il sottosegretario CESARO fa presente che un'analogha osservazione è stata avanzata nel parere della VII Commissione della Camera dei deputati.

Il relatore MARTINI (*PD*) riformula lo schema di parere, inserendo una osservazione relativa alla necessità di richiamare direttamente la pubblicazione della Ragioneria generale dello Stato.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, lo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, è approvato dalla Commissione.

*La seduta, sospesa alle ore 14,25, riprende alle ore 14,30.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per le audizioni all'ordine del giorno.

Conviene la Commissione.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla situazione dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e sulle misure a favore della ricerca**

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del Ministro, ringraziandola per la disponibilità a confrontarsi nuovamente con la Commissione.

Ha quindi la parola il ministro Stefania GIANNINI, la quale fornisce un quadro generale del comparto della cultura del nostro Paese che assicura circa il 5 per cento del prodotto interno lordo e occupazione per 1,5 milioni di persone.

Prende poi in esame la situazione specifica della formazione musicale, sottolineando le criticità della legge n. 508 del 1999, la quale non riesce ad assicurare risorse economiche e tecniche adeguate alle finalità che intende proporsi.

Il progetto del Governo è quindi quello di porre in essere una riorganizzazione complessiva dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) a partire dai cosiddetti «cantieri» che finora hanno fornito un quadro dei problemi esistenti. Afferma dunque che i settori di intervento sono rappresentanti dall'articolazione territoriale del sistema, dalle forme di autonomia e di governo degli istituti e dalle modalità di reclutamento del personale.

Con riferimento alla distribuzione territoriale del comparto, porta ad esempio il modello organizzativo francese, articolato su più livelli territoriali a partire da quello municipale, che consente agli studenti più meritevoli e interessati di accedere, a seguito del superamento di un concorso nazionale, ai gradi più alti della formazione rappresentati dai conservatori nazionali. Tale sistema prevede borse di studio proporzionate al reddito e possibilità di accesso gratuito ai livelli più alti dell'istruzione.

Ricorda poi che in Italia sono presenti 138 istituzioni AFAM, di cui 73 sono istituti superiori di studi musicali, la maggior parte dei quali collocati nelle regioni del Centro-Nord. La prima proposta di lavoro è volta ad armonizzare, sul piano giuridico, amministrativo e finanziario, la situazione degli istituti statali con quella degli *ex* istituti pareggiati al fine di superare differenziazioni oggi presenti sullo stesso territorio. Per conseguire tale obiettivo, prosegue il Ministro, è necessario un investimento di circa 35 milioni di euro che si impegna ad assicurare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, purché ciò rappresenti il primo passo di un'operazione complessiva di riordino. Si rende opportuno inoltre differenziare il momento della formazione pre-accademica da quello della formazione accademica vera e propria, sul modello di quanto fatto in Francia, prevedendo un sistema integrato che coinvolga le scuole primarie e secondarie, rapportandole al mondo degli istituti musicali, anche attraverso le deleghe previste nella legge n. 107 del 2015.

Tale soluzione consentirebbe a suo avviso di contrastare il grave analfabetismo musicale e i limiti incontrati nella sperimentazione dell'esercizio pratico degli strumenti musicali nella scuola secondaria di primo grado. Scorporando il livello accademico da quello pre-accademico della formazione musicale, si renderebbe possibile pertanto la diffusione di competenze musicali in età scolare o addirittura pre-scolare, consentendo comunque percorsi di specializzazione per gli studenti che mostrassero particolari talenti e interessi. La formazione superiore dovrà essere rappresentata ad livello territoriale più elevato da corsi di laurea magistrale e da dottorati di ricerca in materia artistica e musicale, oggi molto richiesti dagli studenti e non attivati.

È al contrario, prosegue il Ministro, poco funzionale procedere ad un accorpamento di istituti ed accademie per conseguire meri obiettivi di razionalizzazione organizzativa e di risparmio che non soddisfano le esigenze di crescita culturale dei giovani.

Fornisce indi alla Commissione informazioni sullo stato degli istituti AFAM che attualmente coinvolgono 87.000 studenti, registrando negli ultimi anni un lieve incremento di iscrizioni. Rileva di particolare che il 70 per cento degli studenti è iscritto a corsi accademici di primo e secondo livello, mentre il restante 30 per cento è impegnato negli studi della fase pre-accademica; il 12 per cento degli studenti è costituito da giovani stranieri, la metà dei quali proviene dalla Cina. Nel sottolineare positivamente che si tratta di una percentuale molto più alta di quella riscontrata nelle università italiane, comunica che le istituzioni più attrattive sono in Lombardia, Piemonte e nelle regioni del Centro-Nord. Nel 2014 dei 13.000 diplomati il 49 per cento proveniva dalle accademie di belle arti, mentre il 40 per cento dagli istituti superiori di studi musicali. Sostiene pertanto che il sistema degli istituti AFAM non solo è in forte crescita, ma presenta elevati potenziali di attrazione internazionale.

Con riguardo alle forme di autonomia e di governo degli istituti, rimarca poi una serie di problematiche. In particolare, viene denunciata la diarchia fra presidenti e direttori degli istituti, che genera un vero e proprio blocco nei processi decisionali. Una riforma organizzativa adeguata deve ispirarsi a suo giudizio al modello dell'università, che prevede maggiore autonomia e responsabilità degli organi di governo degli atenei, come del resto previsto dalla legge n. 508 e finora non attuato. Sarebbe quindi opportuno che il presidente degli istituti fosse eletto dal corpo accademico con un mandato quinquennale e avesse la rappresentanza legale dell'ente, il compito di presiedere il consiglio di amministrazione e poteri disciplinari nei confronti del personale. Al consiglio di amministrazione, a sua volta, dovrebbero essere attribuiti poteri di indirizzo strategico e di programmazione degli istituti, mentre il direttore generale da designarsi ad opera del consiglio di amministrazione dovrebbe essere una figura esecutiva che non intralcia funzioni e poteri degli altri organi di governo.

Con riguardo alle modalità di reclutamento del personale, rammenta che le graduatorie ad esaurimento del personale raccolgono solo poche centinaia di aspiranti docenti. Bisogna ripensare però le procedure di se-

lezione al fine di acquisire il personale più qualificato e motivato. In particolare, ritiene necessario riattivare procedure di accesso alla docenza per titoli ed esami che garantiscono di valutare con attenzione le conoscenze dei candidati. Ricorda peraltro che nell'anno accademico in corso sono in organico più di 6.000 docenti e poco meno di 2.000 unità di personale non docente, grazie anche alle importanti assunzioni degli ultimi anni.

Ritiene pertanto che la legge n. 508, se da un lato ha ampliato l'offerta formativa, incrementando le iscrizioni e creando le condizioni per un sistema dinamico, dall'altro non è intervenuta sul reclutamento, non consentendo così il ringiovanimento del sistema dei docenti. Avanza quindi un'ipotesi di decentramento nel reclutamento sul modello universitario, prevedendo concorsi nazionali e poi assunzioni nelle singole istituzioni; in tal modo, può essere superata la logica dell'organico per promuovere un sistema basato sulla spesa complessiva per il personale con dei tetti massimi. Oltre a ciò, ribadisce l'esigenza di ripartire con il secondo canale, ossia il concorso per titoli ed esami.

Quanto al rifinanziamento del settore AFAM, mette in risalto l'incremento di circa 20 milioni di euro dal 2015 al 2016, per un totale complessivo di 45,5 milioni di euro, di cui 15 milioni destinati all'acquisto di strumenti musicali da parte degli studenti. Comunica poi che è stata avviata la revisione dei criteri di finanziamento prevedendo che una quota delle risorse fosse ripartita sulla base di criteri premiali ed indicatori di risultato. Rende altresì noto che per il 2016 sono state incrementate anche le risorse in favore degli *ex* istituti musicali pareggiati, passate da 7,9 a 10 milioni di euro, e delle accademie non statali di belle arti, aumentate da 1 a 4 milioni di euro.

Riferisce inoltre che, in virtù della legge n. 107 del 2015, il Fondo di funzionamento delle istituzioni AFAM statali è stato incrementato nel 2015 del 41 per cento rispetto al 2014 e tale importo sarà confermato anche per l'anno in corso. Tiene peraltro a precisare che una parte di tali fondi sono destinati a quegli enti con sofferenza di bilancio, mentre un'altra parte è stata ripartita sulla base di indicatori qualitativi e quantitativi di risultato. Comunica altresì che per gli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA) e per le accademie nazionali di danza, le relative risorse sono state attribuite in proporzione all'assegnazione ricevuta nel 2014.

Si rammarica tuttavia per il fatto che permane uno stato di sofferenza sull'edilizia, per superare il quale è in corso di elaborazione un decreto interministeriale con cui saranno definite le modalità attuative dell'articolo 1, comma 173, della legge n. 107 in base al quale sono stanziati 4 milioni di euro per il rimborso delle rate di ammortamento di mutui per interventi in edilizia.

Con riferimento agli *ex* istituti musicali pareggiati, manifesta disponibilità a intervenire con un provvedimento governativo o con le iniziative legislative già all'esame del Parlamento. Ricorda peraltro che, sul piano della didattica, una delle deleghe della predetta legge n. 107 rappresenta un'utile occasione per realizzare alcune misure immediate.

Passando al tema della ricerca, rende noto che è stato approvato il nuovo piano nazionale della ricerca (PNR), per un ammontare di quasi 2,5 miliardi di euro nel triennio, che includono 500 milioni aggiuntivi destinati alla ricerca di base. Illustra quindi le innovazioni del PNR, articolato in programmi e azioni, che mira a divenire un programma strategico e non un mero esercizio amministrativo, tanto più che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha un ruolo di coordinamento. In particolare, sottolinea che le azioni si ispirano a criteri di coerenza, programmazione e selettività, mentre le aree di intervento corrispondono alle 12 priorità di *Horizon 2020*, allo scopo di creare un effetto moltiplicatore tra i fondi nazionali e quelli europei.

Dà indi conto dei 6 programmi di intervento, cui vengono dedicate risorse specifiche: l'internazionalizzazione, il coordinamento e l'integrazione delle iniziative nazionali con quelle sovranazionali; l'investimento nel capitale umano; il sostegno selettivo alle infrastrutture di ricerca sulla base delle indicazioni dello *European strategy forum on research infrastructures* (ESFRI); l'incentivo al partenariato pubblico-privato; il piano per il Mezzogiorno; la messa a sistema di un modello di efficientamento e qualità della spesa. Puntualizza comunque che dette misure si coordinano con l'avvio del progetto *Human Technopole*, che mira a diventare un punto di riferimento infrastrutturale nell'area dell'Expo, con un investimento decennale pari a 1,5 miliardi di euro. Dopo aver comunicato che in tale contesto è stata avviata la valutazione che avverrà tramite referaggio anonimo, si sofferma sullo stato giuridico dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca, in merito al quale è in corso un approfondimento con il Dipartimento della funzione pubblica al fine di scorporare detti soggetti dal comparto della pubblica Amministrazione. Tale passaggio risulta propedeutico per il riordino complessivo degli enti pubblici di ricerca, ancora privi della necessaria flessibilità ed autonomia.

Dopo aver ricordato che gli enti pubblici di ricerca sono 22, di cui 14 vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (compresi gli enti che lavorano nella ricerca scolastica) segnala come in tale comparto lavorino circa 16.000 ricercatori e tecnologi, di cui 6.113 proprio negli enti di riferimento del Dicastero. Nel rilevare che gli enti pubblici di ricerca nel 2016 mobilitano 2,9 miliardi di euro sui capitoli della spesa pubblica, il grosso dei quali a carico del Ministero, illustra alcune linee di intervento, tra cui: l'attuazione piena della Carta europea dei ricercatori; un nuovo ordinamento degli enti pubblici di ricerca che riduca i controlli preventivi e realizzi l'autonomia; l'istituzione dei ruoli unici di ricercatori e tecnologi, con conseguente soppressione della terza fascia; il reclutamento per concorso pubblico; maggiore autonomia nel reclutamento, vincolato a limiti finanziari e non a restrizioni della pianta organica; l'incentivo alla mobilità dei ricercatori specialmente da e verso le università; la semplificazione del rimborso delle spese di missione e di acquisto di beni e di servizi per la ricerca.

Dopo aver brevemente accennato alle ulteriori misure realizzate nei primi mesi del 2016 per le università e la ricerca, pone infine l'accento

sulla necessità di dare dinamicità al sistema incrementandone l'attrattività nei confronti dei ricercatori. In tale contesto riferisce che è previsto un finanziamento aggiuntivo a favore di vincitori di bandi ERC che sceglieranno l'Italia quale sede di ricerca.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro per l'articolata relazione. Nel constatare che residua un margine di tempo per iniziare il dibattito, ma non per concluderlo e per consentire la replica al Ministro, propone di svolgere interventi già nella giornata odierna per un massimo di cinque minuti, ferma restando la possibilità di proseguire la discussione in un'altra seduta da concordare con il Ministro. Sulla base di un metodo già sperimentato in una pregressa audizione del Ministro inerente l'attuazione delle misure della cosiddetta «Buona scuola», prospetta comunque la possibilità di far pervenire quesiti scritti onde favorire la replica da parte del Ministro.

Conviene la Commissione.

Seguono quesiti da parte dei senatori.

Il senatore MARTINI (*PD*) giudica stimolanti i temi affrontati dal Ministro, che richiederebbero interventi assai ampi, per cui si riserva di dettagliare meglio per iscritto i propri quesiti. Nel domandare pertanto la disponibilità del Ministro a fornire un testo scritto sugli argomenti esposti, pone il problema dei tempi e dei modi del riordino dell'AFAM, ritenendo che alcune questioni vadano affrontate con urgenza. Tra queste, cita la situazione degli *ex* istituti pareggiati ed invita il Ministro a chiarire se intende procedere attraverso iniziative legislative parlamentari o governative.

Reputa altresì necessario comprendere come saranno realizzati gli accorpamenti tra le diverse istituzioni che si collocano in una via intermedia tra il livello comunale e quello regionale, secondo l'esempio francese illustrato dal Ministro. Occorre peraltro a suo avviso potenziare le connessioni con i licei musicali e la formazione pre-accademica.

Pur consapevole dell'esigenza di razionalizzazione e di semplificazione, sottolinea l'importanza di riordinare anche gli insegnamenti, mediante il supporto della struttura ministeriale. In ultima analisi, rileva con preoccupazione che tutti i concorsi internazionali di strumenti vengono vinti da cinesi e coreani, a dimostrazione di un elevato analfabetismo musicale in Italia.

Il presidente CONTE (*AP (NCD-UDC)*) chiede chiarimenti al Ministro sulla connessione tra le azioni del suo Dicastero e le disponibilità finanziarie del Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene al comparto dell'AFAM.

Il senatore TOCCI (*PD*), riservandosi di intervenire in una prossima seduta, domanda se la somma aggiuntiva, pari a 500 milioni di euro, stanziata sul PNR sia già disponibile nel bilancio vigente, tenuto conto che non gli risulta presente. Si interroga quindi sulle modalità con cui viene realizzato tale impegno finanziario.

La senatrice PUGLISI (*PD*) manifesta a sua volta un ringraziamento al Ministro per l'apertura dimostrata in Commissione sulle possibili iniziative da intraprendere. Nel riservarsi di esporre per iscritto alcuni quesiti, concorda con la separazione tra i diversi livelli di formazione nel segmento di alta formazione soprattutto per diffondere la pratica della musica, purché ciò avvenga in un'ottica organica.

In merito alla *governance*, chiede di fare il punto anche sul riconoscimento dei bienni di specializzazione, sottolineando altresì che l'AFAM dovrebbe passare al sistema di contrattazione pubblicitaria, come peraltro prospettato anche nell'ambito dell'audizione del ministro Marianna Madia.

Quanto alla ricerca, coglie l'occasione per ricordare che è all'esame della Commissione il disegno di legge n. 1873 che mira ad immettere nel sistema universitario risorse giovani. Occorre infatti semplificare le figure pre-ruolo, su cui la Commissione è pronta ad agire.

Il ministro Stefania GIANNINI, riservandosi di replicare compiutamente in una prossima seduta, chiarisce che le disponibilità economiche, quantificate in circa 35 milioni di euro, coprono solo la statizzazione degli *ex* istituti pareggiati. Ciò deve tuttavia essere inquadrato in un disegno più ampio di riordino, per il quale occorrono ulteriori stanziamenti.

Quanto all'incremento dei fondi sul PNR, fa presente che si tratta di uno stralcio di risorse dal Fondo di coesione che integra il *budget* disponibile e dovrà pertanto essere registrato nel bilancio.

Il PRESIDENTE propone di fissare a metà della settimana prossima il termine per l'invio di eventuali quesiti scritti, fermo restando che sarà concordata con il Ministro una nuova data per il seguito dell'audizione.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SEL*) domanda a sua volta se è possibile acquisire un testo scritto dell'intervento del Ministro.

Il seguito della procedura informativa è dunque rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI E CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata domani, giovedì 31 marzo, alle ore 8,30, è sconvocata.

Avverte altresì che, considerato l'imminente inizio della seduta dell'Assemblea, la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappre-



sentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori, prevista per oggi al termine della seduta, non avrà luogo. Dispone pertanto una nuova convocazione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per domani, giovedì 31 marzo, alle ore 9.

Prende atto la Commissione.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI*

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha svolto la scorsa settimana l'audizione del Presidente della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), in relazione alle linee programmatiche della Società, il quale ha consegnato una documentazione che – unitamente ad eventuali integrazioni – sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

## **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 282**

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, lo schema di decreto ministeriale relativo all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, con riferimento agli istituti di cui all'articolo 30, commi da 1 a 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171;

premesso che la legge di contabilità pubblica, la n. 196 del 2009 e il relativo decreto legislativo attuativo, il n. 91 del 2011, stabiliscono che le Amministrazioni pubbliche sono tenute ad adottare un comune piano dei conti integrato e una rappresentazione dei dati di bilancio che evidenzii le finalità della spesa secondo l'articolazione in missioni e programmi, come per il bilancio dello Stato, al fine di consentire la confrontabilità dei dati di bilancio e la trasparenza nel processo di allocazione delle risorse;

tenuto conto che il Ministero dell'economia e delle finanze ha adottato diverse circolari nel 2013 e nel 2015, con le quali ha disposto che le Amministrazioni si avvalgono anzitutto della missione maggiormente rappresentativa delle finalità istituzionali dell'ente cui appartengono, oltre ad utilizzare anche le missioni comuni a tutte le Amministrazioni, quali «Servizi istituzionali e generali», «Fondi da ripartire» e «Servizi per conto terzi e partite di giro», mentre il programma sarà individuato secondo le attività svolte dall'Amministrazione vigilante;

considerato che il sopracitato decreto legislativo n. 91 del 2011 prevede che anche per le unità locali delle Amministrazioni pubbliche si provveda ad uniformare gli schemi di bilancio, attraverso un decreto da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni competenti e di quelle per i profili finanziari;

osservato che gli istituti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ritenuti «unità locali» sono individuati dall'articolo 30, commi da 1 a 4, del decreto del Presidente del Consiglio n. 171 del 2014, ossia gli istituti centrali, gli istituti dotati di autonomia speciale, alcuni uffici di livello dirigenziale generale e non generale, gli istituti e musei di rilevante interesse nazionale nonché eventuali altri organismi istituiti come autonomi, individuati con decreti ministeriali di natura non regolamentare;

rilevato che tali organismi devono adottare la classificazione del bilancio allineata con le missioni, i programmi e i macroaggregati utilizzati dalla Direzione generale vigilante; si tratta delle missioni 17, Ricerca e innovazioni, 21, Tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggi-

stici, 31, Turismo, 21, Servizi istituzionali e generali, 33, Fondi da ripartire;

valutato altresì che gli istituti summenzionati possono richiedere una modifica o integrazione della classificazione contenuta in allegato, che può riguardare però solo i programmi – se non risultano adeguatamente rappresentativi delle attività svolte – e non le missioni;

esprime parere favorevole *con le seguenti osservazioni*:

1. si reputa opportuno coordinare le previsioni dell'atto in esame con lo schema di decreto legislativo sulla riforma della struttura di bilancio dello Stato, attualmente all'esame della Commissione Bilancio;

2. si ritiene necessario richiamare, nelle premesse dell'atto in esame, l'acquisizione del parere della Commissione Istruzione, come prescritto dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 91 del 2011.

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 282**

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, lo schema di decreto ministeriale relativo all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, con riferimento agli istituti di cui all'articolo 30, commi da 1 a 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171;

premesso che la legge di contabilità pubblica, la n. 196 del 2009 e il relativo decreto legislativo attuativo, il n. 91 del 2011, stabiliscono che le Amministrazioni pubbliche sono tenute ad adottare un comune piano dei conti integrato e una rappresentazione dei dati di bilancio che evidenzii le finalità della spesa secondo l'articolazione in missioni e programmi, come per il bilancio dello Stato, al fine di consentire la confrontabilità dei dati di bilancio e la trasparenza nel processo di allocazione delle risorse;

tenuto conto che il Ministero dell'economia e delle finanze ha adottato diverse circolari nel 2013 e nel 2015, con le quali ha disposto che le Amministrazioni si avvalgono anzitutto della missione maggiormente rappresentativa delle finalità istituzionali dell'ente cui appartengono, oltre ad utilizzare anche le missioni comuni a tutte le Amministrazioni, quali «Servizi istituzionali e generali», «Fondi da ripartire» e «Servizi per conto terzi e partite di giro», mentre il programma sarà individuato secondo le attività svolte dall'Amministrazione vigilante;

considerato che il sopracitato decreto legislativo n. 91 del 2011 prevede che anche per le unità locali delle Amministrazioni pubbliche si provveda ad uniformare gli schemi di bilancio, attraverso un decreto da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni competenti e di quelle per i profili finanziari;

osservato che gli istituti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ritenuti «unità locali» sono individuati dall'articolo 30, commi da 1 a 4, del decreto del Presidente del Consiglio n. 171 del 2014, ossia gli istituti centrali, gli istituti dotati di autonomia speciale, alcuni uffici di livello dirigenziale generale e non generale, gli istituti e musei di rilevante interesse nazionale nonché eventuali altri organismi istituiti come autonomi, individuati con decreti ministeriali di natura non regolamentare;

rilevato che tali organismi devono adottare la classificazione del bilancio allineata con le missioni, i programmi e i macroaggregati utilizzati dalla Direzione generale vigilante; si tratta delle missioni 17, Ricerca e innovazioni, 21, Tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggi-

stici, 31, Turismo, 21, Servizi istituzionali e generali, 33, Fondi da ripartire;

valutato altresì che gli istituti summenzionati possono richiedere una modifica o integrazione della classificazione contenuta in allegato, che può riguardare però solo i programmi – se non risultano adeguatamente rappresentativi delle attività svolte – e non le missioni;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. si reputa opportuno coordinare le previsioni dell'atto in esame con lo schema di decreto legislativo sulla riforma della struttura di bilancio dello Stato, attualmente all'esame della Commissione Bilancio;

2. si ritiene necessario richiamare, nelle premesse dell'atto in esame, l'acquisizione del parere della Commissione istruzione, come prescritto dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 91 del 2011;

3. si ritiene altresì auspicabile che il provvedimento in esame operi un rinvio diretto all'indicata pubblicazione della Ragioneria generale dello Stato, senza includerne i contenuti nel testo.

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

Mercoledì 30 marzo 2016

### Plenaria

### 223<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
MATTEOLI

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

#### IN SEDE CONSULTIVA

#### **Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo (n. 279)**

(Osservazioni alla 13<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 9 marzo.

Il relatore BORIOLI (*PD*) preannuncia che, sulla base delle evidenze emerse nel dibattito e dei contributi acquisiti anche dalla Commissione di merito nel corso dell'ampio ciclo di audizioni informative svolte dalla stessa, sta predisponendo uno schema di osservazioni, che provvederà a trasmettere quanto prima ai colleghi.

In considerazione dei tempi ristretti a disposizione, ritiene opportuno che la Commissione formuli le osservazioni possibilmente nella seduta di domani.

Relativamente agli aspetti di competenza, preannuncia che lo schema di parere che intende presentare si concentrerà su una serie di punti. Anzitutto, è opportuno ribadire il principio generale di evitare, nello schema di decreto in esame, di introdurre aggravii tecnici o procedurali eccessivi rispetto a quanto previsto dalle norme europee (divieto di *gold plating*).

Tale concetto vale in particolare rispetto al valore individuato nel testo per la concentrazione soglia di contaminazione (CSC) dell'amianto, che è stata abbassata di ben dieci volte rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente (da 1000 mg/kg a 100 mg/kg). Sottolinea che tale scelta è assolutamente ingiustificata: in primo luogo non vi è una solida motivazione tecnico-scientifica; inoltre si tratterebbe di una assoluta difformità rispetto alle soglie di concentrazione previste negli altri Paesi europei

per materiali contenenti amianto, anche nel caso di prodotti commercializzati. Peraltro, nel testo non si fa adeguata distinzione tra materiali contenenti amianto di origine antropica e materiali di origine naturale.

Ove tale valore più rigido venisse recepito nella legislazione italiana, vi sarebbe poi un aumento esponenziale dei costi di smaltimento delle terre e rocce da scavo che sarebbero classificate come rifiuti. Tali costi aggiuntivi si andrebbero a riflettere direttamente sui costi dei lavori che, nel caso delle opere pubbliche, sarebbero chiaramente a carico della finanza pubblica.

Osserva inoltre che l'adozione della soglia di concentrazione più bassa per l'amianto non determinerebbe alcun beneficio per l'ambiente, ma anzi, riducendo la possibilità di utilizzare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti e aumentando invece il quantitativo di quelle classificate come rifiuti, vi sarebbe un chiaro svantaggio per la collettività. In particolare, la necessità di accrescere le attività di smaltimento darebbe luogo a maggiori costi per il trasferimento dei materiali, ad esempio in Paesi esteri come la Germania dove, paradossalmente, quegli stessi materiali sono invece classificati come sottoprodotti e non come rifiuti, e rischierebbe anche di alimentare pericolosi traffici di smaltimento clandestino.

Segnala che l'introduzione di un valore più basso per la CSC dell'amianto scaturisce da un parere che l'Istituto Superiore di Sanità ha formulato su un caso specifico segnalato dalla Provincia di Milano e che il Ministero dell'ambiente ha poi recepito in termini generali. Da un esame attento, il parere dell'Istituto sembra però generico e non adeguatamente motivato.

Un altro punto che ritiene importante segnalare nella proposta di osservazioni alla Commissione di merito è l'esigenza di mettere a punto un metodo omogeneo per la caratterizzazione dei materiali di scavo, allineato alle migliori pratiche europee e valido su tutto il territorio nazionale.

Dovrebbe poi essere sancito il principio generale per cui, per le procedure di autorizzazione al trattamento delle terre e rocce da scavo già avviate, continua ad applicarsi il regime vigente, mentre la nuova disciplina prevista dallo schema di decreto in esame si applica solo alle procedure avviate dopo l'entrata in vigore del provvedimento.

In termini generali, auspica anche un indirizzo di carattere più ampio, volto a incoraggiare il riutilizzo dei materiali esistenti, e quindi la diffusione dei sottoprodotti, mentre, anche per i materiali qualificati in tutto o in parte come rifiuti, sarebbe opportuno individuare siti di smaltimento il più possibile vicini al territorio di origine, per evitare i rischi e i costi legati alle procedure di trasferimento.

Il senatore SCIBONA (*M5S*) condivide l'esigenza di non indicare soglie di contaminazione troppo basse rispetto a quanto previsto nell'Unione europea, ma mette in guardia contro il pericolo di ridurre le cautele e le misure di prevenzione.

Rileva ad esempio che in vari punti lo schema di decreto in esame prevede metodiche di rilevazione e analisi poco approfondite che rischiano di non individuare affatto la presenza di sostanze inquinanti come l'amianto. È altrettanto ragionevole distinguere tra contesti antropizzati e contesti naturali, ma occorre fare analisi effettive, e non superficiali.

Fa poi presente che nel testo in esame manca una adeguata disciplina dei materiali di riempimento, con il rischio di aprire alla possibilità di abusi. Esprime inoltre perplessità sulla riduzione dei tempi a disposizione delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente per lo svolgimento dei necessari controlli, tenuto conto che anche i tempi attuali, più ampi, sono spesso insufficienti.

Conclusivamente, sottolinea che il suo Gruppo non ha una posizione pregiudizialmente contraria alla realizzazione di opere pubbliche, ma pretende che vi siano garanzie adeguate per l'ambiente e la salute umana e quindi controlli rigorosi ed efficaci, ad esempio mediante analisi geodiagnostiche preventive, non essendo comunque accettabile qualificare come rifiuto ciò che in realtà non lo è.

Chiede quindi al relatore che i commissari possano disporre dello schema di parere in tempo utile per una compiuta valutazione.

Il senatore CERVellini (*Misto-SI-SEL*), in relazione alle indicazioni fornite dal relatore, mette in guardia contro il rischio che una richiesta della Commissione di ripristinare la soglia più alta di CSC dell'amianto possa essere interpretata all'esterno come un tentativo di abbassare le tutele della salute e della sicurezza sul lavoro, magari dietro la pressione di sedicenti *lobby*.

Condivide quindi l'indicazione del senatore Scibona che occorre svolgere sempre analisi geodiagnostiche serie e approfondite, specialmente quando si tratta di amianto. Troppe volte in passato in Italia si sono affrontati con superficialità i rischi legati alla presenza di questo materiale, con il risultato di avere poi un numero elevato di malati e vittime di tumore.

Di fronte alla posizione assunta da un ente autorevole come l'Istituto Superiore di Sanità, ritiene opportuno svolgere ulteriori verifiche e approfondimenti.

Il senatore FILIPPI (*PD*), pur precisando di avere il massimo rispetto per le esigenze di tutela della salute e dell'ambiente, osserva che l'adozione di vincoli eccessivi e non motivati non ha mai prodotto un aumento delle tutele. Riguardo al parere dell'Istituto Superiore di Sanità, sembra in effetti poco argomentato e riferito ad un caso specifico, avulso dal contesto più generale al quale deve necessariamente riferirsi il provvedimento in esame.

Purtroppo, in passato le terre e rocce da scavo, come anche i materiali dragati, sono state spesso classificate acriticamente come rifiuti, con tutti gli aggravii e i costi aggiuntivi che ne sono inutilmente derivati,



alimentando solo contenziosi giudiziari e arricchendo le imprese di smaltimento, spesso situate all'estero.

Ritiene quindi anch'egli fondamentale che la caratterizzazione dei materiali sia fatta in modo analitico, ma anche proporzionato, al fine di fare una vera prevenzione. Condivide quindi l'esigenza di intervenire sulla fase preliminare con ricerche geodiagnostiche approfondite.

Infine, ritiene che lo schema di osservazioni della Commissione debba ribadire con forza l'esigenza di evitare il *gold plating*, assicurando che le norme applicate in Italia siano le stesse del resto d'Europa.

Il presidente MATTEOLI (*FI-PdL XVII*) osserva che l'Italia ha sempre adottato parametri più rigorosi a tutela della salute umana e dell'ambiente rispetto ad altri Paesi europei, anche in considerazione del fatto di avere un territorio maggiormente antropizzato. Tuttavia in questa azione si è spesso ecceduto, senza peraltro produrre reali benefici. Il parere emanato dall'Istituto Superiore di Sanità riguardo alla CSC dell'amianto sembra in effetti eccessivo, mentre la posizione espressa dal relatore Borioli appare improntata ad un maggiore equilibrio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (n. 283)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 2016, n. 11. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 marzo.

Il presidente MATTEOLI, richiamando l'audizione del ministro Delrio svolta nel pomeriggio odierno in sede congiunta con la Commissione VIII della Camera dei deputati, dichiara di condividere l'esigenza già posta dal Presidente Realacci che le due Commissioni formulino un parere sul provvedimento in esame il più possibile omogeneo.

Segnala inoltre che anche il Ministro ha offerto la sua disponibilità su varie questioni a recepire le indicazioni del Parlamento per possibili interventi correttivi sul testo. Pertanto, auspica che su questo vi possa essere un'ampia condivisione di tutti quanti i parlamentari, posto che il provvedimento in esame ha una valenza strategica per tutto il sistema Paese.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Mercoledì 30 marzo 2016

**Plenaria****223<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
MUCCHETTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il presidente MUCCHETTI comunica che è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 2272, recante «Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale», già approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato. Propone quindi di integrare l'ordine del giorno della Commissione, a partire dalla prossima settimana, con l'esame, in sede referente, di tale disegno di legge.

Concorda la Commissione.

Avverte, inoltre, che mercoledì 6 aprile, alle ore 14, la Commissione, ove autorizzata dalla Presidenza del Senato, svolgerà, congiuntamente alla Commissione attività produttive della Camera, l'audizione informale dell'ingegner Claudio Descalzi, amministratore delegato di ENI, sul piano strategico 2016-2019, con particolare riferimento al settore della chimica e ai nuovi scenari dei prezzi del petrolio, nella sede degli Uffici di Presidenza integrati delle due Commissioni.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2085) Legge annuale per il mercato e la concorrenza**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 marzo scorso.

Il presidente MUCCHETTI informa che sono state presentate le riformulazioni dell'emendamento 23.1 (testo 2) e del subemendamento 34.0.100/14, pubblicate in allegato.

Avverte inoltre che la Commissione bilancio è convocata alle ore 15 di oggi; le votazioni sugli emendamenti avranno luogo nella seduta anti-meridiana di domani.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2298) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MUCCHETTI (*PD*), illustra il disegno di legge in titolo, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, di conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante riforma delle banche di credito cooperativo e altre misure in materia bancaria, sul quale la Commissione è chiamata a esprimere un parere alla 6<sup>a</sup> Commissione permanente.

Gli articoli 1, 2 e 2-*bis*, che compongono il Capo I, riguardano la riforma del credito cooperativo.

Vi si prevede la costituzione di un gruppo bancario cooperativo che avrà alla testa una *holding* dotata di un patrimonio netto di un miliardo versato dalle banche di credito cooperativo (Bcc) che, al momento, sono 360. La *holding* del gruppo bancario cooperativo potrà aprire il suo capitale a soci terzi, purché le Bcc ne conservino la maggioranza assoluta; sorveglierà la sana e prudente gestione delle singole aziende di credito cooperativo e interverrà, sulla base del contratto di coesione, quando emergano situazioni di crisi, prima che vengano attuate le procedure di risoluzione. Tali interventi comprendono sia la ricapitalizzazione della Bcc in difficoltà, ovvero la sua aggregazione con altre più forti, sia il rafforzamento delle funzioni manageriali nella Bcc in crisi.

A questo proposito il Capo I prevede anche la costituzione del Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo, ossia di un fondo di garanzia destinato a operare per il tempo necessario alla formazione della *holding*, previsto al massimo in 18 mesi.

L'adesione a un gruppo bancario cooperativo è obbligatoria, pena la perdita della licenza bancaria. Per le Bcc che non vogliono aderire a un gruppo, il decreto-legge prevede la possibilità di conferire l'azienda bancaria a una società per azioni, anche nuova, previo versamento al bilancio dello Stato di un importo pari al 20 per cento del patrimonio netto. Resterà dunque in capo alla cooperativa, non più di credito ma azionista di una banca, la riserva indivisibile. Il decreto prevede infine che la cooperativa debba continuare a esercitare lo scambio mutualistico. In ogni caso, la Banca d'Italia dovrà autorizzare la costituzione della nuova S.p.A. bancaria e il conferimento delle attività creditizie della ex Bcc a questa nuova S.p.A. o a una già esistente. Questa possibilità è riservata alle sole Bcc che al 31 dicembre 2015 avevano un patrimonio superiore ai 200 milioni di euro. Le Bcc di minori dimensioni che vogliano aggregarsi a una con patrimonio superiore alla soglia per evitare l'adesione a un gruppo bancario cooperativo potranno farlo entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

Il Capo II definisce un meccanismo per smaltire i crediti in sofferenza presenti nei bilanci di banche e intermediari da attuare mediante la concessione di garanzie dello Stato nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione che abbiano come sottostante crediti in sofferenza (Garanzia cartolarizzazione crediti in sofferenza – GACS).

L'intervento in questione è temporaneo (fino al 16 agosto 2017, con possibilità di proroga previo parere positivo UE) e consiste nella concessione della garanzia statale su titoli cartolarizzati che abbiano come sottostanti i crediti in sofferenza delle banche e degli intermediari con sede in Italia. La misura in esame viene sottoposta a una valutazione della Commissione UE, all'esito positivo della quale sarà individuato un soggetto qualificato e indipendente, avente il compito di verificare la conformità del rilascio della garanzia alle norme italiane ed al parere UE.

Sono regolate le modalità con cui è strutturata l'operazione di cartolarizzazione, fermo restando quanto stabilito dalla disciplina generale in materia, ed è disciplinato il *rating* cui devono essere sottoposti i titoli *senior* (unici titoli che usufruiscono della GACS) per ottenere la garanzia statale (non inferiore all'ultimo gradino della scala di valutazione del merito di credito *investment grade*).

Il decreto chiarisce quali sono le caratteristiche dei titoli *senior* ammessi alla GACS e, ove emessi, dei titoli *mezzanine* e individua l'ordine di priorità dei pagamenti da effettuarsi attraverso le somme realizzate dalle operazioni di cartolarizzazione e gestione dei crediti in sofferenza: i pagamenti delle somme dovute ai prestatori di servizi e di quelle dovute alle controparti di contratti di copertura finanziaria saranno condizionati a obiettivi di *performance* nella riscossione o nel recupero, in relazione ai

portafogli di crediti ceduti, ovvero saranno – a determinate condizioni – postergati al completo rimborso del capitale dei titoli *senior*.

Quanto alle caratteristiche essenziali della garanzia dello Stato, si stabilisce che essa possa essere concessa solo sui titoli *senior*, che sia onerosa e che diventi efficace solo quando la società cedente abbia trasferito a titolo oneroso almeno il 50 per cento più 1 dei titoli *junior* e, in ogni caso, un ammontare dei titoli *junior* e dei titoli mezzanine (ove emessi) che consenta l'eliminazione contabile dei crediti oggetto dell'operazione di cartolarizzazione dalla contabilità della banca e, a livello consolidato, del gruppo bancario cedente. Detta garanzia è incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta a beneficio del detentore del titolo *senior* e copre i pagamenti contrattualmente previsti, per interessi e capitale, a favore dei detentori dei titoli *senior* per la loro intera durata.

La garanzia dello Stato sui titoli *senior*, concessa con decreto del Ministro dell'economia e finanze su istanza documentata della società cedente, presentata al Ministero dell'economia e delle finanze, ha un prezzo di mercato, comprende una remunerazione in linea con quella di mercato per i rischi assunti dallo Stato e dipende dalla durata dei titoli garantiti.

Quanto alle modalità di escussione della GACS, questa è consentita al detentore entro i nove mesi successivi alla scadenza del titolo *senior*, nel caso di mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale o interessi, nel rispetto dei termini (classificati come perentori) previsti.

L'articolo 12 destina le risorse finanziarie per l'attuazione della disciplina in esame: viene istituito un apposito fondo, con una dotazione di 120 milioni di euro per il 2016, che è ulteriormente alimentato con i corrispettivi annui delle garanzie concesse.

Il Ministero dell'economia e delle finanze potrà avvalersi di una società a capitale interamente pubblico per la gestione dell'intervento in questione ed è chiamato a dettare disposizioni di attuazione con decreto di natura non regolamentare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto legge. Sono poi apportate alcune modifiche alla disciplina degli attivi posti a garanzia di obbligazioni bancarie garantite (cosiddette *covered bond*).

Il Capo III reca norme fiscali relative alle procedure di crisi.

In particolare, l'articolo 14 consente di escludere da tassazione, in quanto non costituiscono sopravvenienze attive, i contributi ricevuti a titolo di liberalità dalle imprese soggette a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione del debito, liquidazione coatta amministrativa) e a procedure di amministrazione straordinaria, ovvero di gestione di crisi per gli enti creditizi, fino ai 24 mesi successivi alla chiusura della procedura.

L'articolo 15 disciplina i trattamenti ai fini IRES e IRAP da applicare alle operazioni di cessione di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a un ente ponte, mentre l'articolo 16 prevede l'applicazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (200 euro) sui trasferimenti di immobili nell'ambito di procedure giudiziarie

di espropriazione immobiliare ovvero di procedure di vendita a seguito di liquidazione dei beni nell'ambito della procedura fallimentare. Una disciplina apposita è dettata per i trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie emessi a favore di soggetti che non svolgono attività d'impresa.

Nel Capo IV, che reca disposizioni in materia di gestione collettiva del risparmio, l'articolo 17 disciplina la procedura e le condizioni per la concessione diretta di crediti, a soggetti diversi da consumatori, da parte di fondi di investimento alternativi istituiti in Italia o in un altro Stato membro UE, modificando e integrando il Testo unico dell'intermediazione finanziaria (TUF).

L'articolo 17-*bis* modifica la norma del Testo unico bancario che assegna al CICR (comitato interministeriale per il credito e il risparmio) il compito di stabilire le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, al fine di vietare il meccanismo di capitalizzazione degli interessi (anatocismo). In primo luogo si chiarisce che la periodicità nel conteggio degli interessi non può essere inferiore a un anno: gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti. Tale norma si applica non solo nei rapporti di conto corrente, ma anche in quelli relativi al conto di pagamento. In secondo luogo si prevede che gli interessi debitori maturati, compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre ulteriori interessi, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.

L'articolo 17-*ter* prevede che il rifiuto di pagamento di un assegno possa essere constatato con dichiarazione della Banca d'Italia, richiesta da un banchiere che si avvale dei sistemi di pagamento da essa gestiti, per tutte le tipologie di assegni bancari e non soltanto, come attualmente previsto dalla legge, per il solo assegno elettronico, mentre l'articolo 17-*quater* disciplina la remunerazione del conto corrente di Tesoreria relativo alla Cassa depositi e prestiti.

Infine, l'articolo 17-*quinquies* reca una norma di interpretazione autentica di alcune disposizioni del Codice della strada in materia di pagamenti delle sanzioni amministrative pecuniarie in misura ridotta.

Si apre il dibattito.

Interviene il senatore GIROTTO (*M5S*), che esprime un giudizio molto critico sul provvedimento in esame, sottolinea il comportamento delle banche commerciali, che in un recente passato hanno concesso la maggior parte del credito (2/3 delle sofferenze risulterebbero riguardare il 5 per cento dei creditori) a soggetti che non offrivano adeguate garanzie, mettendo a rischio la tenuta dell'intero sistema bancario, e lamenta l'inerzia dei Governi che si sono susseguiti che non hanno adottato, a suo parere, misure per evitare pratiche distorte e garantire i consumatori.

Torna polemicamente su un precedente provvedimento, il decreto-legge sulle banche popolari, per chiedere ancora come mai sia stato stabilito in soli 8 miliardi, tenuto conto che la loro capitalizzazione media ammonta a 154 miliardi, l'utile oltre il quale queste si sarebbero dovute trasformare in società per azioni.

Elogia il comportamento del credito cooperativo e delle banche popolari, che ritiene abbiano dimostrato grande efficienza e svolto un'azione anticiclica, riportando anche i relativi dati sui crediti *in bonis* e sui crediti deteriorati, migliori di quelli delle banche commerciali, cui attribuisce la responsabilità della crisi del 2008.

Considera un errore la forte concentrazione bancaria, che rischia di diventare un oligopolio, e ne paventa le possibili conseguenze, anche in termini occupazionali, ricordando i licenziamenti da parte della Deutsche Bank e della HSBC.

Quanto al fenomeno dell'anatocismo, il provvedimento stabilisce che la periodicità nel conteggio degli interessi non possa essere inferiore a un anno, ma gli interessi debitori maturati, compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, possono ancora produrre ulteriori interessi di mora. Dunque ritiene ci possano essere margini di miglioramento della norma.

A suo giudizio il legislatore dovrebbe varare altre misure per riformare strutturalmente il sistema, come fondare una banca pubblica, istituire un organo di vigilanza effettivamente imparziale e terzo e limitare il cosiddetto sistema delle porte girevoli, il quale consente che funzionari della Banca d'Italia siano assunti da banche private italiane.

In conclusione, ribadisce la sua posizione contraria al decreto in esame.

La senatrice FISSORE (*PD*) giudica favorevolmente la disposizione sull'anatocismo, che risponde a tante battaglie delle associazioni dei consumatori, e chiede al Presidente un chiarimento tecnico in proposito.

Il senatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) anticipa che le misure contenute nel testo vanno tutte nella direzione di liberare risorse per il sostegno alle famiglie, alle industrie e al settore terziario e che concentrerà il suo intervento sulla parte relativa alle banche di credito cooperativo.

Le posizioni del Movimento 5 Stelle, sono a suo giudizio meritevoli di un approfondimento, anche se troppo legate a una visione eccessivamente negativa nei confronti dei soggetti di grandi dimensioni che operano nel settore del credito e della finanza; egli sottolinea come occorra avere una prospettiva più ampia, che tenga conto del contesto a livello mondiale.

Rispetto alla crisi del 2008, le banche di credito cooperativo e i piccoli istituti in genere hanno sostenuto fortemente lo sforzo delle famiglie e dei piccoli imprenditori – mostrando peraltro indici superiori a quelli delle grandi banche –, svolgendo una funzione anticiclica. Tuttavia il perdurare della crisi ha inevitabilmente finito per gravare anche su tali banche; egli

considera quindi ineludibile un cambiamento, nel solco delle esperienze francese, tedesca e spagnola, che registrano una forte concentrazione bancaria proprio nel settore del credito cooperativo. Ritiene infatti, pur da difensore del settore cooperativo, che nell'attuale situazione, anche per scelte operate a livello di Unione europea, piccole cooperative totalmente autonome e non integrate siano destinate alla chiusura. Considera comunque necessario che ne venga preservata la funzione localistica, democratica e di rappresentanza sul territorio, che potrà essere svolta dal gruppo integrato.

Ritiene infondato il timore che la *holding* espropri le funzioni dei soci, in quanto quest'ultima sarà pur sempre composta da banche di credito cooperativo e il voto sarà espresso per testa e non per capitale.

Il meccanismo di *way out*, piuttosto, rappresenta a suo giudizio il punto debole del decreto, poiché inficia il disegno unitario e rappresenta un precedente pericoloso per il settore cooperativo. Si chiede infine quale sarà la natura della società cooperativa dopo il conferimento dell'azienda bancaria alla S.p.A..

In conclusione esprime condivisione per l'impianto del provvedimento.

Il presidente MUCCHETTI (*PD*), relatore, evidenzia alcuni dati positivi e negativi del credito cooperativo nel suo complesso. Tra i primi, il patrimonio accumulato nel tempo, grazie agli utili in regime di esenzione di imposta, il quale è indivisibile, funzionale all'attività e non è nella disponibilità dei soci. Tra i secondi, la recente accumulazione, in conseguenza della maggiore vicinanza al territorio, di crediti deteriorati e di sofferenze.

A suo giudizio, la costituzione del gruppo bancario cooperativo consentirà che i soggetti più forti sostengano i più deboli (la *holding* potrà commissariare l'eventuale Bcc in difficoltà) evitando così, come già accaduto per alcuni istituti bancari, l'applicazione del meccanismo del *bail in*, con le relative conseguenze per i risparmiatori e i soci.

Quanto al meccanismo di *way out*, condivide le perplessità del senatore Luigi Marino. Ritiene tuttavia che nella sua applicazione tale norma si rileverà, in definitiva e nel migliore dei casi, ultronea; ritiene, inoltre, che le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento siano ancora insufficienti.

La senatrice LANZILLOTTA (*PD*) interviene in merito al meccanismo per smaltire i crediti deteriorati e le sofferenze presenti nei bilanci di banche e intermediari. In proposito riterrebbe utile che il Governo chiarisse quanto la cartolarizzazione e il recupero dei crediti possano migliorare i *ratio* patrimoniali delle banche nonché favorire una ripresa dell'economia reale.

Il presidente MUCCHETTI (*PD*), relatore, ricorda il caso della cartolarizzazione della Banca di Roma, che avvenne con meccanismo analogo,



ma senza garanzie dello Stato, per evidenziare come furono gestite allora le sofferenze bancarie.

Chiarisce poi alla senatrice Fissore gli aspetti tecnici legati all'anatocismo.

Presenta quindi e illustra uno schema di parere non ostativo con una raccomandazione, un'osservazione e una condizione sul provvedimento in titolo, pubblicato in allegato.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) paventa il rischio che, sulla base del testo in esame, il correntista, essendo parte contrattuale debole, possa essere costretto ad accettare clausole che legittimano l'anatocismo, anche solo per aprire un conto corrente. Lamenta inoltre come tassi superiori al 24 per cento su carte *revolving* e sullo «scoperto» siano considerati non usurari.

La senatrice FISSORE (*PD*), facendosi interprete del punto di vista dei consumatori, esprime ancora una volta soddisfazione per la norma sull'anatocismo, anche se riconosce che la legge sul punto potrebbe essere ancora migliorata. Resta comunque fondamentale, a suo giudizio, l'opera informativa a favore dei cittadini. Si riserva di formulare una proposta di integrazione allo schema di parere presentato dal relatore su tale materia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

## SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2298

La Commissione industria, commercio, turismo, esaminato il provvedimento in titolo,

visti i Capi II, III, IV, che non presentano profili problematici;

valutato con favore che con la costituzione del gruppo bancario cooperativo si avvia la terza fase storica del credito cooperativo, dopo la lunga stagione delle casse rurali e quella, più breve, delle banche di credito cooperativo;

valutato con favore che per il periodo di transizione si istituisce il Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo, per intervenire in situazioni di emergenza;

valutato con favore che nel corso della prima lettura la Camera dei deputati ha approvato modifiche volte a eliminare la possibilità di trasformare in S.p.A. la banca di credito cooperativo con patrimonio superiore ai 200 milioni che non voglia aderire al gruppo bancario cooperativo, previa imposta straordinaria del 20 per cento delle riserve indivisibili;

preso atto che nel corso della prima lettura la Camera dei deputati ha approvato modifiche volte a consentire alle banche di credito cooperativo che non vogliano aderire al gruppo bancario cooperativo di incorporare l'azienda bancaria e di conferirla a una S.p.A, anche nuova, previo versamento al bilancio dello Stato di un importo pari al 20 per cento del patrimonio netto;

preso atto che tale possibilità viene prevista per le banche di credito cooperativo con patrimonio superiore ai 200 milioni di euro quale risulta dal bilancio 2015 e per le banche di credito cooperativo di minor dimensione che si aggregano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in titolo, a una delle maggiori;

valutato con favore che viene ribadito il ruolo di vigilanza della Banca d'Italia su queste operazioni;

constatato che, già sulla base dei bilanci 2014, il versamento pari al 20 per cento del patrimonio netto indebolirebbe i requisiti patrimoniali delle banche che imboccassero la cosiddetta *way out*, portandoli sotto le soglie auspiccate dalla Banca d'Italia per le banche di credito cooperativo, sia in relazione al capitale di vigilanza che in relazione alla copertura dei crediti deteriorati e delle sofferenze;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con una raccomandazione, un'osservazione e una condizione:

in merito alla qualità dei mezzi propri della *holding*, si raccomanda alla Commissione di merito di valutare l'opportunità di precisare che il patrimonio della *holding* sia costituito mediante versamento di capitali liquidi di valore certo e non tramite conferimento di mere attività, di valore per definizione opinabile;

si invita inoltre la Commissione di merito a valutare il rischio che il versamento al bilancio dello Stato collegato alla cosiddetta *way out* possa essere considerato una forma surrettizia di imposizione fiscale, come tale distorsiva della concorrenza, dato che detto versamento non si configura come imposta sostitutiva per l'affrancamento delle riserve indivisibili, ma come mero prelievo su un'operazione di scorporo di ramo d'azienda che le società non cooperative possono effettuare senza sopportare tributi, con un evidente danno in capo sia alla cooperativa conferente che alla S.p.A. conferitaria;

il parere è infine condizionato alla soppressione del meccanismo di *way out* facilitata, che rischia di configurare con la Costituzione poiché, come rilevato dalla Banca d'Italia sin dal 15 ottobre 2015, tale meccanismo consente comunque l'uso di risorse accumulate in regime di esenzione di imposta da parte delle nuove S.p.A.. Alle banche di credito cooperativo che non vogliono aderire al gruppo bancario cooperativo principale è già riconosciuta la possibilità di costituirne uno di minori dimensioni, ancorché con un patrimonio di un miliardo di euro. Diversamente, se non riescono a costruirlo, e tuttavia non ritengano più attuale o conveniente lo scambio mutualistico nell'attività creditizia, che pure ne ha giustificato nei decenni l'esistenza, le banche di credito cooperativo potranno pur sempre trasformarsi in S.p.A., previa devoluzione delle riserve indivisibili ai fondi mutualistici, secondo quanto previsto dalla legge.

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2085

### 23.1 (testo 3)

BONFRISCO, PERRONE

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178 recante »Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali, all'articolo 3, comma 2, sostituire la parola: «sono» con le seguenti: «anche se non», nonché inserire, sempre all'articolo 3, il seguente comma 3: «Nel registro sono inserite, previa richiesta autocertificata da parte degli interessati, anche le numerazioni non pubblicate negli elenchi telefonici pubblici, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 3, comma 2».

1-ter. Entro 30 giorni dal termine di cui al comma 1, gli operatori di cui all'articolo 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, si conformano alle disposizioni di cui al comma 1-bis.»

---

### 34.0.100/14 (testo 2)

DI BIAGIO

*All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-bis», comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo la parola «differenza» inserire le seguenti: «del valore economico»;*

b) *sostituire le parole «calcolata al 30 giugno 2016» con le seguenti: «calcolata al 31 dicembre 2015»;*

c) *dopo la parola «uniformemente» inserire le seguenti: «e mensilmente»;*

d) *sostituire le parole «1 luglio» con le seguenti: «1 gennaio»;*

e) *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «Agli aderenti la predetta opzione si applica, ai fini del calcolo dell'incentivo I di cui all'articolo 19 del decreto ministeriale 6 luglio 2012, il valore di riferimento del parametro Re, di cui al comma 1, registrato nell'anno precedente».

---

## LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

Mercoledì 30 marzo 2016

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 75**

*Presidenza della Vice Presidente*  
**SPILABOTTE**

*Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,40*

*AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2232 E 292 (ASSISTENZA  
DISABILI GRAVI)*

### **Plenaria**

**225<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Vice Presidente*  
**SPILABOTTE**

*La seduta inizia alle ore 16.*

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI*

La presidente SPILABOTTE comunica che durante le audizioni sui disegni di legge nn. 2232 e 292 (assistenza disabili gravi), svoltesi oggi e il 23 marzo scorso in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state acquisite documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (n. 264)**

(Osservazioni alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

Introduce il provvedimento il relatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), che dà conto delle numerose modifiche ed integrazioni all'attuale legge di contabilità e finanza pubblica operate dal testo in esame. In particolare, si sofferma sulla revisione delle missioni, dei programmi e della struttura del bilancio dello Stato, di cui all'articolo 1, sulla modifica della struttura delle note integrative, contenuta nell'articolo 2, e sull'aggiornamento delle modalità di programmazione delle risorse finanziarie, previsto all'articolo 4. Illustra poi le modifiche relative all'ampliamento della flessibilità di bilancio, contenute all'articolo 5, e quelle finalizzate ad una più agevole gestione delle poste di bilancio da parte dei Ministeri (articolo 6). Dopo aver evidenziato l'introduzione della contabilità integrata, di cui all'articolo 8, dà conto di una proposta di osservazioni non ostantive sul testo, allegata al resoconto della seduta.

La senatrice D'ADDA (*PD*), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo, segnala l'importanza dell'introduzione del bilancio di genere, possibile proprio in ragione delle novità presenti nell'Atto.

Concorda il relatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*).

Presente il prescritto numero di senatori, con l'astensione dei senatori BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*), CATALFO (*M5S*), PAGLINI (*M5S*) e PUGLIA (*M5S*), la Commissione approva infine la proposta di osservazioni formulata dal relatore.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 264**

L'11<sup>a</sup> Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesso che il provvedimento reca un consistente intervento normativo incentrato principalmente sulla legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), con numerose modifiche ed integrazioni all'attuale testo;

valutato che si procede ad una revisione delle missioni, dei programmi e della struttura del bilancio dello Stato, all'introduzione, in sostituzione degli attuali capitoli, delle azioni come articolazione di dettaglio dei programmi di spesa e alla modifica della struttura delle note integrative del disegno di legge di bilancio;

osservato positivamente che viene introdotto un aggiornamento delle modalità di programmazione delle risorse finanziarie e un ampliamento, rispetto a quanto attualmente previsto nella legge di contabilità, della flessibilità di bilancio, con l'introduzione di una contabilità integrata,

esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.



**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

Mercoledì 30 marzo 2016

**Plenaria****331<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**DE BIASI**

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(302) DE POLI.** – *Riconoscimento della lingua italiana dei segni*

**(1019) Nicoletta FAVERO ed altri.** – *Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e per il riconoscimento della lingua dei segni italiana*

**(1151) PAGLIARI ed altri.** – *Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile, nonché per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere*

**(1789) CONSIGLIO.** – *Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche*

**(1907) AIELLO.** – *Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche*

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con condizioni ed osservazioni)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 marzo.

Riprende la discussione generale.

Il senatore GAETTI (M5S) fa proprie le considerazioni critiche già svolte dalla senatrice Rizzotti, rimarcando in particolare il non adeguato rilievo accordato dalle iniziative legislative in esame alle attività di tipo preventivo e assistenziale. Saggiunge che è inopportuno legiferare in

una materia così delicata senza tenere nella dovuta considerazione i progressi tecnico-scientifici conseguiti nel settore degli ausili alle persone non udenti.

La senatrice BIANCONI (*AP (NCD-UDC)*) evidenzia che ogni qualvolta il legislatore tenti di porre mano a una iniziativa legislativa a favore delle persone sorde si trova a dover coniugare due visioni diverse delle problematiche del settore: una legata all'implementazione della lingua dei sordi, l'altra più incline ad un approccio basato sull'utilizzo degli ausili forniti dal progresso tecnico-scientifico. Ritiene che si debba individuare un punto di sintesi, tale da garantire al contempo la libertà di scelta dei malati e delle rispettive famiglie e l'esigenza di non creare le condizioni per l'isolamento delle persone non udenti in comunità separate. Reputa cruciali, in particolare, le attività di tipo preventivo e quelle connesse alla diagnosi precoce.

La senatrice MATTESINI (*PD*) esprime l'avviso che si debbano contemperare le diverse sensibilità e visioni delle associazioni che si occupano di assistenza alle persone non udenti: se è vero che, in prospettiva, occorre perseguire l'obiettivo dell'autonomia delle persone sorde, mediante ricorso agli strumenti più avanzati forniti dal progresso tecnico scientifico, occorre d'altro canto non trascurare l'importanza della lingua dei segni per alleviare le condizioni di difficoltà relazionale in cui versano, attualmente, i non udenti e le rispettive famiglie. Occorre pertanto evitare, a giudizio dell'oratrice, che l'incapacità di trovare una sintesi tra le diverse posizioni possa impedire la positiva conclusione dell'esame dei disegni di legge in titolo.

La senatrice SILVESTRO (*PD*), nell'associarsi alle considerazioni già svolte dai precedenti oratori, ribadisce la necessità di tenere insieme gli interventi concernenti la lingua dei segni e quelli volti al potenziamento delle attività di prevenzione e assistenziali, tenendo nella dovuta considerazione gli importanti risultati conseguiti dal progresso tecnico scientifico nella fornitura di ausili alle persone non udenti. Sottolinea che, se è vero che la lingua dei segni può rappresentare uno strumento di integrazione, la moderna implantologia consente alle persone sorde di sentire, nuovamente o per la prima volta, la voce dei propri familiari, e ciò riveste un'importanza notevole soprattutto per i bambini.

La senatrice MATURANI (*PD*) ritiene corretto l'approccio, già prefigurato nel corso di diversi interventi, che riconosce la complementarità e nega l'alternatività della lingua dei segni e degli ausili forniti dall'implantologia. È dell'avviso che il legislatore debba evitare di assumere una posizione rigida, e debba piuttosto creare le condizioni normative perché siano messi a disposizione dei sordi e delle rispettive famiglie tutti gli strumenti utili al conseguimento dell'autonomia e alla tutela della propria dignità. Soggiunge che è fondamentale il supporto alla ricerca e allo svi-

luppo tecnologico e didattico, sia per quanto attiene all'implantologia sia per ciò che concerne le scuole di comunicazione.

La senatrice RIZZOTTI (*FI-PdL XVII*), col consenso della Commissione, formula alcune considerazioni integrative dell'intervento già svolto, segnalando la necessità di una riflessione circa le implicazioni della configurazione dei sordi come minoranza linguistica, ai sensi dell'articolo 6 della Costituzione.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*) sottolinea l'opportunità di tenere nella dovuta considerazione le osservazioni formulate dalle associazioni, di diversa ispirazione, che operano nel settore, riservandosi di valutare la proposta di parere che sarà illustrata dalla relatrice.

La PRESIDENTE(*PD*) rileva che occorre distinguere tra la condivisibile opportunità di predisporre legislativamente una pluralità di strumenti per favorire l'inclusione delle persone sorde e l'intendimento, viceversa non condivisibile, di creare le condizioni per il mantenimento e la riproduzione di comunità «di diversi», che elevano la sordità a elemento identitario. Tale intendimento, a giudizio dell'oratrice, è poco funzionale all'obiettivo dell'inclusione e non in linea con i principi costituzionali di cui agli articoli 2, 3 e 51 della Costituzione. Reputa particolarmente problematica, e gravida di conseguenze non auspicabili, la riconduzione delle persone sorde alla categoria giuridica di minoranza linguistica, ai sensi dell'articolo 6 della Costituzione.

In conclusione, rimarca che obiettivo prioritario di iniziative legislative quali quelle in esame dovrebbe essere quello di garantire ai disabili pari opportunità e reali possibilità di inclusione sociale, tenendo conto di tutta la gamma di strumenti messi a disposizione dal progresso tecnico scientifico.

Non essendovi altre richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e dà la parola alla relatrice.

La relatrice DIRINDIN (*PD*), dopo aver sottolineato la pregevolezza delle indicazioni scaturite dal dibattito, illustra la propria proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato. Si dichiara disponibile a valutare la possibilità di trasformare alcune delle osservazioni, in particolare quella contraddistinta dal numero 1), in altrettante condizioni.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*) auspica che tutte le osservazioni contenute nella proposta di parere siano trasformate in condizioni: ciò consentirebbe una più ampia condivisione della proposta, in sede di voto, e renderebbe più probabile la presa in considerazione delle problematiche evidenziate da parte della Commissione di merito.

La relatrice DIRINDIN (*PD*), accedendo ad un suggerimento avanzato dalla PRESIDENTE, riformula il testo della proposta di parere trasformando tutte le osservazioni in condizioni, ad eccezione delle osservazioni contraddistinte nel testo originario dai numeri 5) e 6) (testo riformulato pubblicato in allegato).

Quindi, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere, come riformulata.

La Commissione approva all'unanimità.

#### *CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

La PRESIDENTE comunica che la Commissione tornerà a riunirsi in seduta plenaria nella giornata di domani, alle ore 14, per il seguito dell'esame in sede consultiva dei disegni di legge sul cosiddetto «dopo di noi» (nn. 302, 1019, 1151, 1789,1907).

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 302, 1019, 1151, 1789, 1907**

La Commissione, esaminati i disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza,

parere favorevole,

con le seguenti condizioni:

1) è necessario evitare il richiamo nel testo di disposizioni – come l'articolo 6 della Costituzione o l'articolo 22 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea – che possano indurre a inquadrare le persone sorde come «minoranza linguistica» o come comunità di «diversi»; il fondamento degli interventi in materia va invece individuato negli articoli 2 e 3 della Costituzione e nell'articolo 26 della predetta Carta dei Diritti Fondamentali;

2) nel tratteggiare gli interventi a favore delle persone affette da sordità, è necessario fare espresso riferimento, oltre che alle attività rivolte alla cura, anche alle attività di tipo abilitativo e riabilitativo; inoltre, al fine di aumentare le possibilità di reale inclusione sociale, è necessario evocare lo sviluppo di ogni forma di comunicazione alternativa alla lingua parlata, anziché focalizzare l'attenzione solo sulla LIS e sulla LIS tattile;

3) è necessario sostituire il richiamo alla «integrazione» con quello alla «inclusione», in quanto tale ultimo concetto – più avanzato sul piano culturale e sociale – sottende il superamento di un modello focalizzato solamente sul *deficit* della persona, in attuazione dei principi di non discriminazione, pari opportunità, autonomia e indipendenza, i quali implicano modificazioni nel comportamento non solo delle persone con disabilità ma anche del resto della popolazione, mediante forme di reciproca permeabilità;

4) in tema di interventi diagnostici precoci, è necessario introdurre un riferimento esplicito agli *screening* audiologici neonatali; più in generale, è necessario prevedere interventi articolati per la prevenzione della sordità, tra i quali il controllo dello stato della gestante, considerato che una parte rilevante delle ipoacusie dei neonati risulta causata da malattie contratte dalla madre durante la gravidanza;

5) per ciò che attiene alla successiva verifica in ordine all'effettività degli interventi previsti, è necessario attribuire compiti di monitoraggio e referenti – sulla condizione delle persone sorde nelle diverse regioni italiane – all'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, organismo già istituito (dalla legge n. 18 del 2009), nel cui am-

bito operano anche rappresentanti dei principali enti di tutela dei diritti delle persone sorde;

e con le seguenti osservazioni:

1) sarebbe da valutare l'opportunità di un raccordo normativo tra le misure previste dai disegni di legge in titolo e le disposizioni recate dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;

2) al fine di assicurare un'adeguata formazione del personale deputato all'insegnamento della LIS e della LIS tattile, ovvero allo svolgimento dei ruoli di assistente alla comunicazione e di interprete di LIS, occorrerebbe prevedere un apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare dopo aver sentito le associazioni maggiormente rappresentative per la tutela e la promozione dei diritti delle persone sorde.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO  
DALLA RELATRICE SUI DISEGNI DI LEGGE  
NN. 302, 1019, 1151, 1789, 1907**

La Commissione,

esaminati i disegni di legge in titolo,  
esprime, per quanto di propria competenza,

parere favorevole,

con le seguenti osservazioni:

1) occorrerebbe evitare il richiamo nel testo di disposizioni – come l'articolo 6 della Costituzione o l'articolo 22 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea – che possano indurre a inquadrare le persone sorde come «minoranza linguistica» o come comunità di «diversi»; il fondamento degli interventi in materia va invece individuato negli articoli 2 e 3 della Costituzione e nell'articolo 26 della predetta Carta dei Diritti Fondamentali;

2) nel tratteggiare gli interventi a favore delle persone affette da sordità, sarebbe opportuno fare espresso riferimento, oltre che alle attività rivolte alla cura, anche alle attività di tipo abilitativo e riabilitativo; inoltre, al fine di aumentare le possibilità di reale inclusione sociale, parrebbe preferibile evocare lo sviluppo di ogni forma di comunicazione alternativa alla lingua parlata, anziché focalizzare l'attenzione solo sulla LIS e sulla LIS tattile;

3) sarebbe opportuno sostituire il richiamo alla «integrazione» con quello alla «inclusione», in quanto tale ultimo concetto – più avanzato sul piano culturale e sociale – sottende il superamento di un modello focalizzato solamente sul *deficit* della persona, in attuazione dei principi di non discriminazione, pari opportunità, autonomia e indipendenza, i quali implicano modificazioni nel comportamento non solo delle persone con disabilità ma anche del resto della popolazione, mediante forme di reciproca permeabilità;

4) in tema di interventi diagnostici precoci, occorrerebbe introdurre un riferimento esplicito agli *screening* audiologici neonatali; più in generale, sembra opportuno prevedere interventi articolati per la prevenzione della sordità, tra i quali il controllo dello stato della gestante, considerato che una parte rilevante delle ipoacusie dei neonati risulta causata da malattie contratte dalla madre durante la gravidanza;

5) sarebbe da valutare l'opportunità di un raccordo normativo tra le misure previste dai disegni di legge in titolo e le disposizioni recate dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;

6) al fine di assicurare un'adeguata formazione del personale deputato all'insegnamento della LIS e della LIS tattile, ovvero allo svolgimento dei ruoli di assistente alla comunicazione e di interprete di LIS, occorrerebbe prevedere un apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare dopo aver sentito le associazioni maggiormente rappresentative per la tutela e la promozione dei diritti delle persone sorde;

7) per ciò che attiene alla successiva verifica in ordine all'effettività degli interventi previsti, sarebbe opportuno attribuire compiti di monitoraggio e referenti – sulla condizione delle persone sorde nelle diverse regioni italiane – all'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, organismo già istituito (dalla legge n. 18 del 2009), nel cui ambito operano anche rappresentanti dei principali enti di tutela dei diritti delle persone sorde.



**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 188 (pomeridiana)**

*Presidenza della Presidente*  
DE BIASI

*Orario: dalle ore 15,15 alle ore 16,25*

*AUDIZIONE INFORMALE NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 2224 E CONNESSI (RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PERSONALE SANI-  
TARIO)*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 189 (notturna)**

*Presidenza della Vice Presidente*  
RIZZOTTI

*indi della Presidente*  
DE BIASI

*Orario: dalle ore 20,15 alle ore 22,30*

*AUDIZIONE INFORMALE NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 2224 E CONNESSI (RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PERSONALE SANI-  
TARIO)*

## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Mercoledì 30 marzo 2016

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 162**

*Presidenza del Presidente*  
MARINELLO

*Orario: dalle ore 9,30 alle ore 10*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA (CNA), NELL'AMBITO DELL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 279 (TERRE E ROCCE DA SCAVO)*

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 163**

*Presidenza del Presidente*  
MARINELLO

*Orario: dalle ore 10 alle ore 10,30*

*AUDIZIONE INFORMALE DEL PREFETTO DE L'AQUILA NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2151 E 2152 E DEL DOC. XXII, N. 5 (RICOSTRUZIONE DE L'AQUILA)*

**Plenaria****212<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

MARINELLO

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo (n. 279)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 marzo.

Il presidente MARINELLO (*AP (NCD-UDC)*), relatore, dà conto del ciclo di audizioni svolto e invita i rappresentanti dei Gruppi a trasmettere le proposte di osservazione da valutare ai fini del parere, che verrà approvato dalla Commissione, in una seduta della prossima settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*AFFARI ASSEGNATI*

**Affare assegnato concernente le problematiche dell'ex cava di tufo Monti sita in Madaloni, in provincia di Caserta (n. 590)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 marzo.

La senatrice MORONESE (*M5S*) illustra lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato, soffermandosi in particolare sulla parte relativa agli impegni del Governo.

Il senatore VACCARI (*PD*) esprime apprezzamento per l'approfondito lavoro istruttorio della relatrice e sottolinea l'equilibrio degli impegni indirizzati al Governo, auspicando il voto unanime della Commissione.

Il presidente MARINELLO condivide l'apprezzamento sull'equilibrio degli impegni della proposta di risoluzione, che verrà posta in votazione nella seduta antimeridiana di domani alla presenza di un rappresentante del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

**Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COM (2016) 62 definitivo) (n. 112)**

**Commissione Europea – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Dopo Parigi: valutazione delle implicazioni dell'accordo di Parigi a corredo della proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici» (COM (2016) 110 definitivo) (n. 113)**

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Il relatore CALEO (*PD*) illustra gli atti in titolo, ricordando preliminarmente che, alla 21<sup>a</sup> Conferenza delle parti dell'UNFCCC (COP 21), tenutasi a Parigi dal 30 novembre al 12 dicembre 2015, è stato adottato un accordo concernente la riduzione globale delle emissioni di gas a effetto serra. L'accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui almeno 55 parti della convenzione, che rappresentano un totale stimato di almeno il 55 per cento delle emissioni totali di gas a effetto serra, avranno depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. L'accordo di Parigi costituisce una svolta nel rafforzamento dell'azione collettiva mondiale e nell'accelerazione della transizione globale verso un'economia a basse emissioni di carbonio e una società resiliente ai cambiamenti climatici. L'accordo costituisce un progresso rispetto al protocollo di Kyoto del 1997, che è stato – fino a quello di Parigi – l'unico trattato giuridicamente vincolante che prevede la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e stabilisce degli impegni fino alla fine del 2020. L'accordo di Parigi fissa un obiettivo qualitativo di riduzione delle emissioni a lungo termine in linea con l'obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura globale ben al di sotto di 2° C e di proseguire gli sforzi per mantenerlo a 1,5° C. A tal fine, le parti definiranno o aggiorneranno gli obiettivi di riduzione delle emissioni. A partire dal 2023, ogni 5 anni, le parti faranno il punto della situazione sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche e del grado di attuazione fino a quel momento; ciò consentirà di monitorare i progressi e valutare le riduzioni delle emissioni, l'adattamento e il sostegno fornito. Tali obiettivi risultano coerenti con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato e con le altre normative dell'Unione. La proposta è presentata ai sensi dell'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, del TFUE. L'articolo 218 del TFUE stabilisce la procedura per la ne-

goziazione e la conclusione di accordi tra l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali. In particolare, il paragrafo 5 prevede che il Consiglio, su proposta della Commissione in quanto negoziatore, adotti una decisione che autorizza la firma di un accordo a nome dell'Unione europea.

Dà inoltre brevemente conto della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, di cui al COM (2016) 110 *final*, che reca la valutazione delle implicazioni dell'accordo di Parigi a corredo della proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, dopo la COP 21 di Parigi.

Preannuncia infine l'espressione di una proposta di risoluzione favorevole.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso delle audizioni informali sull'atto del Governo n. 279, sul pacchetto dell'economia circolare, sulle problematiche ambientali che interessano la località Pilone nel comune di Ostuni, sui disegni di legge nn. 2151 e 2152 e sul Doc. XXII, n. 5, svolte oggi e nelle giornate del 16, 17 e 22 marzo negli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi, è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,55.*

## **SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 590**

La 13<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

premesso che:

la Cava Monti, sita nel comune di Maddaloni, è una ex cava di tufo utilizzata in passato per la costruzione di edifici divenuti simbolo della città di Caserta, quali la celebre Reggia Vanvitelliana. Nel corso degli anni, il sito è stato destinato a discarica – come accaduto alle numerose cave sparse nella provincia di Caserta – divenendo successivamente luogo di sversamenti abusivi di rifiuti speciali e tossici, come le batterie delle auto;

dal 1985 al 1994, la società R.I.S.A.N- S.r.l., è proprietaria del suolo. Dal 1988 chiede alle autorità competenti l’autorizzazione a realizzare sul posto una discarica controllata di rifiuti urbani e speciali, assimilabili agli urbani, quindi non pericolosi. Questa richiesta non ha mai concluso il suo *iter* e l’autorizzazione non è stata mai concessa. Nel gennaio 1994, a seguito di un esposto per l’interramento di 300 fusti di sostanze nocive, è stata avviata un’attività di indagine che, nel 1995, ha portato l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a costatare anomalie magnetiche, ad una distanza di circa 20 metri sotto il piano campagna, riconducibili non a rifiuti solidi urbani, ma ad accumulo di materiali metallici.

A seguito di ulteriori indagini, con uno scavo dell’ottobre 1996, le analisi del laboratorio di igiene e profilassi hanno classificato questo materiale come materiale tossico e nocivo, con concentrazione di piombo e di cadmio superiore ai limiti di legge ed il sito è stato posto sotto sequestro. Nel 1999, in tre punti della cava fu accertata la fuoriuscita di fumo acre, proveniente dal terreno, proprio in corrispondenza delle rilevazioni fatte per i campionamenti ed i prelievi. Secondo la R.I.S.A.N-S.r.l. questo fumo era legato ad un fenomeno di geotermia e il vapore non destava preoccupazione.

Nel 2004 la cava fu trasferita alla Immobil-gest S.r.l., attuale proprietaria. Il sito risulta censito nel Piano regionale di bonifica – approvato dal Consiglio regionale con delibera n. 777 del 25 ottobre 2013 (BURC n. 30 del 2013) – quale «abbandono di rifiuti con conferimento in cava». Tale qualificazione viene mantenuta fino al 12 marzo 2013, data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell’ambiente n. 7 del 2013, in cui il SIN, viene declassato a sito di interesse regionale e la regione Campania è subentrata nella titolarità dei procedimenti e competenze per le operazioni di verifica e bonifica;

Lo stesso sito, comunque, già ricadeva nella subperimetrazione del Sito di interesse nazionale (SIN) Litorale Domitio Flegreo e Agro Aver-sano e la sua bonifica rientrava, ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006, tra le competenze del Ministero dell'ambiente;

nel 2009 il Ministero dell'ambiente ha chiesto all'Immobil-gest la presentazione di un piano di caratterizzazione;

considerato che:

il 23 novembre 2009, l'Agenzia regionale protezione ambientale della Campania (ARPAC) ha effettuato un sopralluogo presso la cava, a seguito del quale – come si evince dalla relazione tecnica dell'ARPAC n. 70/AN/09 – è stata constatata, in un punto della cava, «la continua fuoriuscita di fumo dall'odore acre, molto intenso, tipico di combustione di polimeri plastici e che il fumo fuoriusciva da un'apertura, del diametro di circa due metri, tipo cratere, presente nel suolo, creatosi per cedimento del terreno»;

l'ARPAC, inoltre, nella suddetta relazione, ha ritenuto inderogabile la predisposizione delle misure di messa in sicurezza dell'area, da realizzare ad opera del sindaco, e di un piano preliminare di indagini chimiche, finalizzate alla ricerca di eventuali sostanze inquinanti nelle matrici ambientali;

dal progetto del Centro nazionale per il controllo e la prevenzione delle malattie (CCM) del 2009 «Valutazione epidemiologica dello stato di salute della popolazione esposta a processi di raccolta, trasformazione e smaltimento dei rifiuti regione Campania» realizzato dall'ARPAC, nell'aggiornamento datato 5 aprile 2013, risulta essere la Cava Monti il sito con il più alto valore di rischio per la provincia di Caserta.

Il 19 dicembre 2013, la Procura di Santa Maria Capua Vetere, a questo punto, ha affidato un incarico di consulenza tecnica al geologo dottor Balestri, per procedere ad esami geofisici geoelettrici, alla verifica della qualità e quantità di rifiuti ivi smaltiti e alla presenza di sostanze tossiche o venefiche o ad emergenze di gas in grado di contaminare le matrici ambientali;

dalla perizia, consegnata il 31 marzo 2014 risulta che, tra il 1981 e il 1990, sono stati accumulati nella Cava Monti circa 39.810 metri cubi di rifiuti e che, al 2014, sono stati immessi circa 299.275 tonnellate di rifiuti, anche speciali e pericolosi;

il sito può essere sicuramente qualificato come «discarica» e non come «potenzialmente inquinato», poiché la contaminazione è accertata;

è stato verificato che la tipologia dei materiali immessi nella Cava Monti contamina fortemente la prima falda acquifera come dimostra la presenza di manganese, metallo pesante presente sino ad una concentrazione di 260 volte la soglia ammessa;

dall'analisi delle indagini condotte, il sito contaminato deve transitare, ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo n. 152 del 2006, dal Censimento dei siti potenzialmente contaminati, all'Anagrafe dei siti da bonificare, superando di fatto la fase di caratterizzazione prevista dall'ar-

ticolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e passando quindi direttamente alla fase di bonifica;

come accertato dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere esiste un riversamento in falda di percolato pari a 30.000 tonnellate, con conseguente contaminazione della falda acquifera, per la presenza di metalli pesanti, quali arsenico e manganese, nel sito insiste inoltre il rischio di contaminazione continuativa, in quanto sono presenti batterie d'auto sotterrate che subiscono reazioni chimiche e cedono inquinanti;

da ulteriori esami effettuati dalla Procura della Repubblica risulterebbe certo che l'origine dell'inquinamento, che si è esteso in tutta la zona ed ha portato al sequestro di quaranta pozzi, sia da imputare alla discarica della Cava Monti.

Il 16 gennaio 2014, a seguito delle indagini svolte sulla Cava, la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha reso note le indagini condotte sulla Cava che hanno accertato lo sversamento, in 25 anni, su una superficie di 12.500 metri quadrati, di 200.000 tonnellate di rifiuti speciali. La Procura avvalendosi anche degli esami dell'ARPAC – che registravano emissioni in atmosfera di gas con notevole rilascio di fenoli e di benzene, dovute a reazioni chimiche nel sottosuolo – ipotizzava quindi il reato di disastro ambientale, denunciando che l'inquinamento aveva raggiunto la falda acquifera e che «considerata la presenza nell'area di masserie abitate e di un'intensa attività agricola, in teoria può già ipotizzarsi, sulla base di questo primo accertamento tecnico, il reato di disastro ambientale» con evidenti gravi ripercussioni sulla salute dell'ambiente e delle persone;

con successivo comunicato stampa la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere rendeva noto, il 13 maggio 2014, che nell'ambito del procedimento penale iscritto per i reati di disastro ambientale (articolo 434 del Codice penale) e di corrompimento delle acque (articolo 440 del Codice penale), i Carabinieri della compagnia di Maddaloni hanno eseguito il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP (articolo 321 Codice di procedura penale) del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, avente ad oggetto l'area della ex cava tufacea denominata cava Monti, sita in Maddaloni, comprendente anche quaranta pozzi situati in un raggio di 500 metri circa dal margine esterno della cava, in un'area che si estende dal territorio di Maddaloni a quello di San Marco Evangelista, per complessivi 61 ettari.

Considerato, altresì, che:

con delibera di Giunta del 7 agosto 2015 la Regione Campania ha approvato uno schema di Accordo con il comune di Maddaloni, l'oggetto dell'accordo, sottoscritto il 21 ottobre 2015, è la regolamentazione dei loro rapporti per l'esecuzione di indagini integrative;

in tale accordo, la regione Campania, – preso atto dell'inottemperanza dei proprietari privati alle ordinanze di messa in sicurezza adottate dal comune e dalla provincia di Caserta, nonché della incapacità finanziaria del Comune di Maddaloni, a causa del dissesto finanziario, di agire in



sostituzione del soggetto obbligato inadempiente – ha riconosciuto la necessità di intervenire, ai sensi dell'articolo 250 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in sussidiarietà negli interventi di bonifica;

la Regione si è impegnata a finanziare l'esecuzione del piano di indagine dell'ARPAC, per un importo di 250.000 euro;

con nota dell'8 ottobre 2014, l'ARPAC in risposta ad una richiesta del sindaco di Maddaloni di procedere ad ulteriori analisi, ha ribadito che nessuna ulteriore indagine è necessaria considerato l'approfondito lavoro svolto negli ultimi 4 anni e che «pertanto non saranno eseguiti altri dispendiosi interventi di campionamento e analisi che non porterebbero alcun ulteriore contributo di conoscenza».

Considerato che:

l'articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede che qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito, né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzate d'ufficio dal Comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla Regione, secondo l'ordine di priorità fissati dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi, le Regioni possono istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio;

l'articolo 452-*terdecies* del Codice penale dispone che salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provveda alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000;

grazie ad un intenso ciclo di audizioni svolte in Commissione, sono emerse le cause ostative alle attività di controllo e monitoraggio del territorio per la Cava Monti;

si sono infatti succedute nel tempo procedure che hanno sicuramente incrementato il bagaglio informativo, ma non hanno portato a soluzioni concrete, in diverse occasioni si è parlato di «inerzia di sistema». Nonostante le indagini siano state avviate formalmente già dal 1995, ad oggi il sito non risulta messo in sicurezza – non è perimetrato ed è aperto al libero accesso, con grave rischio per la cittadinanza – né tanto meno risulterebbe programmata la sua bonifica, con il pericolo concreto che il reato di abbandono dei rifiuti sia reiterato;

tutti i soggetti auditi, – la Procura della Repubblica, il Corpo forestale dello Stato, l'ARPAC, il Consulente tecnico della Procura, l'Azienda sanitaria locale, la Regione Campania, le associazioni e il comune di Maddaloni – hanno concordato sulla urgenza di intervenire, anche acquisendo

la consulenza tecnica del dott. Balestri per utilizzarla come base per la caratterizzazione, provvedendo se necessario a limitate integrazioni;

nel corso dell'audizione informale del Vice presidente della Regione Campania assessore Bonavitacola, si è manifestata l'intenzione di inserire il sito nell'Anagrafe dei Siti da Bonificare «All'atto del primo aggiornamento utile degli allegati del Piano (previsto nel corso del 2016) si provvederà al passaggio del sito nell'Anagrafe dei Siti da Bonificare per formalizzare la decisione assunta dal tavolo tecnico. Al sito sarà quindi attribuito l'indice di valutazione di rischio comparato i cui indicatori sono in parte sovrapponibili a quelli utilizzati per il progetto CCM confermando sicuramente quanto evidenziato dal progetto sulla priorità massima dell'intervento.»;

impegna il Governo:

1. a svolgere nelle sedi istituzionali opportunamente individuate un ruolo di supervisione nazionale anche al fine di sollecitare le amministrazioni territorialmente competenti ad inserire il sito della ex cava di tufo Monti in Maddaloni nell'anagrafe dei siti da bonificare;

2. a realizzare le azioni di sollecito per la messa in sicurezza del sito, adottando tutte le misure necessarie, anche attraverso un sistema di recinzione che impedisca l'accesso a persone o animali, attraverso interventi atti ad isolare le fonti inquinanti dalla matrici ambientali, nonché disponendo l'intervento dei carabinieri del NOE per impedire l'ulteriore conferimento illegale dei rifiuti, nonché avvisando la cittadinanza nelle forme più idonee (es. cartellonistica) per dare la più ampia diffusione alla pericolosità del sito;

3. a comunicare alle Camere i risultati conseguiti mediante una informativa periodica delle azioni poste in essere per le finalità rappresentate nei precedenti impegni;

4. a proporre e concordare con la Regione l'integrazione dell'accordo affinché le risorse siano finalizzate alla progettazione della bonifica, anche utilizzando la relazione tecnica del Consulente della Procura di Santa Maria Capua Vetere – previa integrazione, se necessaria – come caratterizzazione onde evitare l'impiego di ulteriore tempo e risorse per indagini integrative; destinando prioritariamente le risorse, previste per le indagini integrative, per prosciugare l'area, per canalizzare le fumarole, per un *capping* sommario e per una barriera laterale e di fondo del corpo rifiuti; tali adempimenti permetteranno l'arresto della contaminazione in atto da anni;

5. a proporre e concordare con la Regione l'individuazione di apposite risorse economiche al fine di avviare la caratterizzazione della falda acquifera ai sensi del TUA onde permettere una migliore tecnica di bonifica della stessa;

6. a proporre e concordare con la Regione la predisposizione di opportune indagini epidemiologiche che possano valutare gli effetti dannosi prodotti dalla ex Cava Monti sulla salute dei cittadini residenti nelle aree circostanti;

7. a valutare l'opportunità di inserire nuovamente tra i S.I.N. l'ex cava di tufo Monti in Maddaloni, qualora alle attività poste in essere in conseguenza dei precedenti impegni non conseguano risultati effettivi, avocando in capo al Ministero della tutela del territorio e del mare la competenza per le necessarie procedure di bonifica.

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

Mercoledì 30 marzo 2016

**Plenaria****176<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**CHITI**

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gozi.*

*La seduta inizia alle ore 10.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(2228) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 23 marzo.

Il PRESIDENTE informa che sono stati presentati 19 subemendamenti all'emendamento 19.0.3 (testo 2) del relatore, il quale ha presentato, a sua volta, un subemendamento che opera limitatamente al capoverso «Art. 19-*septies* (Disposizioni finanziarie)».

Comunica altresì che il relatore ha ritirato gli emendamenti 13.2 e 15.1 e che il senatore Orellana ha ritirato i subemendamenti 19.0.3/2, 19.0.3/3, 19.0.3/4 e 19.0.3/5.

Comunica inoltre che il relatore ha presentato sei nuovi emendamenti. Il primo, relativo all'articolo 21 del disegno di legge, introduce il concerto del Ministero dello sviluppo economico nella procedura di adozione del decreto del presidente del Consiglio dei ministri di attuazione del nuovo sistema di notifica degli aiuti di Stato (21.2). Il secondo si riferisce al regime di determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime, di cui all'articolo 13 del disegno di legge (13.3), mentre

il terzo, il quarto e il quinto si riferiscono all'articolo 15 del disegno di legge, relativo all'iscrizione nel registro internazionale italiano di navi in regime di temporanea dismissione di bandiera comunitaria (15.2, 15.3 e 15.4). Un sesto emendamento, aggiuntivo, concerne l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2060, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (14.0.3).

Un ulteriore emendamento, anch'esso aggiuntivo, recante disposizioni in materia di finanziamento del Garante per la protezione dei dati personali (21.0.1), è stato presentato dal Governo.

I succitati emendamenti sono ammissibili, poiché i primi cinque modificano il testo presentato dal Governo; il sesto reca attuazione diretta di una direttiva dell'Unione europea, ancora inattuata, che impone l'abrogazione di un atto legislativo; il settimo mira ad assicurare al Garante per la protezione dei dati personali, per l'anno 2017, le risorse indispensabili per lo svolgimento dei compiti ad esso affidati dagli atti dell'Unione europea che lo riguardano e ad ovviare all'apertura del caso EU Pilot 7563/15/CNCT.

Avuto riguardo a questi sette nuovi emendamenti, viene fissato il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti per la giornata di martedì 5 aprile alle ore 19,00.

Avendo ricevuto il parere della Commissione bilancio su tutti gli emendamenti diversi da quelli prima citati, ricorda che nella seduta odierna delle ore 13,00 si procederà alla votazione degli stessi.

La Commissione prende atto.

Il senatore SONEGO (*PD*) ritiene importante che, in relazione alla tematica della *tonnage tax*, si svolga un adeguato approfondimento con il Governo, al fine di tutelare al meglio la marineria italiana.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 10,15.*

## EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2228

### Art. 13.

#### 13.3

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 157, al comma 1, dopo le parole: "esercizio sociale", sono aggiunte le seguenti: "oppure, limitatamente alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e/o insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, sulle navi non è imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario"».

---

### Art. 14.

#### 14.0.3

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art 14-bis.

*(Attuazione della direttiva (UE) 2015/2060 del Consiglio, del 10 novembre 2015, che abroga la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi)*

1. Il decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, di attuazione della direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2016.
2. Gli obblighi previsti dall'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, continuano ad applicarsi fino al 30 aprile 2016.

3. Le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, continuano ad applicarsi per le informazioni relative all'anno 2015.

4. Le comunicazioni di informazioni relative ai pagamenti di interessi effettuati nell'anno 2005 vanno effettuate entro il 30 giugno 2016, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84.

5. Gli obblighi di rilascio dei certificati di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2005 n. 84, si applicano fino al 31 dicembre 2016.

6. Le disposizioni dell'articolo 10 del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, continuano ad applicarsi con riguardo alla ritenuta alla fonte applicata nel 2016 e negli anni precedenti».

---

## Art. 15.

### 15.2

IL RELATORE

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«2. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dopo le parole: "reddito imponibile" sono inserite le seguenti: "e, limitatamente alle navi traghetti ro-ro e ro-ro pax adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e/o insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, è attribuito a condizione che sulla nave, nel periodo cui si riferisce il versamento delle ritenute alla fonte, sia stato imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario".

3. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dopo le parole: "Registro Internazionale di cui all'articolo 1" sono inserite le seguenti: "e, limitatamente alle navi traghetti ro-ro e ro-ro pax adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e/o insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, a condizione che sulla nave, nel periodo cui si riferisce il versamento dei contributi di cui in seguito, sia stato imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario" e dopo la parola: "nonché" sono inserite le seguenti: "in ogni caso"».

---

**15.3**

IL RELATORE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: "1-ter. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, per la salvaguardia della competitività della flotta nazionale e della occupazione della gente di mare, potrà essere esclusa l'applicabilità del comma 1-bis a specifiche tipologie navali e/o a specifiche tipologie di traffico".».

---

**15.4**

IL RELATORE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: "1-ter. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, potrà essere esclusa l'applicabilità del comma 1-bis a specifiche tipologie navali e/o a specifiche tipologie di traffico".».

---

**Art. 19.****19.0.3 testo 2/1**

ORELLANA

*Al capoverso «19-bis», sostituire il comma 2, con il seguente: «2. Alle vittime di cui al comma 1 è elargito un indennizzo equo e adeguato per le lesioni subite».*

---

**19.0.3 testo 2/2**

BENCINI, Maurizio ROMANI

*Al capoverso «19-bis», sostituire il comma 2, con il seguente: «2. L'indennizzo deve essere equo e adeguato al fine di consentire un'effett-*



tiva riparazione dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalla vittima».

---

### **19.0.3 testo 2/3**

LIUZZI

*All'emendamento 19.0.3 (testo 2), apportare le seguenti modificazioni:*

*1. Al capoverso «19-bis», al comma 3, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze,» inserire le seguenti: «da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge»;*

*2. Al capoverso «19-quater», comma 2, sostituire la parola: «sessanta», con la seguente: «120».*

---

### **19.0.3 testo 2/4**

LIUZZI

*All'emendamento 19.0.3 (testo 2), capoverso «19-bis», al comma 3, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze,» inserire le seguenti: «da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

---

### **19.0.3 testo 2/5**

BENCINI, Maurizio ROMANI

*Al capoverso «19-ter», al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) che la vittima, persona offesa o danneggiata dal reato, salvo il caso in cui l'autore del reato sia rimasto ignoto, si sia costituita parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale, che non abbia potuto conseguire il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, in quanto l'autore dei reati intenzionali violenti sia irreperibile, sia intervenuta la prescrizione del reato, ovvero sia risultato incapiente a seguito dell'esperimento infruttuoso dell'azione esecutiva nei suoi confronti».*

---

**19.0.3 testo 2/6**

STEFANI, CENTINAIO, CANDIANI

*Al capoverso «19-ter», comma 1, lettera a), dopo la parola: «superiore» inserire le seguenti: «al quintuplo».*

---

**19.0.3 testo 2/7**

STEFANI, CENTINAIO, CANDIANI

*Al capoverso «19-ter», comma 1, lettera a), dopo la parola: «superiore» inserire le seguenti: «al quadruplo».*

---

**19.0.3 testo 2/8**

STEFANI, CENTINAIO, CANDIANI

*Al capoverso «19-ter», comma 1, lettera a), dopo le parole: «dello Stato» inserire le seguenti: «come disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, "Testo unico in materia di spese di giustizia".».*

---

**19.0.3 testo 2/9**

BENCINI, Maurizio ROMANI

*Al capoverso «19-ter», al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**19.0.3 testo 2/10**

FATTORI

*Al capoverso «19-ter», comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto».*

---

**19.0.3 testo 2/11**

BENCINI, Maurizio ROMANI

*Al capoverso «19-ter», comma 1, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: «, salvo le stesse siano risultate insufficienti ai fini dell'indennizzo».*

---

**19.0.3 testo 2/12**

BENCINI, Maurizio ROMANI

*Al capoverso «19-quater», al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) copia della sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 19-bis con relativa condanna a titolo di provvisionale, ovvero della sentenza del giudice civile di accertamento e quantificazione del risarcimento spettante alla parte civile;».*

---

**19.0.3 testo 2/13**

BENCINI, Maurizio ROMANI

*Al capoverso «19-quater», sostituire il comma 2 con il seguente: «2. La domanda deve essere presentata entro il termine prescrizione di cinque anni».*

---

**19.0.3 testo 2/14**

STEFANI, CENTINAIO, CANDIANI

*Al capoverso «19-quater», comma 2, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «centottanta».*

---

**19.0.3 testo 2/15**

STEFANI, CENTINAIO, CANDIANI

*Al capoverso «19-quater», comma 2, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «centoventi».*

---

**19.0.3 testo 2/16**

LIUZZI

*Al capoverso «19-quater», comma 2, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «120».*

---

**19.0.3 testo 2/17**

BENCINI, Maurizio ROMANI

*Sostituire il capoverso «19-quinquies», con il seguente:*

*«Art. 19-quinquies. – (Fondo per l'indennizzo in favore delle vittime).*

- 1. Il fondo per l'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti è istituito presso il Ministero della giustizia.

2. Tale fondo, che prevede una dotazione iniziale di 15 milioni di euro, è alimentato:

a) da un contributo fisso dello Stato, determinato annualmente dalla legge di stabilità in misura non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo dello stesso fondo;

b) dagli introiti derivanti dall'applicazione di un'aliquota dell'imposta di bollo sugli atti giudiziari, fissata annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia;

c) dagli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, in una quota fissata annualmente con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

d) dalle economie di gestione realizzate nel corso di ogni anno in relazione agli indirizzi non corrisposti o revocati, nonché alle somme provenienti da azioni di rivalsa, computate per intero o tenuto conto dei rimborsi già ricevuti;

e) da donazioni e da lasciti da chiunque effettuati.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a disciplinare il funzionamento del fondo e a stabilire le modalità per la concessione dell'indennizzo.

4. L'indennizzo è corrisposto in misura proporzionale all'ammontare del danno e, comunque, non superiore a 1.500.000 euro.

5. Se il danno è coperto, anche in parte, da un contratto di assicurazione o se per lo stesso danno è stato ottenuto un rimborso, a qualsiasi titolo, da parte di un'altra amministrazione pubblica, l'indennizzo è concesso per la sola parte che eccede la somma liquidata o che può essere liquidata.

6. L'indennizzo è esente dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche».

---

### **19.0.3 testo 2/18**

BENCINI, Maurizio ROMANI

*Sopprimere il capoverso «19-sexies».*

---

### **19.0.3 testo 2/19**

BENCINI, Maurizio ROMANI

*Sopprimere il capoverso «19-septies».*

---

### **19.0.3 testo 2/20**

IL RELATORE

*All'emendamento 14.0.1 (testo 2), al capoverso «Art. 19-septies», sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

«1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 19-quinquies, è autorizzata la spesa di euro 2.600.000 a decorrere dall'anno 2016 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, la parola: "2.000" è sostituita dalla seguente: "1.943" e le parole: "1.000 nel corso dell'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "943 nel corso dell'anno 2016".

3. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, la parola: "49.200.000" è sostituita dalla seguente: "46.600.000".

4. All'articolo 22, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, la parola: "46.000.000" è sostituita dalla seguente: "43.400.000" e la parola: "92.000.000" è sostituita dalla seguente: "89.400.000".

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**Art. 21.****21.2**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale» aggiungere le seguenti: «e il Ministro dello sviluppo economico».*

---

**21.0.1**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 21-bis.**

*(Disposizioni in materia di finanziamento del Garante per la protezione dei dati personali - Caso EU PILOT 7563/15/CNCT)*

1. Al fine di assicurare il funzionamento del Garante per la protezione dei dati personali e il regolare svolgimento dei poteri di controllo ad esso affidati dalla normativa dell'Unione europea, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 156, comma 10, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, è incrementata di euro 15 milioni per l'anno 2017. Ai relativi oneri si provvede, per l'anno di riferimento, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 41-bis, comma 1, della legge 24 dicembre 2012 n. 234».

---

**Plenaria****177<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente***CHITI**

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gozi.*

*La seduta inizia alle ore 13,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2228) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE informa che il Relatore ha presentato un emendamento all'articolo 1 (1.9), con riferimento alla disciplina sanzionatoria delle disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini, e un emendamento aggiuntivo con il quale si recano modifiche al trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi (14.0.4). Entrambi gli emendamenti sono ammissibili, in quanto il primo modifica il testo presentato dal Governo e il secondo mira ad ovviare al caso EU Pilot 8123/15/TACS.

Viene fissato per essi il termine per presentare eventuali subemendamenti per la giornata di martedì 5 aprile alle ore 20,30.

Considerato che il primo emendamento del Relatore inerisce all'articolo 1 del disegno di legge in esame, dispone l'accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il rappresentante del GOVERNO ritira l'emendamento 21.0.1.

Il PRESIDENTE avverte, quindi, che si passa all'esame degli ordini del giorno e degli emendamenti.

Il Relatore e il rappresentante del Governo esprimono parere contrario sull'ordine del giorno G/2228/9/14.

La senatrice FATTORI (*M5S*) si dichiara insoddisfatta dalla posizione espressa dal Relatore e dal rappresentante del GOVERNO sull'ordine del giorno in esame, che assicurerebbe una completa trasparenza in merito alla tracciabilità delle vincite da gioco attraverso la loro inclusione nella dichiarazione dei redditi annuale. Tale modalità, oltre ad essere maggiormente rispettosa della richiesta europea di equiparazione delle vincite da gioco effettuate sul territorio nazionale rispetto a quelle effettuate sul territorio di altri Stati membri, garantirebbe un contrasto più efficace alle varie forme di illegalità connesse al gioco d'azzardo. Conseguentemente, non ritiene incisivo l'ordine del giorno G/2228/16/14 presentato dal Relatore.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) ritiene che sia molto più efficace combattere l'illegalità attraverso un'adeguata regolamentazione e controllo dei giochi d'azzardo, in un contesto in cui siano affrontate le problematiche connesse alla materia.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) osserva come le vincite da gioco debbano essere incluse, come reddito, nella dichiarazione annuale dei singoli contribuenti, al fine di garantire una maggiore trasparenza e far emergere così il complesso dei redditi degli stessi.

Il senatore MORRA (*M5S*) ritiene che vadano ridotte le ambiguità giuridiche che permettono la proliferazione del gioco d'azzardo e vada promossa la piena trasparenza del settore per contrastare efficacemente la criminalità organizzata.

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver richiamato l'importanza di una regolamentazione adeguata del trattamento delle vincite da gioco, e soprattutto di quelle *online*, preannuncia il suo voto contrario all'ordine del giorno in esame.

Il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*) afferma come la tassazione delle vincite da gioco in Italia non significhi favorire il gioco all'estero. Sollecita pertanto il relatore ed il Governo ad affrontare la materia dei giochi d'azzardo con maggiore coraggio.

Il relatore COCIANCICH (*PD*) ritiene auspicabile la previsione di un trattamento fiscale omogeneo per le vincite ottenute in case da gioco *online*, autorizzate sia in Italia che negli Stati membri. In tal senso, milita l'ordine del giorno G/2228/16/14 a sua firma.

Dopo un chiarimento richiesto dalla senatrice FATTORI (*M5S*) in merito alla votazione degli ordini del giorno, il PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero di Senatori, pone in votazione l'ordine del giorno G/2228/9/14, che risulta respinto.



Il rappresentante del GOVERNO accoglie quindi l'ordine del giorno G/2228/16/14 del relatore.

Previo parere contrario del Relatore e del rappresentante del GOVERNO, l'ordine del giorno G/2228/10/14, posto ai voti, è respinto.

Il rappresentante del GOVERNO propone una riformulazione dell'ordine del giorno G/2228/15/14, nel senso di condizionare l'impegno al rispetto della normativa europea e sopprimere il riferimento all'Istituto poligrafico dello Stato.

Il senatore LIUZZI (*CoR*) riformula il testo in un nuovo ordine del giorno G/2228/15/14 (testo 2) che, previo parere favorevole del Relatore, è accolto dal Governo.

Previo parere contrario del Relatore e del Governo, con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 2.1, 3.1, 3.2 e 3.3, sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 3.4, la senatrice FATTORI (*M5S*) esprime la sua profonda perplessità sul parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, espresso dalla Commissione bilancio sui precedenti emendamenti, in quanto suscettibili di determinare una procedura di infrazione. A suo avviso, sarebbe stato maggiormente efficace un parere che avesse richiesto uno studio di impatto sull'economia italiana derivante dall'approvazione dell'articolo 3 in esame. Preannuncia il suo voto di astensione.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) esprime anch'egli perplessità per l'espressione di un parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione su molti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Previo parere contrario del Relatore e del Governo, l'emendamento 3.4, quindi, posto ai voti, è respinto.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 3.6 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2228/17/14, che, previo, parere favorevole del Relatore, è accolto dal Governo.

Il PRESIDENTE dichiara precluso il subemendamento 3.0.1/1.

Il Relatore e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sul subemendamento 3.0.1/2.

Il senatore RUTA (*PD*) preannuncia il suo voto favorevole.

La senatrice FATTORI (*M5S*) esprime il suo sostegno al subemendamento, poiché incide su una norma del disegno di legge europea che penalizza fortemente il sistema italiano.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) preannuncia il suo voto favorevole.

Il subemendamento 3.0.1/2, posto quindi in votazione, è respinto.

Previo parere favorevole del Relatore e del Governo, sono posti distintamente ai voti gli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2, che risultano approvati.

Posti distintamente ai voti, gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4, sui quali il Relatore e il Governo esprimono la propria contrarietà, non sono approvati.

Intervenendo in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 5.1, la senatrice FATTORI (*M5S*) esprime sorpresa per il parere contrario della Commissione bilancio, essendo l'emendamento volto a contrastare con sicura efficacia il gioco d'azzardo attraverso la tassazione delle vincite di danaro.

Il relatore COCIANCICH (*PD*), nell'effettuare un richiamo all'esigenza che vi sia rispetto reciproco fra i componenti dei Gruppi parlamentari, ribadisce come l'azione del proprio Gruppo sia volta a contrastare tutte le forme d'illegalità. Esprime parere contrario sull'emendamento in esame.

Previo parere contrario del Governo, l'emendamento 5.1, posto in votazione, è quindi respinto.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*), intervenendo sull'emendamento 5.2, si dichiara stupito del parere contrario, ex articolo 81 della Costituzione, della Commissione bilancio. Preannuncia quindi il suo voto favorevole.

Previo parere contrario del Relatore e del Governo, l'emendamento 5.2, posto in votazione, è respinto.

La senatrice FATTORI (*M5S*) si esprime in senso favorevole sul subemendamento 5.3/1, effettuando anch'ella un richiamo alla necessità che vi sia rispetto reciproco fra i componenti dei Gruppi parlamentari.

Il senatore URAS (*Misto*) preannuncia un voto favorevole.

Previo parere contrario del Relatore e del Governo, il subemendamento 5.3/1, posto in votazione, è respinto.

Su conforme parere favorevole del Relatore e del rappresentante del GOVERNO, sono quindi approvati dalla Commissione, con distinte votazioni, gli emendamenti 5.3, 5.0.2, 6.1, 6.0.1 e 7.0.1.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) si esprime a favore dell'emendamento 9.1.

Previ pareri contrari del Relatore e del rappresentante del GOVERNO, sono posti distintamente in votazione e respinti gli emendamenti 9.1 e 9.2.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 10.1.

L'emendamento 10.2 è riformulato dal senatore RUTA (*PD*), espungendo i riferimenti all'organo, in nuovo 10.2 (testo 2).

I senatori URAS (*Misto*), LIUZZI (*CoR*) e AMIDEI (*FI-PdL XVII*) sottoscrivono l'emendamento 10.2 (testo 2).

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 10.2 (testo 2) e dell'emendamento 10.5.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) ritira gli emendamenti 10.3, 10.4 e 10.6, trasformando quest'ultimo in un ordine del giorno G/2228/18/14 con cui si invita il Governo a valutare la possibilità di ridurre l'IVA sull'organo al 5 per cento.

L'emendamento 10.7 è ritirato dal senatore RUTA (*PD*) che sottoscrive l'ordine del giorno G/2228/18/14.

Previo parere favorevole del Relatore, il Governo accoglie l'ordine del giorno G/2228/18/14.

Previo parere contrario del Relatore e del Governo, l'emendamento 11.1 è respinto.

Dopo che la senatrice FATTORI (*M5S*) è intervenuta per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 11.2, il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) ritira il detto emendamento e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2228/19/14, che è accolto dal Governo.

Previo parere contrario del Relatore e del Governo, con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 12.1, 12.2 e 12.3.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento degli emendamenti 13.1, 13.3, 14.0.3, 14.0.4, 15.2, 15.3 e 15.4.

Dopo che il Relatore e il rappresentante del GOVERNO hanno espresso parere favorevole sugli emendamenti 14.0.1 (testo 2) e 14.0.2, la Commissione, con distinte votazioni, li approva.

Gli emendamenti 16.1 e 16.2 decadono per assenza del proponente.

L'emendamento 16.3, su conforme parere favorevole del Relatore e del Governo, posto ai voti, è approvato.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) fa proprio l'emendamento 17.2.

Previo parere contrario del Relatore e del Governo, la Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 17.1 e 17.2, nonché dopo dichiarazione di voto favorevole della senatrice FATTORI (*M5S*), il subemendamento 17.3/1.

La Commissione indi respinge, con distinte votazioni, su conforme parere contrario del Relatore e del Governo, gli emendamenti 17.3, 17.4, 17.5, 17.7, 17.9, 17.11 e 17.14.

Gli emendamenti 17.6, 17.8, 17.10, 17.12 e 17.13 decadono per l'assenza del proponente.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice FATTORI (*M5S*) sull'emendamento 17.15, la Commissione, con distinte votazioni, su conforme parere contrario del Relatore e del Governo, respinge gli emendamenti 17.15, 17.0.1.

Dopo che il senatore PICCOLI (*FI-PdL XVII*) si è espresso a favore dell'emendamento 19.1, che interviene sull'articolo del disegno di legge relativo al terzo pacchetto energia, e dopo che la senatrice CARDINALI (*PD*) ha aggiunto la propria firma all'emendamento 19.2, la Commissione, su conforme parere contrario del Relatore e del Governo, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti.

La Commissione respinge indi il subemendamento 19.3/1.

Successivamente, previo parere favorevole del Relatore e del Governo, è approvato l'emendamento 19.3.

I restanti emendamenti e subemendamenti si intendono accantonati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2298) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo,**

*la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio*, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

La relatrice GUERRA (PD) illustra il provvedimento, osservando che con l'articolo 1, commi 1-4, si recano modifiche agli articoli da 33 a 36 del Testo unico delle leggi in materia bancaria (TUB) e creditizia prevedendo che l'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo (BCC) è consentito solo alle BCC appartenenti ad un gruppo bancario cooperativo, parallelamente innalzando i limiti al numero minimo di soci (500) e al valore nominale della partecipazione detenibile da ciascun socio (100 mila euro) in una BCC.

L'articolo 1, comma 5, introduce nel TUB l'articolo 37-*bis*, che disciplina la composizione del gruppo bancario cooperativo, e l'articolo 37-*ter* che descrive il procedimento per la costituzione del gruppo bancario cooperativo.

L'articolo 1, comma 6, interviene sull'articolo 150-*bis* del TUB, recante disposizioni in tema di banche cooperative. Viene innovato il comma 5 dell'articolo 150-*bis* del TUB, per cui, nei casi di fusione e trasformazione di banche cooperative, nonché di cessione di rapporti giuridici in blocco e scissione da cui risulti una banca costituita in forma di società per azioni, restano fermi gli effetti di devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici stabiliti dall'articolo 17 della legge finanziaria 2001 (legge n. 388 del 2000).

L'articolo 1, comma 7, modifica l'articolo 150-*ter* del TUB, recante disposizioni in tema di partecipazione a banche di credito cooperativo.

L'articolo 2 disciplina la fase di prima applicazione delle innovazioni normative introdotte dall'articolo 1, prevedendo un termine di 18 mesi dall'entrata in vigore delle norme attuative del Ministro dell'economia e delle finanze e della Banca d'Italia (di cui all'art. 37-*bis*, commi 7 e 7-*bis*) per l'invio da parte della potenziale banca capogruppo alla Banca d'Italia della documentazione prevista e un termine per la stipula del contratto di coesione di 90 giorni dall'accertamento preventivo della Banca d'Italia dei requisiti previsti.

Nel corso dell'esame in sede referente sono stati introdotti i commi da 3-*bis* a 3-*quater*, recanti la disciplina della cd. *way-out*, ovvero la possibilità di escludere l'effetto devolutivo del patrimonio ai fondi mutualistici nel caso di operazioni straordinarie relative a BCC da cui risulti una banca costituita in forma di società per azioni.

Con le modifiche apportate, in sintesi, si consente alla BCC (o a più banche insieme) di evitare l'effetto devolutivo presentando alla Banca d'Italia un'istanza per conferire l'azienda ad una S.p.A. esercente attività bancaria. Rispetto alla formulazione originaria, viene fissata una specifica data alla quale commisurare il patrimonio netto, ai fini dell'applicazione della disciplina in esame. Resta fermo comunque l'obbligo di devolvere una somma allo Stato, che non è più pari al venti per cento delle riserve, ma al venti per cento del patrimonio netto.

L'articolo 2-*bis* reca norme transitorie operanti durante la fase di costituzione di gruppi bancari cooperativi.

L'articolo 3 del provvedimento definisce l'ambito di applicazione della garanzia sulla cartolarizzazione dei crediti bancari in sofferenza (GACS).

Tale misura è temporanea (fino al 16 agosto 2017 con possibilità di proroga per altri diciotto mesi, previa approvazione della Commissione europea) e consiste nella concessione della garanzia statale su titoli cartolarizzati aventi come sottostanti i crediti in sofferenza delle banche e degli intermediari con sede in Italia. La misura in esame viene sottoposta alla valutazione della Commissione europea, all'esito positivo della quale sarà individuato un soggetto qualificato e indipendente avente il compito di verificare la conformità del rilascio della garanzia alle norme italiane ed alla decisione emessa dalla Commissione europea.

L'articolo 4 disciplina le modalità con cui è strutturata l'operazione di cartolarizzazione il cui sottostante sono le sofferenze bancarie e degli intermediari finanziari.

L'articolo 5 disciplina il *rating* cui devono essere sottoposti i titoli *senior* per ottenere la garanzia statale. Esso non può essere inferiore all'ultimo gradino della scala di valutazione del merito di credito *investment grade*, attribuito da una agenzia esterna di valutazione del merito di credito accettata dalla BCE al 1° gennaio 2016.

L'articolo 6 chiarisce quali sono le caratteristiche dei titoli *senior* ammessi alla GACS e, ove emessi, dei titoli *mezzanine*. Oggetto della garanzia dello Stato sono solo le cartolarizzazioni *senior*, ossia quelle considerate più sicure, in quanto sopportano per ultime eventuali perdite derivanti da recuperi sui crediti inferiori alle attese.

L'articolo 7 individua l'ordine di priorità dei pagamenti da effettuarsi attraverso le somme realizzate dalle operazioni di cartolarizzazione e gestione dei crediti in sofferenza.

L'articolo 8, modificato in sede referente, definisce le caratteristiche essenziali della garanzia dello Stato sui titoli *senior*.

L'articolo 9 del provvedimento individua il corrispettivo per la garanzia dello Stato sui titoli *senior*.

L'articolo 10 chiarisce le modalità di concessione della garanzia. Essa è concessa con decreto del Ministro dell'economia e finanze su istanza documentata della società cedente presentata al Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 11 disciplina le modalità di escussione della GACS.

L'articolo 12 destina le opportune risorse finanziarie per l'attuazione della disciplina.

L'articolo 13 reca le disposizioni relative all'attuazione delle norme in esame.

L'articolo 13-*bis* apporta alcune modifiche alla disciplina degli attivi posti a garanzia di obbligazioni bancarie garantite (cd. *covered bonds*), disciplinate dall'articolo 7-*quater* della legge n. 130 del 1999.

L'articolo 14 consente di escludere da tassazione, in quanto non costituiscono sopravvenienze attive, i contributi ricevuti a titolo di liberalità dalle imprese soggette a procedure concorsuali.

L'articolo 15 disciplina il trattamento ai fini Ires e Irap da applicare alle operazioni di cessione di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a un ente ponte.

L'articolo 16 prevede l'applicazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa sui trasferimenti di immobili nell'ambito di vendite giudiziarie, effettuati dalla data di entrata in vigore del provvedimento fino al 31 dicembre 2016.

L'articolo 17 disciplina la procedura e le condizioni per la concessione diretta di crediti, a soggetti diversi da consumatori, da parte di fondi di investimento alternativi istituiti in Italia o in un altro Stato membro UE.

L'articolo 17-*bis* modifica l'articolo 120 del TUB che assegna al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio il compito di stabilire le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, al fine di vietare il meccanismo di capitalizzazione degli interessi (anatocismo).

L'articolo 17-*ter* reca disposizioni in materia di assegni bancari.

L'articolo 17-*quater* reca disposizioni in materia di remunerazione del conto corrente di Tesoreria relativo alla Cassa Depositi e Prestiti.

L'articolo 17-*quinquies* reca una norma di interpretazione autentica di alcune disposizioni del Codice della strada in materia di pagamenti delle sanzioni amministrative pecuniarie in misura ridotta.

La relatrice, quindi, illustra uno schema di parere non ostativo, con le seguenti osservazioni.

Per quanto concerne gli articoli da 3 a 13, richiama, ai fini interpretativi della pertinente disciplina europea, il Comunicato stampa del 10 febbraio 2016 della Commissione europea, ove essa ha esplicitamente chiarito che le misure adottate dall'Italia in termini di crediti in sofferenza sono esenti da aiuti di Stato ai sensi della normativa europea.

Per quanto concerne la riforma volta a potenziare il segmento delle piccole banche cooperative, e in riferimento all'articolo 2, commi 3-*bis* e 3-*quater*, sulla cd. *way-out*, non appare chiaro il fondamento logico-giuridico dell'obbligo di devolvere una somma allo Stato pari al venti per cento del patrimonio netto. Al riguardo, si invita la Commissione di merito a svolgere un adeguato approfondimento.

In conformità inoltre all'articolo 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nei limiti e alle condizioni fissate dalla decisione del Consiglio 98/415/CE, sulla consultazione della Banca centrale europea da parte delle autorità nazionali, ricorda il dovere legale delle autorità degli Stati membri dell'Unione di consultare la Banca centrale europea, ad uno stadio appropriato del processo legislativo, qualora si intendano adottare misure di diritto interno nei settori di competenza della BCE.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, dopo aver verificato la presenza del numero prescritto legale, mette in votazione lo schema di parere come predisposto dalla relatrice, che figura in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (n. 283)**  
(Osservazioni alla 8<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

La relatrice CARDINALI (*PD*) illustra lo schema di decreto legislativo, sottolineando la necessità di rispettare la data del 18 aprile, posta come termine entro il quale gli Stati membri devono aver dato attuazione piena alle tre direttive del 2014 sugli appalti e le concessioni, ed evidenziando come lo schema non prevede l'emanazione di un regolamento di esecuzione, ma solo di linee guida di carattere generale, da approvarsi con decreto ministeriale previo parere delle commissioni parlamentari.

Sottolinea, quindi, l'importanza del provvedimento, per dare pronta attuazione alle direttive e per elaborare una disciplina attuativa di agevole applicazione, che non introduca o mantenga livelli di regolamentazione superiore a quelli minimi richiesti dalle direttive (divieto di *gold plating*), al fine di porre rimedio a una normativa complessa, di non facile applicazione.

Al riguardo, la Relatrice richiama l'allegato relativo all'Italia, della Relazione dell'Unione sulla lotta alla corruzione (COM(2014) 38), e gli aspetti di problematicità relativi non solo alla fase dell'aggiudicazione degli appalti, ma anche e soprattutto relativi alla loro esecuzione, in sede di controlli della qualità o di completamento dei contratti, come rilevato anche dalla Corte dei conti. Richiama, inoltre, la Relazione per Paese relativa all'Italia 2016 comprensiva dell'esame approfondito sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (SWD(2016) 81), ove si conferma che il sistema degli appalti pubblici presenta ancora una serie di carenze strutturali, evidenti anche in confronto con gli altri Paesi europei.

Con riferimento al nuovo impianto normativo proposto nello schema di decreto legislativo, sottolinea gli aspetti migliorati, attinenti, in particolare: alla sua articolazione per processi, al fine di assicurare una più facile fruibilità da parte degli operatori; alla qualità della progettazione e all'introduzione di strumenti aperti di modellazione elettronica, al fine di ridurre il ricorso alle varianti di progetto; ai metodi di scelta del contraente e alla qualificazione anche delle stazioni appaltanti; al documento di gara unico europeo e alla dematerializzazione e piena informatizzazione delle procedure; al sostegno della legalità con il rafforzamento del ruolo dell'A-



nac e l'indipendenza delle commissioni giudicatrici; all'introduzione del «partenariato pubblico-privato» e dei cosiddetti «interventi di sussidiarietà orizzontale»; al superamento della «legge obiettivo» con il Piano generale dei trasporti e della logistica e il Documento pluriennale di pianificazione; al divieto di cumulo delle figure del contraente generale e del direttore dei lavori, con la creazione dei rispettivi albi nazionali; alle misure di riduzione del contenzioso; all'introduzione, in modo organico, nell'impianto normativo, della disciplina sulla concessioni di lavori, servizi e forniture, chiarendo che la concessione è un contratto di durata, caratterizzato dal rischio operativo in capo al concessionario.

La Relatrice propone, pertanto di esprimere osservazioni favorevoli sullo schema di decreto legislativo, evidenziando, tuttavia, alcune specifiche questioni.

Anzitutto, in riferimento alla suddivisione in lotti, prevista dall'articolo 51 dello schema, e finalizzata a favorire l'aggiudicazione di appalti alle piccole e medie imprese, la Relatrice propone di rimettere alla Commissione di merito la valutazione se la definizione di «lotto funzionale» di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *qq*), sia idonea ad assicurare una suddivisione, oltre che quantitativa, anche «qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti, per adattare meglio il contenuto dei singoli appalti ai settori specializzati delle PMI o in conformità alle diverse fasi successive del progetto», come richiesto al considerando n. 78 della direttiva 2014/24/UE.

Inoltre, in riferimento all'articolo 105 dello schema di decreto, concernente il subappalto, ritiene necessario che sia valutata l'opportunità di mantenere dei limiti alla liberalizzazione del subappalto. In tal senso, ricorda che l'articolo 71 della direttiva 2014/24/UE, sebbene non ponga esplicitamente dei limiti alla libertà di subappaltare, fa sempre esplicito riferimento a «parti dell'appalto» che si intende subappaltare, mentre nello schema di decreto si prevede anche la possibilità che «tutto» l'appalto possa essere subappaltato (comma 2 del citato articolo 105), rischiando di determinare, di fatto, un'aggiudicazione di un appalto ad una sorta di società di intermediazione.

La Relatrice propone, poi, con riferimento agli appalti di servizi, la possibilità di introdurre norme tese a evitare la necessità di procedere a prorogare i contratti in scadenza, prevedendo un obbligo, per la stazione appaltante, di indire la nuova gara entro un determinato termine in vista della scadenza del contratto.

Infine, con riferimento all'articolo 32, comma 9, che mantiene a 35 giorni il tempo minimo dilatorio, tra l'aggiudicazione e la conclusione del contratto d'appalto, propone di rimettere alla Commissione di merito di valutare l'opportunità di prevederne una sua riduzione, considerato che la «direttiva ricorsi» 2007/66/CE prevede un termine minimo di almeno 10 giorni dalla comunicazione elettronica o 15 dalla comunicazione cartacea dell'aggiudicazione e che lo schema di decreto legislativo prevede di passare ad una comunicazione esclusivamente elettronica.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE mette in votazione lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi proposto dalla relatrice, pubblicato in allegato al resoconto, che risulta quindi approvato.

**Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria supplementare alla Tunisia (COM (2016) 67 definitivo) (n. COM (2016) 67 definitivo)**

(Osservazioni alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il relatore MARAN (*PD*) illustra il contesto in cui si inserisce la proposta di decisione europea di concedere una seconda assistenza macrofinanziaria alla Tunisia, ricordando che essa consiste in un prestito di 500 milioni di euro, da parte dell'Unione europea, finanziato mediante l'assunzione di corrispondenti prestiti da parte della Commissione europea sui mercati dei capitali o presso gli istituti finanziari.

Il Relatore evidenzia che, per evitare il tracollo della Tunisia, con il rischio di aprire ad ulteriori turbolenze regionali, il Paese ha urgente bisogno di coprire il fabbisogno di finanziamenti esterni per sostenere il programma di risanamento e di riforme strutturali vigorose e immediate, considerato che nel 2015 l'economia tunisina è stata segnata in modo particolare da vari attentati terroristici che hanno preso di mira importanti attività economiche come il turismo e i trasporti, anche con l'intento di ostacolare il consolidamento della transizione politica. Gli attentati hanno avuto ripercussioni negative sulla ripresa economica che iniziava a profilarsi in Tunisia. Insieme al persistere dell'instabilità nella regione (segnata anche dalla ripresa del conflitto libico), in un contesto economico europeo e mondiale ancora debole, questi eventi hanno ulteriormente indebolito la già fragile bilancia dei pagamenti e i conti pubblici, portando a gravi disavanzi di bilancio e di finanziamento estero.

Il Relatore sottolinea, inoltre, che l'assistenza macrofinanziaria è subordinata al rispetto, da parte della Tunisia, di meccanismi democratici effettivi, compresi il pluralismo parlamentare, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, che saranno monitorati dal Servizio europeo per l'azione esterna. Inoltre, ai sensi dell'articolo 3, sarà stipulato un protocollo d'intesa in cui saranno stabilite precise condizioni di politica economica e finanziarie, incentrate sulle riforme strutturali volte a rafforzare la crescita economica sostenibile e sulla solidità delle finanze pubbliche, in cui si terrà conto anche dell'apertura reciproca dei mercati, dello sviluppo di un commercio disciplinato da regole ed equo, nonché di altre priorità della politica esterna dell'Unione. Inoltre, ai sensi dell'articolo 6, l'accordo di prestito dovrà prevedere disposizioni antifrode in base alle quali la Tunisia dovrà verificare a che i finanziamenti provenienti dal bilancio dell'Unione siano stati utilizzati correttamente, adottare misure atte a prevenire irregolarità e frodi e, se necessario, intraprendere azioni legali per il recupero dei fondi oggetto di appropriazione indebita.

Con queste caratteristiche, il Relatore propone alla Commissione di esprimere osservazioni favorevoli, sia nel merito del provvedimento, sia per quanto riguarda il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Intervengono quindi i senatori CANDIANI (*LN-Aut*), AMIDEI (*FI-PdL XVII*) e PICCOLI (*FI-PdL XVII*), per chiedere rassicurazione sul fatto che l'assistenza macrofinanziaria non comporti svantaggi per le produzioni italiane, e per sollecitare comunque la dovuta attenzione agli interessi nazionali.

La senatrice FATTORI (*M5S*) esprime le sue perplessità rispetto ad aiuti che sembrano caratterizzati da episodicità, nonché privi di una visione più ampia e coordinata che coinvolga in modo più pieno l'Italia e gli altri Stati membri rispetto al Mediterraneo.

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) concorda sulla necessità di sostenere l'unico esempio positivo di esperienza democratica tra i Paesi della sponda Sud del Mediterraneo e sull'opportunità di aver posto le condizioni di democraticità, di riforme strutturali e di sostenibilità delle finanze pubbliche, prefigurate nella proposta di decisione.

Il senatore COCIANCICH (*PD*), nel ricordare che il compito principale della Commissione è quello di concentrarsi sugli aspetti connessi con il rispetto dei principi di sussidiarietà, proporzionalità e base giuridica, preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di Senatori, pone in votazione lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi proposto dal Relatore, e pubblicato in allegato al resoconto, che risulta approvato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice FATTORI (*M5S*) sollecita la ripresa delle audizioni in merito all'affare assegnato n. 440, relativo alla Strategia commerciale dell'Unione europea, anche partendo dalle personalità individuate dal senatore Cociancich.

Il senatore COCIANCICH (*PD*) si associa, osservando peraltro come non vi siano preclusioni all'audizione anche di altri soggetti che abbiano titolo specifico per interloquire con la Commissione sulla materia trattata dall'affare assegnato.

Il PRESIDENTE assicura che le audizioni riprenderanno in tempo rapido.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

## PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2298

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati;

rilevato che lo sviluppo di un mercato privato per le operazioni in crediti deteriorati dovrebbe contribuire a ridurne nel tempo il consistente *stock* e migliorare la capacità delle banche italiane di sostenere l'economia;

rilevato altresì che, pur detenendo una quota di mercato del 7,5 per cento, le banche di credito cooperativo svolgono un ruolo importante nell'erogazione di prestiti a livello locale;

ricordato come il testo del provvedimento in esame, e segnatamente la parte relativa alla garanzia sulla cartolarizzazione dei crediti in sofferenza, sia stata adottata a seguito di interlocuzioni con la Commissione europea;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni.

Per quanto concerne gli articoli da 3 a 13, si richiama, ai fini interpretativi della pertinente disciplina europea, il Comunicato stampa del 10 febbraio 2016 della Commissione europea, ove essa ha esplicitamente chiarito che le misure adottate dall'Italia in termini di crediti in sofferenza sono esenti da aiuti di Stato ai sensi della normativa europea.

La Commissione ha riconosciuto, in particolare, che lo schema di garanzia adottato dalle autorità italiane prevede che lo Stato sia remunerato a condizioni di mercato per il rischio assunto sulle sofferenze cartolarizzate. Ciò è garantito dai seguenti elementi: – il rischio per lo Stato italiano è limitato, dal momento che lo schema di garanzia si applica alla sola tranche di titoli *senior*, anche grazie alla previsione di un giudizio espresso da un'agenzia di *rating* approvata dalla BCE; – la distribuzione del rischio derivante dai titoli, nonché la predisposizione delle società di cartolarizzazione, verranno testati e confermati dal mercato prima che lo Stato si assuma i relativi rischi; la garanzia dello Stato sarà efficace solo nel caso in cui più della metà dei titoli *junior*, non coperti da garanzia, sia venduta efficacemente sul mercato; – in terzo luogo, la remunerazione dello Stato per l'offerta di garanzia è stabilita in linea con il mercato, in quanto commisurata ad un paniere di *credit default swaps* e commisurata al livello ed alla durata del rischio assunto dallo Stato medesimo.

La Commissione ha giudicato quindi il predetto meccanismo esente da aiuti di Stato, come anche confermato nella relazione per paese relativa all'Italia 2016, comprensiva dell'esame approfondito sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (SWD(2016) 81, del

26 febbraio 2016). In tale atto, si afferma inoltre che la Commissione sorveglierà l'attuazione del meccanismo mediante un fiduciario di controllo. Se riuscirà a ridurre sensibilmente lo *stock* di prestiti deteriorati detenuti dalle banche, il regime avrà effetti molto positivi per il sistema bancario italiano e per l'economia nel suo insieme, in quanto sosterrà la redditività e la generazione di capitale interno delle banche liberando risorse attualmente assegnate alla gestione e all'eliminazione dei crediti deteriorati. Il regime aumenterebbe inoltre la concorrenza nel settore bancario e eliminerebbe un notevole ostacolo all'erogazione di nuovi prestiti per sostenere la ripresa economica dell'Italia.

Per quanto concerne la riforma volta a potenziare il segmento delle piccole banche cooperative, e in riferimento all'articolo 2, commi 3-*bis* e 3-*quater*, sulla cd. *way-out*, non appare chiaro il fondamento logico-giuridico dell'obbligo di devolvere una somma allo Stato pari al venti per cento del patrimonio netto. Al riguardo, si invita la Commissione di merito a svolgere un adeguato approfondimento.

In conformità inoltre all'articolo 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nei limiti e alle condizioni fissate dalla decisione del Consiglio 98/415/CE, sulla consultazione della Banca centrale europea da parte delle autorità nazionali, si ricorda il dovere legale delle autorità degli Stati membri dell'Unione di consultare la Banca centrale europea, ad uno stadio appropriato del processo legislativo, qualora si intendano adottare misure di diritto interno nei settori di competenza della BCE.

## OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 283

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

rilevata la necessità di dare attuazione alle tre direttive in materia di appalti, 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, entro il 18 aprile 2016, come previsto dalle stesse direttive, e che tale attuazione deve essere completa, senza rinvii a successivi strumenti legislativi o regolamentari in assenza dei quali la normativa risulterebbe inapplicabile;

considerato che, la legge 28 gennaio 2016, n. 11, ha delegato il Governo, alternativamente, a emanare, entro il 18 aprile 2016 un decreto legislativo di attuazione delle direttive e, entro il successivo 31 luglio un decreto legislativo di riordino complessivo della disciplina, oppure a emanare un unico decreto entro il 18 aprile, e che con lo schema di decreto legislativo in titolo il Governo ha scelto la seconda opzione. Peraltro, diversamente dall'attuale impianto normativo, lo schema di decreto legislativo non prevede l'emanazione di un regolamento di esecuzione, ma di linee guida di carattere generale, da approvarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture, su proposta dell'Anac e previo parere delle commissioni parlamentari;

rilevata l'importanza, non solo di dare pronta attuazione all'obbligo giuridico del recepimento delle direttive europee, ma anche di elaborare una disciplina attuativa di agevole applicazione, che non introduca o mantenga livelli di regolamentazione superiore a quelli minimi richiesti dalle direttive (divieto di *gold plating*), al fine di porre rimedio a una situazione normativa complessa, che finora non ha consentito una facile applicazione delle procedure da parte delle stazioni appaltanti, con la conseguenza di una dilatazione dei tempi, un abuso delle procedure in deroga e la moltiplicazione dei contenziosi giudiziari;

ricordato che:

– in tema di corruzione negli appalti, la Relazione dell'Unione sulla lotta alla corruzione (COM(2014) 38), nell'allegato sull'Italia, cita il sondaggio Eurobarometro svolto nel 2013, secondo cui le principali pratiche di corruzione diffuse nelle gare d'appalto pubbliche riguardano la fase dello svolgimento della gara: capitolati su misura per favorire determinate imprese; abuso delle procedure negoziate; conflitto di interesse nella valutazione delle offerte; offerte concordate; criteri di selezione o di valutazione poco chiari; partecipazione degli offerenti nella stesura del capitolato; abuso della motivazione d'urgenza per evitare gare competitive; modifica dei termini contrattuali dopo la stipula del contratto;

– tuttavia, la Corte dei conti ha più volte constatato la correttezza della gara, il rispetto delle procedure e l'aggiudicazione dell'appalto all'offerta più vantaggiosa, riscontrando successivamente che la qualità dei lavori veniva intenzionalmente compromessa nella fase di esecuzione. La stessa Relazione della Commissione europea sulla corruzione richiama studi empirici secondo cui, in Italia, la corruzione risulterebbe particolarmente lucrativa nella fase successiva all'aggiudicazione, soprattutto in sede di controlli della qualità o di completamento dei contratti;

– secondo la Relazione per Paese relativa all'Italia 2016 comprensiva dell'esame approfondito sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (SWD(2016) 81), il sistema degli appalti pubblici presenta ancora una serie di carenze strutturali, testimoniato dal fatto che L'Italia ha uno dei tassi più elevati in Europa di procedure negoziate senza pubblicazione del bando di gara (9% di tutte le procedure), uno dei tassi più elevati di appalti aggiudicati sulla base di una singola offerta (29 per cento) e uno dei più bassi tassi di pubblicazione dei bandi di gara nella Gazzetta ufficiale dell'UE (19,5 per cento della spesa totale per appalti pubblici);

– la scarsa capacità amministrativa e i notevoli ostacoli alla concorrenza nei settori economici fondamentali si traducono in procedure onerose e inefficienze, con una durata media di una procedura di gara di 210 giorni, rispetto a una media UE di 77,4 giorni (SWD(2016) 81);

considerato il nuovo impianto normativo proposto nello schema di decreto legislativo e, in particolare, che:

– il nuovo codice degli appalti è articolato per processi, al fine di assicurare una più facile fruibilità da parte degli operatori;

– per quanto attiene alla qualità della progettazione, al posto dello studio di fattibilità e del progetto preliminare è previsto il progetto di fattibilità, finalizzato a rafforzare l'aspetto della fattibilità tecnica ed economica del progetto. Inoltre, analogamente a quanto avviene nei principali Paesi europei, è stata prevista la progressiva introduzione di strumenti aperti di modellazione elettronica, al fine di ridurre il ricorso alle varianti di progetto, principale causa del lievitare dei costi e dei tempi;

– quanto ai metodi di scelta del contraente, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa diviene il criterio preferenziale, mentre la qualità è assicurata anche attraverso la qualificazione, non solo degli operatori economici, ma anche delle stazioni appaltanti, obbligate a conformarsi a degli standard predefiniti a seconda del livello di complessità dell'appalto;

– tra le disposizioni volte a favorire la concorrenza vi è il documento di gara unico europeo, che consente la partecipazione degli operatori economici europei sulla base delle autodichiarazioni ivi contenute, nonché il graduale passaggio a procedure interamente gestite in maniera digitale, con dematerializzazione degli atti e comunicazione informatica;

– a sostegno della legalità è previsto il rafforzamento del ruolo dell'Anac e l'indipendenza delle commissioni giudicatrici, i cui componenti



sono scelti da un albo tenuto dall'Anac. Inoltre, il nuovo codice non prevede deroghe, salvo l'esclusione dei settori indicati dalla direttiva e i casi di somma urgenza;

– vengono disciplinati per la prima volta in Italia il cosiddetto «partenariato pubblico-privato», quale forma di sinergia per il finanziamento, la realizzazione o la gestione di opere e servizi, e i cosiddetti «interventi di sussidiarietà orizzontale», ossia la partecipazione della società civile ad interventi di decoro urbano, anche attraverso il «baratto amministrativo»;

– è previsto il superamento della «legge obiettivo», per ricondurre la programmazione degli interventi prioritari agli strumenti ordinari del Piano generale dei trasporti e della logistica e del Documento pluriennale di pianificazione (di cui al decreto legislativo n. 228 del 2011). Inoltre è stabilito il divieto di cumulo delle figure del contraente generale e del direttore dei lavori, e viene creato un albo nazionale a cui tali figure devono essere iscritte;

– ai fini della riduzione del contenzioso viene introdotto un nuovo rito speciale in camera di consiglio sull'impugnativa dei motivi di esclusione, e sono previsti rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale quali l'accordo bonario, l'arbitrato, la transazione, il collegio tecnico consultivo e i pareri di precontenzioso dell'Anac;

– come richiesto dalla direttiva 2014/25/UE, viene introdotta una disciplina organica dell'istituto della concessione di lavori, servizi e forniture, chiarendo che la concessione è un contratto di durata, caratterizzato dal rischio operativo in capo al concessionario, il quale può andare incontro ad un mancato ritorno economico dell'investimento effettuato;

valutata la congruità delle disposizioni dello schema di decreto legislativo, rispetto a quanto previsto dalle direttive in recepimento,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

in riferimento alla suddivisione in lotti, prevista dall'articolo 51 dello schema, e finalizzata a favorire l'aggiudicazione di appalti alle piccole e medie imprese, valuti la Commissione di merito se la definizione di «lotto funzionale» di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *qq*), sia idonea ad assicurare una suddivisione, oltre che quantitativa, anche «qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti, per adattare meglio il contenuto dei singoli appalti ai settori specializzati delle PMI o in conformità alle diverse fasi successive del progetto», come richiesto al considerando n. 78 della direttiva 2014/24/UE;

in riferimento all'articolo 105 dello schema di decreto, concernente il subappalto, valuti la Commissione di merito l'opportunità di mantenere la liberalizzazione del subappalto entro i suoi propri limiti ontologici, bene delineati al comma 1 del medesimo articolo 105. In tal senso, si ricorda che l'articolo 71 della direttiva 2014/24/UE, sebbene non ponga esplicitamente dei limiti alla libertà di subappaltare, fa sempre esplicito riferimento a «parti dell'appalto» che si intende subappaltare, senza mai inten-

dere che «tutto» l'appalto possa essere subappaltato, come si afferma nel comma 2 del citato articolo 105 dello schema di decreto, (rischiando di determinare, di fatto, un'aggiudicazione di un appalto ad una sorta di società di intermediazione);

in riferimento agli appalti di servizi, valuti la commissione di merito l'opportunità di introdurre norme tese a evitare la necessità di procedere a prorogare i contratti in scadenza, prevedendo un obbligo, per la stazione appaltante, di indire la nuova gara entro un determinato termine in vista della scadenza del contratto;

in riferimento all'articolo 32, comma 9, che mantiene a 35 giorni il tempo minimo dilatorio, tra l'aggiudicazione e la conclusione del contratto d'appalto, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevederne una riduzione, considerato che la «direttiva ricorsi» 2007/66/CE prevede un termine minimo di almeno 10 giorni dalla comunicazione elettronica o 15 dalla comunicazione cartacea dell'aggiudicazione e che lo schema di decreto legislativo prevede di passare ad una comunicazione esclusivamente elettronica.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 67 defini-  
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA  
SUSSIDIARIETÀ**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

ricordato che l'Unione europea si è impegnata, sin dal 2011, a seguito dei cambiamenti politici intervenuti in Tunisia, ad aiutare il Paese nel processo delle riforme economiche e politiche che hanno portato alle prime elezioni libere e democratiche nel 2011 e, nel gennaio 2014, ad adottare la nuova costituzione;

ricordato inoltre che nell'agosto del 2013 la Tunisia ha chiesto all'Unione un'assistenza macrofinanziaria supplementare, rispetto al programma di sostegno del Fondo monetario internazionale, della misura di 300 milioni di euro, erogato a partire dal maggio 2015;

considerato che nel 2015, l'economia tunisina è stata segnata in modo particolare da vari attentati terroristici che hanno preso di mira importanti attività economiche come il turismo e i trasporti, anche con l'intento di ostacolare il consolidamento della transizione politica. Gli attentati hanno avuto ripercussioni negative sulla ripresa economica che iniziava a profilarsi in Tunisia. Insieme al persistere dell'instabilità nella regione (segnata anche dalla ripresa del conflitto libico), in un contesto economico europeo e mondiale ancora debole, questi eventi hanno ulteriormente indebolito la già fragile bilancia dei pagamenti e i conti pubblici, portando a gravi disavanzi di bilancio e di finanziamento estero;

rilevato che, in tale contesto, nell'agosto 2015 la Tunisia ha chiesto all'Unione la concessione di un'ulteriore assistenza macrofinanziaria, al fine di coprire il fabbisogno immediato di finanziamenti esterni e di sostenere l'attuazione di un programma politico con misure di risanamento e di riforma strutturale vigorose e immediate volte a migliorare a breve termine la situazione della bilancia dei pagamenti;

considerato, quindi, che la proposta prevede la concessione di una seconda assistenza macrofinanziaria alla Tunisia, per un importo di 500 milioni di euro, sotto forma di prestiti a medio termine, finanziati mediante l'assunzione di corrispondenti prestiti da parte della Commissione europea, con la medesima data di valuta, sui mercati dei capitali o presso gli istituti finanziari, che sarà erogata in tre rate, al fine di coprire parte del fabbisogno residuo di finanziamento esterno, stimato a circa 2,9 miliardi di dollari per il periodo 2016-17;

considerato che, ai sensi dell'articolo 2 della proposta, la concessione dell'assistenza macrofinanziaria è subordinata al rispetto, da parte

della Tunisia, di meccanismi democratici effettivi, compresi il pluralismo parlamentare, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, che saranno monitorati dal Servizio europeo per l'azione esterna. Inoltre, ai sensi dell'articolo 3, sarà stipulato un protocollo d'intesa in cui saranno stabilite precise condizioni di politica economica e finanziarie, incentrate sulle riforme strutturali volte a rafforzare la crescita economica sostenibile e sulla solidità delle finanze pubbliche, in cui si tenga conto anche dell'apertura reciproca dei mercati, dello sviluppo di un commercio disciplinato da regole ed equo nonché di altre priorità della politica esterna dell'Unione. Inoltre, ai sensi dell'articolo 6, l'accordo di prestito dovrà prevedere disposizioni antifrode in base alle quali la Tunisia dovrà verificare a che i finanziamenti provenienti dal bilancio dell'Unione siano stati utilizzati correttamente, adottare misure atte a prevenire irregolarità e frodi e, se necessario, intraprendere azioni legali per il recupero dei fondi oggetto di appropriazione indebita,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 212 del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare misure di cooperazione economica, finanziaria e tecnica, comprese azioni di assistenza speciale in campo finanziario, nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione;

il principio di sussidiarietà è rispettato, in quanto gli obiettivi di ripristino della stabilità macroeconomica a breve termine in Tunisia non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri singolarmente, per via dei vincoli di bilancio nazionali e della necessità di uno stretto coordinamento tra i donatori al fine di massimizzare la portata e l'efficienza dell'assistenza. Sono quindi rispettati i due parametri della necessità dell'azione europea e del suo valore aggiunto;

anche il principio di proporzionalità è rispettato, poiché le disposizioni proposte non vanno al di là di quanto necessario per ridurre la vulnerabilità a breve termine dell'economia della Tunisia, con riguardo alla bilancia dei pagamenti e alle finanze pubbliche.

## ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2228

### ordini del giorno

#### **G/2228/15/14 (testo 2)**

LIUZZI, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

#### **Accolto**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015»,

premesso che:

gli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge recano disposizioni in materia di etichettatura dell'olio d'oliva, del miele e dei prodotti alimentari in genere, al fine di risolvere i casi EU Pilot nn. 4632/13/AGRI, 7400/15/AGRI e 5938/13/SNCO;

considerato che:

le predette disposizioni comportano indubbiamente un indebolimento del livello di informazione al consumatore, sui prodotti e sull'origine delle materie prime utilizzate per la loro realizzazione;

è, invece, indispensabile continuare a rafforzare il contrasto alle pratiche ingannevoli nel commercio dei prodotti agricoli e agroalimentari, a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), di specialità tradizionale garantita (STG) o certificati come biologici ovvero che devono soddisfare determinati requisiti merceologici o specifiche qualitative richiesti da norme relative a organizzazioni comuni di mercato (OCM), consistenti, tra l'altro, in contraffazioni, falsificazioni, imitazioni e altre operazioni non veritiere apportate sulle menzioni, sulle indicazioni, sui marchi di fabbrica o di commercio, sulle immagini o sui simboli che si riferiscono al prodotto agricolo o agroalimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o sull'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo o, in mancanza, sui documenti di accompagnamento del prodotto agricolo o alimentare,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare, compatibilmente con la normativa europea, una regolamentazione che definisca le modalità per l'integrazione dell'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari, con sistemi di sicurezza basati prioritariamente su elementi elettronici o telematici anche in collegamento con banche dati, e prevedendo, ove possibile, l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, di dispositivi o mezzi tecnici di controllo e di rilevamento a distanza, in cui i costi di realizzazione e di gestione del predetto sistema di sicurezza siano posti a carico dei soggetti che si avvalgono di tale etichettatura.

---

### **G/2228/16/14**

IL RELATORE

**Accolto**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015»,

premessi che:

l'articolo 5 reca disposizioni in materia di tassazione delle vincite da gioco, ai fini di dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 22 ottobre 2014 nelle cause riunite C-344/13 e C-367/13 e di chiudere il caso EU Pilot 5571/13/TAXU;

nella citata sentenza la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che gli articoli 52 e 56 del TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro che assoggetti all'imposta sul reddito le vincite da giochi d'azzardo realizzate in case da gioco autorizzate in altri Stati membri ed esoneri invece le vincite realizzate in case da gioco autorizzate nel territorio nazionale di tale Stato. Una tale normativa nazionale genera una restrizione discriminatoria della libera prestazione dei servizi, quale garantita dall'articolo 56 TFUE, nei confronti non soltanto dei prestatori ma anche dei destinatari di tali servizi. Inoltre essa non può essere giustificata in base a motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, di cui all'articolo 52 TFUE, in quanto non produce effetti significativi in linea con tali obiettivi;

considerato che:

la questione dei potenziali pericoli del gioco d'azzardo era già stata affrontata con la legge di stabilità 2011 (legge n. 220 del 2010), che all'articolo 1, comma 70, ha introdotto nell'ordinamento il concetto di ludopatia conseguente a gioco compulsivo, prevedendo l'adozione di linee d'a-

zione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo;

inoltre, il decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, ha stabilito il divieto di partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni 18 e le relative sanzioni a carico dei titolari delle licenze o dei locali che ne consentano la partecipazione. Lo stesso decreto, al comma 23 dell'articolo 24, ai fini del miglior conseguimento degli obiettivi di tutela del giocatore e di contrasto ai fenomeni di ludopatia, ha affidato al Ministero dell'economia e delle finanze ed all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato l'avvio sperimentale di procedure di analisi e di verifica dei comportamenti di gioco volti ad introdurre misure di prevenzione dei fenomeni ludopatici;

con l'articolo 7 del decreto-legge n. 158 del 2012 ("decreto Balduzzi") sono state introdotte norme più restrittive sulla pubblicità del gioco d'azzardo e misure a tutela soprattutto dei minori. Sono state previste forme di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica del gioco e l'obbligo di riportare, nelle pubblicità, la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco pubblicizzato. Ai sensi del comma 5-bis, Il Ministero dell'istruzione deve segnalare agli istituti di istruzione primaria e secondaria la valenza educativa del tema del gioco responsabile affinché gli istituti, nell'ambito della propria autonomia, possano predisporre iniziative didattiche volte a rappresentare agli studenti il senso autentico del gioco e i potenziali rischi connessi all'abuso o all'errata percezione del medesimo. Con il comma 5 è stato creato l'osservatorio sulle ludopatie, di cui fanno parte anche esponenti delle associazioni rappresentative delle famiglie e dei giovani, nonché rappresentanti dei comuni, per valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave;

infine, la legge 11 marzo 2014, n. 23, recante delega per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, ha conferito, con l'articolo 14, una delega al Governo per la revisione della disciplina sui giochi, la quale è, tuttavia, scaduta il 27 giugno 2015. Tra i criteri di delega si prevedeva, oltre ad una raccolta sistematica della disciplina in un codice delle disposizioni sui giochi e ad un riordino del prelievo erariale sui singoli giochi, interventi volti, tra l'altro, a: tutelare i minori dalla pubblicità dei giochi e a recuperare i fenomeni di ludopatia; vietare la pubblicità nelle trasmissioni radiofoniche e televisive nel rispetto dei principi sanciti in sede europea relativi alla tutela dei minori per i giochi con vincita in denaro che introducono comportamenti compulsivi; definire le fonti di regolazione dei diversi aspetti legati all'imposizione, nonché alla disciplina dei singoli giochi, per i quali si dispone una riserva di legge esplicita alla legge ordinaria; armonizzare aggi e compensi spettanti ai concessionari; riordinare la disciplina dei controlli e dell'accertamento dei tributi gravanti sui giochi, nonché il sistema sanzionatorio. Era inoltre prevista, alla lettera v) del comma 2 del predetto articolo 14, la definizione di un concorso statale mediante l'istituzione di un apposito fondo, la cui dotazione è stabilita annualmente con la legge di stabilità, finalizzato priori-

tariamente al contrasto al gioco d'azzardo patologico, anche in concorso con la finanza regionale e locale, finanziato attraverso modifiche mirate alla disciplina fiscale dei giochi pubblici idonee ad incrementare le risorse erariali,

impegna il Governo:

ad adoperarsi per proporre una sistematizzazione complessiva dell'intera normativa inerente la disciplina dei giochi, sulla falsariga dei criteri di cui alla citata legge delega del 2014;

a promuovere, prioritariamente, iniziative di prevenzione dei fenomeni di gioco compulsivo e problematico, attraverso campagne di sensibilizzazione sull'uso responsabile del denaro, sulla limitazione all'accesso al debito e sui rischi collegati al gioco d'azzardo, particolarmente nelle scuole;

a valutare la possibilità di prevedere un prelievo fiscale sulle vincite ottenute in case da gioco *online*, autorizzate in Italia e negli Stati membri, destinato esclusivamente al finanziamento di misure e iniziative volte alla prevenzione e al trattamento dei fenomeni di problematicità nelle persone che sviluppano comportamenti patologici rispetto al gioco d'azzardo.

---

#### **G/2228/17/14**

AMIDEI, BERTACCO, MARIN, PICCOLI, CERONI, D'ALÌ, FLORIS

#### **Accolto**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempiimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015»,

premesso che l'articolo 3 del disegno di legge reca disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari in genere, al fine di risolvere il caso EU Pilot 5938/13/SNCO;

al fine di garantire la corretta informazione del consumatore sull'origine e sulla provenienza di ciascun prodotto,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere che il titolare o il licenziatario del marchio predispongono, in fase di commercializzazione, un sistema di etichettatura attraverso codici a barre bidimensionali che permettono di risalire all'origine, alla lavorazione o trasformazione del prodotto medesimo, mediante l'utilizzo di applicazioni informatiche.

---



**G/2228/18/14**

AMIDEI, D'ALÌ, PADUA, BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI, GRANAIOLA

**Accolto**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempiimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015»,

premesso che l'articolo 10 reca modifiche alle aliquote IVA applicabili al basilico, al rosmarino, alla salvia freschi destinati all'alimentazioni al fine di sanare il caso EU Pilot 7292/15/TAXU;

considerato che all'origano si applica l'aliquota IVA ordinaria, pari al 22%,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere per l'origano l'aliquota IVA ridotta del 5%.

---

**G/2228/19/14**

AMIDEI, BERTACCO, MARIN, FLORIS, PICCOLI, CERONI

**Accolto**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempiimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015»,

premesso che l'articolo 11 reca modifiche alle aliquote IVA applicabili alle preparazioni alimentari a base di riso (cosiddetti «preparati per risotti»), al fine di chiudere il caso EU Pilot 7293/15/TAXU, prevedendo di aumentarla dal 4% al 10%,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere, per le preparazioni alimentari a base di riso, l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 5%.

---

**emendamenti****Art. 1.****1.9**

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) all'articolo 7, comma 3, le parole: "La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "La violazione delle disposizioni di cui al comma 1, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente a carico di altri operatori, comporta l'applicazione al titolare del pubblico esercizio di una sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 16.000 e la confisca del prodotto. La violazione del divieto di cui al comma 2".»

---

**Art. 3.****3.0.1**

IL RELATORE

**Approvato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Attuazione della rettifica della direttiva 2007/47/CE in materia di immissione in commercio dei dispositivi medici)*

1. All'allegato I, punto 7.4, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera *ee*), punto 4), del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 37, le parole: "costi/benefici", ove presenti, sono sostituite dalle seguenti: "rischi/benefici".

2. All'allegato 1, punto 10, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *t*), punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 37, le parole: "costi/benefici", ove presenti, sono sostituite dalle seguenti: "rischi/benefici".»

---

**3.0.2**

IL RELATORE

**Approvato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1297/2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele)*

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 si applica anche alla violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1297/2014"».

---

**Art. 5.****5.3**

IL RELATORE

**Approvato**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole: «Le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate» aggiungere le seguenti: «nello Stato»;*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il comma 7 dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è abrogato.»

---

**5.0.2**

IL GOVERNO

**Approvato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Disposizioni in materia di diritti dei lavoratori a seguito di subentro di un nuovo appaltatore. Caso EU Pilot 7622/15/EMPL)*

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il comma 3 è soppresso.».

---

**Art. 6.****6.1**

IL GOVERNO

**Approvato**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«Resta ferma la disciplina vigente in materia di accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno, prevista dall'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121.»

---

**6.0.1**

IL RELATORE

**Approvato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Disposizioni in materia di titolo esecutivo europeo)*

1. L'autorità che ha formato l'atto pubblico è competente al rilascio di ogni attestato, estratto e certificato richiesto per l'esecuzione forzata dell'atto stesso negli Stati membri dell'Unione europea.

2. In ogni caso in cui l'autorità che ha formato l'atto pubblico sia stata soppressa o sostituita, provvederà l'autorità nominata in sua vece o

che sia tenuta alla conservazione dei suoi atti e al rilascio delle loro copie, estratti e certificati.»

---

## Art. 7.

### 7.0.1

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 7-bis.

*(Permesso di soggiorno individuale per minori stranieri)*

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 31, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, segue la condizione giuridica dello straniero al quale è affidato, se più favorevole. Al minore è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età ovvero un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'articolo 9. L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza";

b) all'articolo 31, il comma 2 è abrogato;

c) all'articolo 32, comma 1, le parole: "le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2," sono sostituite dalle seguenti: "le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1,".

2. All'articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, sono soppresse le seguenti parole: ", salvo l'iscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia".

3. Al minore di anni quattordici già iscritto nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, il permesso di soggiorno di cui al comma 1, lettera a), è rila-

sciato al momento del rinnovo del permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario».

---

## Art. 10.

### 10.2 (testo 2)

GRANAIOLA, BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI, PADUA, CANDIANI, URAS, LIUZZI, AMIDEI

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:*

«b) alla Tabella A, parte II-bis, dopo il numero 1) è inserito il seguente:

"2) basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all'alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia (v.d. ex 12.07);

*b-bis) alla Tabella A, parte III, il numero 38-bis è abrogato"».*

*Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 1 milione a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 1-ter.

1-ter. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, sono ridotti in misura tale da conseguire maggiori entrate non inferiori a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati».

---

**Art. 14.****14.0.1 (testo 2)**

IL RELATORE

**Approvato***Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 14-bis.**

*Disposizioni di attuazione della direttiva 2014/86/UE e della direttiva (UE) 2015/121 concernenti il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi. Procedura di infrazione 2016/0106)*

1. Nell'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti commi:

"3-bis. L'esclusione di cui al comma 2 si applica anche: *a)* alle remunerazioni sui titoli, strumenti finanziari e contratti indicati dall'articolo 109, comma 9, lettera *a)* e *b)*, limitatamente al 95% della quota di esse non deducibili ai sensi dello stesso articolo 109; *b)* alle remunerazioni delle partecipazioni al capitale o al patrimonio e a quelle dei titoli e degli strumenti finanziari dell'articolo 44, provenienti dai soggetti che hanno i requisiti individuati nel successivo comma 3-ter, limitatamente al 95% della quota di esse non deducibile nella determinazione del reddito del soggetto erogante.

3-ter. La disposizione di cui alla lettera *b)* del comma 3-bis si applica limitatamente alle remunerazioni provenienti da una società che riveste una delle forme previste dall'Allegato I, parte A, della direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, nella quale è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10%, ininterrottamente per almeno un anno, e che: *a)* risiede ai fini fiscali in uno Stato membro dell'Unione europea, senza essere considerata, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori dell'Unione europea; *b)* è soggetta, nello Stato di residenza, senza possibilità di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, a una delle imposte elencate nell'Allegato I, parte B, della citata direttiva o a qualsiasi altra imposta che venga a sostituire una delle imposte indicate".

2. Nell'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600:

*a)* il comma 1-bis è sostituito dal seguente: "1-bis. La disposizione del comma 1 si applica altresì alle remunerazioni di cui all'articolo 89, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, in misura corrispondente alla quota non deducibile nella determinazione del reddito della società erogante, sempreché la remunerazione sia erogata a società con i requisiti indicati nel comma 1.";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. La direttiva (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, è attuata dall'ordinamento nazionale mediante l'applicazione dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212".

3. Le precedenti disposizioni si applicano alle remunerazioni corrisposte dal 1° gennaio 2016».

---

#### 14.0.2

IL RELATORE

**Approvato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art 14-bis.**

*(Modifiche alla legge 16 marzo 2001 n. 88 in materia di investimenti nelle imprese marittime. Procedura aiuti di Stato n. SA 38919)*

1. Gli articoli 2 e 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, sono soppressi».

---

#### 14.0.4

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art 14-bis.**

*(Modifiche al trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi)*

1. All'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo e il secondo periodo sono abrogati;

b) al terzo periodo le parole: "dilettante od" sono soppresse.



2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo l'articolo 25-ter è inserito il seguente:

**"Art. 25-quater.**

*(Ritenuta sui compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi)*

1. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 applicano ai compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alle cessioni di tartufi, una ritenuta a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa. La suddetta ritenuta si applica all'aliquota fissata dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il primo scaglione di reddito ed è commisurata all'ammontare dei corrispettivi pagati ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito".

3. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il n. 20) è aggiunto il seguente: "20-bis) tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato;"

b) al n. 21) le parole: ", esclusi i tartufi," sono soppresse;

c) al n. 70) le parole: "(esclusi i tartufi)" sono soppresse.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge».

---

**Art. 16.**

**16.3**

IL RELATORE

**Approvato**

*Al comma 4, premettere le seguenti parole: «Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.».*

---

**Art. 19.****19.3**

IL RELATORE

**Approvato**

*Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) all'articolo 39, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Le imprese che realizzano a proprio carico nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati membri, ai sensi del presente articolo, sono designate quali gestori di sistemi di trasmissione unicamente a seguito della loro certificazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico secondo le procedure di cui all'articolo 10 o all'articolo 11 della direttiva 2009/72/CE e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 714/2009, fatte salve le temporanee esenzioni eventualmente riconosciute dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) 714/2009. Resta fermo l'obbligo per tali imprese di rispettare tutte le condizioni affinché il gestore del sistema elettrico di trasmissione nazionale possa effettuare la gestione in sicurezza di tutte le porzioni della rete elettrica di trasmissione nazionale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Analogo obbligo vale nei confronti del gestore del sistema elettrico nazionale dello Stato membro confinante interessato dalla interconnessione"».

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno delle mafie  
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Mercoledì 30 marzo 2016

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14,35 alle ore 16.

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,**  
**di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo**  
**e vigilanza in materia di immigrazione**

Mercoledì 30 marzo 2016

**Plenaria**

*Presidenza della Presidente*  
Laura RAVETTO

*La seduta comincia alle ore 9.*

*INDAGINE CONOSCITIVA*

**Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni**

**Audizione dell'Ambasciatore di Slovenia in Italia, S.E. Bodgan Benko**

(Svolgimento e conclusione)

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso il circuito chiuso della Camera dei deputati.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, i temi oggetto dell'audizione.

Bodgan BENKO, *Ambasciatore di Slovenia in Italia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, a più riprese, per alcune richieste di precisazione Laura RAVETTO, *presidente*, alla quale risponde l'ambasciatore Bodgan BENKO, proseguendo il suo intervento.

Interviene, per porre domande e formulare osservazioni, il senatore Louis Alberto ORELLANA (*PLA-PSI-MAIE*).

Risponde l'ambasciatore Bodgan BENKO, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Laura RAVETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ringraziato l'ambasciatore Bodgan Benko, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 9,35.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 9,35 alle ore 9,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**  
**sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Mercoledì 30 marzo 2016

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Alessandro BRATTI

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

**Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Latina, Andrea De Gasperis**

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Latina, Andrea De Gasperis, accompagnato dalla dottoressa Luigia Spinelli, sostituto procuratore presso la medesima procura, che ringrazia per la presenza.

Andrea DE GASPERIS, *procuratore della Repubblica presso il tribunale di Latina*, e Luigia SPINELLI, *sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Latina*, svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, la senatrice Laura PUPPATO (PD), il deputato Stefano VIGNAROLI (M5S) e Alessandro BRATTI, *presidente*.

Andrea DE GASPERIS, *procuratore della Repubblica presso il tribunale di Latina*, e Luigia SPINELLI, *sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Latina*, rispondono ai quesiti posti. Quindi chiedono che l'audizione prosegua in seduta segreta.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

*(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).*

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 15,15, è ripresa alle ore 15,20.*

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, comunica che è pervenuto, ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati n. 163/2015, il prescritto nullaosta da parte della Presidente della Camera alla desecretazione del resoconto stenografico dell'audizione di Michele Ladislao, ispettore superiore *pro tempore* della Polizia di Stato, svoltasi il 20 dicembre 2000 presso la Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse. Il predetto documento si intende pertanto desecretato.

*La Commissione concorda.*

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppo, nella riunione appena svoltasi, ha stabilito che una delegazione della Commissione svolga una missione presso il porto di Gaeta e nella provincia di Latina il prossimo giovedì 21 aprile 2016. È stato inoltre stabilito che una delegazione della Commissione partecipi a un convegno che avrà luogo il prossimo giovedì 28 aprile 2016 a Casale Monferrato. Essendo già stata deliberata l'organizzazione di un convegno per il giorno successivo a Mantova, si svolgerà una missione in Piemonte e in Lombardia dal 27 al 29 aprile 2016.

Comunica, quindi, che lo svolgimento della missione in Friuli, già previsto dal 9 al 13 maggio prossimi, avrà luogo in due distinte missioni, rispettivamente dal 15 al 17 maggio 2016, durante la quale avrà luogo anche una visita presso il porto di Capodistria in Slovenia, e dal 23 al 25 maggio 2016.

Comunica, infine, che dal 27 giugno al 1° luglio 2016 la Commissione effettuerà una missione di studio in Belgio e in Olanda e, dal 6 all'8 luglio 2016, una missione in Calabria e in Basilicata.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle ore 15,15 alle ore 15,20.



**COMITATO PARLAMENTARE**  
**per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 30 marzo 2016

**Plenaria**  
**191<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Giacomo STUCCHI

*La seduta inizia alle ore 14,55.*

**Audizione del Direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), dottor Alberto Manenti**

Il Comitato procede all’audizione del Direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), dottor Alberto MANENTI, il quale svolge una relazione e risponde successivamente alle osservazioni e ai quesiti formulati dal presidente STUCCHI (*LN-Aut*), dai senatori CASSON (*PD*), ESPOSITO (*Area Popolare NCD-UDC*) e MARTON (*M5S*) e dai deputati FERRARA (*SEL*) e TOFALO (*M5S*).

*La seduta termina alle ore 17,30.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**  
**sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro**

Mercoledì 30 marzo 2016

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO**  
**DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14 alle ore 14,10.

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Giuseppe FIORONI

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso dell'odierna riunione, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di:

- incaricare la dottoressa Picardi e il generale Scriccia di svolgere un approfondimento di tipo documentale sul Centro di ricerche Enea della Casaccia;
- incaricare il colonnello Occhipinti, il colonnello Pinnelli e la dottoressa Tintisona di acquisire, presso le strutture della Guardia di Finanza, dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato, documentazione relativa a alcune persone coinvolte nei fatti.

Comunica inoltre che:

- nel corso della seduta del 22 marzo il dottor Rana ha depositato due lettere, di libera consultazione, a lui indirizzate, rispettivamente, da Eleonora Moro e da Giovanni e Agnese Moro;
- il 23 marzo il dottor Donadio ha presentato osservazioni relative alla documentazione del «processo Pecorelli» pervenuta dal Tribunale di Perugia e proposte operative, di libera consultazione, relative alla vicenda di Tony Chichiarelli;
- nella stessa data il dottor Allegrini e il maresciallo capo Casertano hanno depositato un compendio di documenti, riservati, relativi al filone di indagini sulla scuola Hypérion, acquisiti presso il tribunale di Venezia;
- il 30 marzo è stata acquisita una nota, di libera consultazione, di Alessandro Forlani, con allegati due supporti informatici, contenenti le registrazioni delle interviste rilasciate da Nicola Rana e Corrado Guerzoni;
- nella stessa data è stata acquisita una nota, riservata, del colonnello Occhipinti relativa a accertamenti sulla «copertura medica» di cui avrebbero usufruito le Brigate rosse;
- nella stessa data, il dottor Allegrini ha depositato una nota, di libera consultazione, sulla documentazione archivistica, relativa a materie di interesse, della Prefettura e Questura di Viterbo conservata presso l'Archivio di Stato di Viterbo.

#### **Audizione di Fabio Isman**

(Svolgimento e conclusione)

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi le tematiche oggetto dell'audizione di Fabio Isman e gli pone una serie di quesiti, ai quali Fabio ISMAN risponde.

Interviene, con osservazioni e quesiti, il senatore Federico FARNARO (*PD*), cui risponde Fabio ISMAN.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia Fabio Isman e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

## ERRATA CORRIGE

Nel Supplemento al Resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 545 di martedì 15 marzo 2016, seduta n. 220 (pomeridiana) della Commissione lavori pubblici, comunicazioni (8<sup>a</sup>), è apportata la seguente modificazione:

– *alla pagina 129, quarto paragrafo, quarta riga, sostituire le parole: «avevano occupato abusivamente anche frequenze di altri Paesi.» con le seguenti: «erano state abusivamente assegnate alle stesse anche frequenze di Paesi confinanti, per un errore commesso da chi ha provveduto alla pianificazione.».*

Nel Resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 547 di giovedì 17 marzo 2016, seduta n. 1 delle Commissioni congiunte lavori pubblici, comunicazioni (8<sup>a</sup>) del Senato e ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII) della Camera dei deputati, è apportata la seguente modificazione:

– *alla pagina 5, sesta riga del titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.».*